



---

Assemblea

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <p>RESOCONTO STENOGRAFICO<br/>ALLEGATI</p> |
|--------------------------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| <p><b>ASSEMBLEA</b></p> |
|-------------------------|

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <p>440<sup>a</sup> seduta pubblica<br/>mercoledì 22 luglio 2026</p> |
|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Presidenza del vice presidente Castellone,<br/>indi del presidente La Russa,<br/>del vice presidente Ronzulli<br/>e del vice presidente Rossomando</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**INDICE GENERALE**

|                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....                                                                                                                                                                                                 | 5   |
| <i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>                                                                                                                                                          | 71  |
| <i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) .....</i> | 149 |

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUGLI INCIDENTI MORTALI OCCORSI SUL LAVORO

PRESIDENTE ..... 5

## SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE ..... 5

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

**(1917) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE 6, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44

BERRINO, relatore ..... 6, 17, 20

STEFANI, relatrice ..... 7

ZANETTIN, relatore ..... 8

FREGOLENT (IV-CR) ..... 9

MUSOLINO (IV-CR) ..... 11

BAZOLI (PD-IDP) ..... 14

LOPREIATO (M5S) 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38

OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia 17, 20

PIRONDINI (M5S) ..... 17

SCALFAROTTO (IV-CR) ..... 19, 33

GAUDIANO (M5S) ..... 22, 24, 26, 29, 30

ROSSOMANDO (PD-IDP) ..... 23, 41

POTENTI (LSP-PSd'Az) ..... 31

MAGNI (Misto-AVS) ..... 35

PAROLI (FI-BP-PPE) ..... 36

CAMPIONE (FdI) ..... 43

Verifica del numero legale

## Discussione e approvazione, con modificazioni:

**(1826) Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE ..... 45, 49, 50, 52, 66

MINASI, relatrice ..... 45, 49

NAVE (M5S) ..... 46

GERMANÀ (LSP-PSd'Az) ..... 48

IANNONE, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ..... 49

PATUANELLI (M5S) ..... 49

GAUDIANO (M5S) ..... 50

BOCCIA (PD-IDP) ..... 51

FREGOLENT (IV-CR) ..... 54

MAGNI (Misto-AVS) ..... 56

ROSSO (FI-BP-PPE) ..... 57

DI GIROLAMO (M5S) ..... 58

POTENTI (LSP-PSd'Az) ..... 60

IRTO (PD-IDP) ..... 61

ROSA (FdI) ..... 64

Verifiche del numero legale

## INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

VERINI (PD-IDP) ..... 66

MUSOLINO (IV-CR) ..... 67

DE CARLO (FdI) ..... 69

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2026 ..... 70

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 1917

Articolo 1 ..... 71

Emendamenti e ordini del giorno ..... 72

Articolo 2 ..... 78

Emendamenti ..... 96

Articolo 3 ..... 115

## DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 1826

Articolo 1 ..... 116

Emendamenti ..... 116

Articolo 2 ..... 147

## ALLEGATO B

## PARERI

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1917 e sui relativi emendamenti ..... 149

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1826 e sui relativi emendamenti ..... 149

## VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..... 150

## CONGEDI E MISSIONI ..... 155

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

|                                                                                         |     |                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| Variazioni nella composizione .....                                                     | 155 | <b>CORTE COSTITUZIONALE</b>                           |     |
| <b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>                                                           |     | Trasmissione di sentenze. Deferimento.....            | 159 |
| Variazioni nella composizione .....                                                     | 155 | <b>PARLAMENTO EUROPEO</b>                             |     |
| <b>DISEGNI DI LEGGE</b>                                                                 |     | Trasmissione di documenti. Deferimento .....          | 160 |
| Annunzio di presentazione .....                                                         | 155 | <b>MOZIONI E INTERROGAZIONI</b>                       |     |
| Presentazione del testo degli articoli.....                                             | 156 | Apposizione di nuove firme a mozioni .....            | 162 |
| <b>GOVERNO</b>                                                                          |     | Interrogazioni.....                                   | 163 |
| Comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione .....                               | 156 | Interrogazioni con richiesta di risposta scritta..... | 185 |
| Trasmissione di atti.....                                                               | 157 | Interrogazioni, da svolgere in Commissione .....      | 193 |
| Trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento..... | 157 | Ritiro di interrogazioni.....                         | 194 |

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,02*).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato, nel periodo dal 14 al 20 luglio, ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita: Flavio De Guio, 62 anni, a Barbarano Mossano (Vicenza); Francesco Vona, 39 anni, a Giàvera del Montello (Treviso); Fadil Abdelhakim, 32 anni, a Montesano Salentino (Lecce); Nadeem Yasir, 38 anni, a Masi Torello (Ferrara); Maher Ghrasli, 43 anni, a San Giorgio di Nogaro (Udine); Sokol Peposhi, 49 anni, a Viadana (Mantova); Damiano Valletti, 55 anni, a Barberino del Mugello (Firenze); Matteo Consolati, 52 anni, a Bagno a Ripoli (Firenze); Pietro Isola, 56 anni, sul lago Temo (Sassari).

Invito tutti ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che il calendario dei lavori, a partire dalla prossima settimana, è integrato con le comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale e con il disegno di legge sul monumento nazionale Caduti di Marcinelle a Manoppello.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1917) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) **(ore 10,08)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1917, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Berrino, Stefani e Zanettin, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berrino.

BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ringraziare preliminarmente la Commissione e il suo Presidente per il grande lavoro svolto per arrivare oggi in Assemblea e procedere all'approvazione del provvedimento.

Devo anche sottolineare che siamo tre correlatori, tutti e tre avvocati, e per noi è un punto di grande soddisfazione personale e professionale essere arrivati a conferire la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, dopo tanti anni. È un provvedimento generale, che vale per tutti, di cui chiaramente beneficeranno anche i cittadini, ma sicuramente per noi che svolgiamo la professione è oggi un momento di soddisfazione ulteriore.

Il disegno di legge n. 1917, approvato dalla Camera, si compone di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica della professione forense entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Il comma 2 specifica che tali decreti devono essere adottati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense. Ai sensi del comma 3, gli schemi dei decreti, corredati da una relazione tecnica sulla neutralità finanziaria, devono essere trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti. Se il termine per il parere scade nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza della delega, questa è prorogata di trenta giorni. Il comma 4 estende la delega al Governo per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi entro dodici mesi dall'entrata in vigore degli ultimi decreti o dalla scadenza del termine di delega.

L'articolo 2, comma 1, elenca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi. La lettera *a*) stabilisce i principi generali: il punto 1) garantisce l'indipendenza dell'avvocato e il suo ruolo in uno Stato di diritto; il punto 2) riconosce la dignità sociale della professione; il punto 3) definisce le attività riservate, distinguendo tra quelle esclusive (n. 3.1), come la difesa in giudizio e l'arbitrato, e quelle di competenza (n. 3.2), come la consulenza legale sistematica, consentendo comunque rapporti di lavoro subordinati per l'interesse esclusivo del datore di lavoro (n. 3.3); il punto 4) sancisce le nullità dei compensi per l'attività legale a soggetti non iscritti; il punto 5) limita l'uso del titolo di avvocato e il punto 6) ripristina l'istituto del giuramento. Le lettere *b*) e *c*) riguardano, rispettivamente, l'inviolabilità del segreto professionale e il compito del consiglio nazionale forense (CNF) di aggiornare il codice

deontologico. La lettera *d*) introduce l'obbligo di polizza assicurativa per la responsabilità civile, con massimale aggiornato ogni cinque anni dal Ministero. La lettera *e*) disciplina la pubblicità professionale, mentre la lettera *f*) ribadisce la natura personale dell'incarico e la responsabilità limitata del professionista, anche se è componente di associazione o società.

A questo punto, Presidente, lascerei la parola alla correlatrice, senatrice Stefani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Stefani.

STEFANI, *relatrice*. Signor Presidente, nel proseguire la relazione, già iniziata dal collega Berrino, fra i principi e i criteri direttivi della legge delega, vi sono importanti norme in materia di compenso dell'avvocato, che si adegueranno alla normativa esistente e ai principi già contenuti in tutta la materia che riguarda l'equo compenso, prevedendo che sia adeguato alla qualità e alla quantità della prestazione resa e che sia parametrato anche ai risultati ottenuti, ovviamente in proporzione all'attività svolta.

Altra norma importante riguarda lo svolgimento della professione in forma collettiva. Questa norma è volta alla disciplina della professione forense, nell'ottica di un futuro più dinamico per la professione. Sempre conservando il principio per cui l'incarico deve essere conferito personalmente all'avvocato, vengono disciplinate le varie forme di collaborazione, nelle associazioni e nella società degli avvocati, con un particolare riguardo alla specificità del ruolo e uno sguardo a un mondo molto più competitivo, con la partecipazione dei soci non professionisti alle società.

È altresì importante il regime della monocommittenza, ovvero il caso in cui l'esercizio dell'attività professionale svolta da un avvocato sia fatta a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete di avvocati o di una società tra avvocati. In questo caso sarà prevista una disciplina organica nel regime cosiddetto di monocommittenza o di collaborazione, sempre garantendo l'autonomia e la professionalità dell'avvocato.

Altre norme molto importanti, che già facevano parte, *in nuce*, della nostra legge professionale, riguardano la formazione e l'aggiornamento professionale, fondamentali per poter essere sempre al passo con i tempi.

Parimenti importante sarà la definizione e la razionalizzazione della disciplina delle specializzazioni forensi, individuando i casi in cui è riconosciuto il titolo di specialista e saranno regolamentate anche le modalità per ottenere il riconoscimento di tale titolo.

Importantissima è anche la normativa che viene inserita all'interno della delega, recante una modifica dell'attuale regime dell'incompatibilità nell'esercizio della professione: vengono superate alcune incompatibilità, prevedendo anche le professioni e le attività che possono considerarsi incompatibili e quelle che invece sono compatibili.

Un'altra normativa molto importante riguarderà la disciplina degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zanettin.

ZANETTIN, *relatore*. Signora Presidente, innanzitutto ringrazio i colleghi Berrino e Stefani per consentirmi di concludere la relazione, dando completa enunciazione di tutti i principi generali che vengono espressi.

In particolare, proseguendo, le lettere *r)* e *s)* definiscono la natura giuridica degli ordini come enti pubblici non economici a carattere associativo e le loro funzioni di rappresentanza e vigilanza sul tirocinio e lo sportello per il cittadino. L'organizzazione comprende l'Assemblea e il Consiglio. La durata del mandato del Consiglio, rispetto ai quattro anni previsti dalla normativa vigente, passa a tre anni; i componenti del direttivo passano da 5 a 25; il Presidente e l'organo di revisione nelle lettere *t)* e *u)* dettano le regole del sistema elettorale locale con voto elettronico (questa è una novità). Vi è poi la tutela di genere e il limite dei tre mandati consecutivi, quindi si passa dai due mandati consecutivi di quattro anni a tre mandati consecutivi di tre anni.

La lettera *v)* disciplina il Consiglio nazionale forense che resta in carica, parimenti al Consiglio dell'ordine, tre anni, con il limite di tre mandati, estensibile a quattro solo se uno è stato inferiore a 18 mesi. Viene eletto dai Consigli territoriali con voto ponderato in base agli iscritti e detiene la rappresentanza nazionale ed europea. Viene istituzionalizzato anche l'Organismo congressuale forense.

Si passa poi al tirocinio, che dura 18 mesi, comprensivi di 12 mesi di corsi obbligatori presso scuole forensi, con la possibilità di svolgimento anticipato per gli studenti o presso l'Avvocatura dello Stato. L'esame di Stato si articola in una sessione annuale con due prove scritte e una prova orale, che include un caso pratico e materie sostanziali processuali e deontologiche.

Infine, viene riformato anche il potere disciplinare, affidato ai Consigli distrettuali di disciplina, eletti dagli organi locali con mandato triennale. Il procedimento prevede fasi istruttorie garantite, autonomia del processo penale, un termine di prescrizione di sei anni e l'istituto della riabilitazione.

A conclusione della mia relazione, Presidente, vorrei introdurre due temi che ritengo molto importanti anche alla luce di evoluzioni molto recenti, in particolare di una sentenza della Corte costituzionale depositata proprio ieri. Il tema è quello che riguarda la partecipazione dei soci di capitale all'interno delle società dei professionisti. Il presente disegno di legge migliora senza dubbio il testo previgente in quanto non limita in alcun modo la possibilità che gli statuti societari, ovvero patti parasociali, possano provvedere una diversa distribuzione degli utili. In realtà, nel testo che oggi andiamo ad approvare si stabilisce che la quota di partecipazione agli utili delle attività prestate a favore dei soci non professionisti e dei soggetti ad esse collegati o sottoposti a comune controllo, sia proporzionale alla quota di partecipazione del capitale. Inoltre, si prevede che la società tra avvocati non possa prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista: sono due innovazioni che mi permettono di sottolineare, che valorizzano il ruolo dell'avvocato e lo difendono rispetto alle società dei capitali.

In questo senso, la sentenza della Corte costituzionale, depositata proprio ieri, pur dichiarando inammissibile il ricorso che era stato presentato dall'Unione delle camere civili, nella parte motiva stabilisce dei principi generali, che io credo debbano essere affidati al Governo nel momento in cui andrà a redigere i decreti attuativi.

La Corte costituzionale ribadisce che ci sono dei rischi connessi alla presenza di soci non professionisti, in particolare per quanto riguarda possibili conflitti di interesse o la garanzia del segreto professionale. Da questo punto di vista, noi dobbiamo vigilare e vigileremo, come Commissione giustizia, affinché nei testi che poi verranno redatti dal Governo vi siano queste garanzie per le società in cui ci sono appunto soci di capitale.

Un ulteriore riferimento che mi sento di articolare, in vista dei decreti delegati, riguarda i mandati dei consigli degli ordini e del Consiglio nazionale forense, con riferimento alla norma transitoria. Io ho posto una domanda specifica in sede di audizione al presidente del CNF, Francesco Greco, su questa, che non chiamerei lacuna, ma norma che manca. Egli, giustamente, ha fatto riferimento a delle norme giurisprudenziali, nel senso di sentenze, che voglio citare a futura memoria: la sentenza della Cassazione civile 32781 del 2013, la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 10 luglio 2019 e, da ultima, un'ulteriore sentenza delle Sezioni civili unite, la n. 9751 del 2024, le quali stabiliscono dei principi generali in ordine al cosiddetto mandato oggettivo, in base ai quali si può ritenere superflua una norma transitoria per quanto riguarda il numero dei mandati, nel senso che, per i consiglieri CNF e i consiglieri degli ordini locali che abbiano già espletato due mandati da quattro anni, si possa ipotizzare un successivo mandato di tre anni.

Ringrazio i Colleghi, gli Uffici e il Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-CR*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, signori relatori, la riforma dell'ordinamento forense è molto importante e altrettanto delicata, perché quella dell'avvocato è una figura importante per un giusto processo, in cui le parti devono essere egualmente rappresentate, sia la pubblica accusa che la difesa, e che corrisponde alla necessità di tutelare i diritti degli imputati, che siano colpevoli o innocenti.

Questo per quanto riguarda il diritto penale. Per quanto riguarda il diritto civile, in questi anni, dopo la riforma Cartabia, la figura dell'avvocato civilista è molto più meditativa, più soggetto nel proprio studio e meno rappresentante del processo come lo avevamo conosciuto noi.

Infatti, per chi, come me, ha fatto la pratica tanti anni fa (sono passati trent'anni), vedere oggi una riforma dell'ordinamento dell'avvocatura è un fatto positivo. Noi, come Italia Viva, abbiamo votato positivamente alla Camera ed anche il collega Scalfarotto, che ringrazio per la sua attività in Commissione, ha presentato degli emendamenti migliorativi, ovviamente sempre nel solco di una positività del provvedimento.

Forse però, dopo quattro anni, ci si aspettava non tanto una legge delega che rimanda di nuovo ad altri provvedimenti, ma un'attività parlamentare, un provvedimento chiuso in Parlamento, in cui anche le opposizioni potessero dire la loro. In trent'anni la cosa sorprendente è che la formazione e l'esame da avvocato siano rimasti identici: sì, ci son state delle modifiche sulla composizione della commissione giudicante, infatti un tempo si poteva cambiare Regione, per essere favoriti nel superamento dell'esame - quando ero

giovane non l'ho fatto, perché ero troppo orgogliosa - e questo oggi non si può più fare, perché la selezione delle commissioni viene estratta a sorte. Di fatto però, una volta usciti dall'università, ancora oggi, come trent'anni fa, si fa il galoppino, non si sa fare assolutamente nulla, nemmeno una lettera formale; i *dominus* affidano ai praticanti commissioni da fare in pochissimo tempo - ed è quello lo sforzo maggiore - e non si viene pagati, perché non si sa fare niente. Dopo due anni di professione così, si dà un esame di Stato e dopo due anni viene richiesto di tornare studenti, perché si viene selezionati non sulle cose che si sono imparate in quei due anni, ma sul fatto di ricordare a memoria una quantità di nozioni che nel frattempo si sono anche dimenticate, perché si è invecchiati di due anni; viene richiesto quindi di ritornare a studiare esattamente come quando si era studenti universitari e si dovevano sostenere gli esami all'università.

Mi aspettavo quindi, oggettivamente, che venisse cambiata l'intera struttura della formazione: in primo luogo, obbligando l'università in maniera più stringente a far fare un master aggiuntivo di tre o quattro mesi a chi vuol fare l'avvocato, in modo tale che, quando il ragazzo fa il colloquio presso l'avvocato, non sia veramente un numero che non sa fare nulla, ma almeno sia preparato, perché magari poi scopre che non gli piace poi così tanto l'attività di avvocato; in secondo luogo, dando un minimo di retribuzione, perché non tutti sono figli di avvocati, che hanno studi di avvocati, che ereditano lo studio di papà, anzi, molte persone non hanno una famiglia alle spalle che può provvedere al loro mantenimento e non essere autosufficienti non è un elemento positivo; in terzo luogo, investendo maggiormente sulla professione del futuro, perché noi abbiamo fatto - anzi, voi avete fatto - una legge delega senza minimamente percepire che oggi la professione di avvocato è completamente diversa.

Uno: la professione è più internazionale. Se si vuole stare sul mercato, si devono quantomeno avere competenze anche di diritto comunitario, perché gran parte delle normative arrivano proprio dall'Europa e non sono più soltanto nazionali, si devono avere reti e contatti che un tempo non erano richiesti.

Due: c'è la grande incognita dell'intelligenza artificiale. Cosa vorrà dire? Che, come con il medico, si andrà già lì dicendo: dottore, io so già che cos'ho? Spesso oggi i miei colleghi avvocati mi riferiscono che arrivano persone già con il ricorso quasi scritto dicendo: avvocato, so qual è la causa, so come va a finire, quindi lei me lo deve soltanto (o quasi) depositare.

Tutto questo invece non è assolutamente contemplato nel fatto che c'è una nuova formazione, che deve prevedere anche risorse aggiuntive, ed è quello che mi convince di meno di questa legge delega: non si può modificare l'ordinamento forense a invarianza di bilancio, perché è la carne viva delle persone, è l'equilibrio tra poteri ed è investire nei giovani, nella formazione e nel futuro. Non si potrà più pensare infatti di avere gli studi legali che siamo abituati a conoscere, un domani in cui ci saranno l'intelligenza artificiale, cause internazionali, società sempre più trasversali e un mondo di diritto che si amplia.

In tutto questo, la formazione - sia universitaria, sia postuniversitaria (la famosa pratica, quindi) - non può più essere fatta appunto solamente nei

termini in cui si era un galoppino: si deve invece essere messi nelle condizioni di aggredire un mercato sempre più complesso.

Per ultimo, l'ordinamento della previdenza. Gli ordini professionali sono un elemento fondante e importante del nostro diritto, ma oggi bisognerebbe chiedere a questi ordini come si stanno attrezzando per le prossime generazioni. Gli avvocati che sono andati in pensione e che conosco, hanno una pensione dignitosa, mentre i giovani che ci andranno in futuro non lo fanno. La fascia intermedia - cioè noi, che dobbiamo ancora lavorare tanti anni prima di poter potervi accedere - ha vissuto in questi anni tragedie tipo la pandemia da Covid, la chiusura degli uffici e quant'altro, e l'ordinamento delle proprie casse non è stato così attento a una crisi che ha visto chiudere moltissimi studi perché non ce la facevano più, a causa dell'assenza di clienti e del fatto che il mondo economico si era fermato. Spesso gli studi professionali acquistano immobili prestigiosi per avere al proprio interno un budget importante, ma oggi l'acquisto dell'immobile non è più come un tempo: non è più un elemento positivo che garantisce che quell'investimento darà i propri frutti.

Oggi, a proposito delle richieste di assistenza del *welfare* familiare, quando un giovane avvocato ha un figlio spesso torna immediatamente a lavorare perché non c'è *welfare* che tenga per le libere professioni, in quanto perderebbero i clienti in maniera immediata. Quindi possiamo scrivere una quantità di regole bellissime, ma rimangono solamente sulla carta.

Avrei voluto - e lo dico al collega relatore - che si scardinasse un po' di più la rendita degli ordinamenti, perché non è più compatibile con il 2026 e con il futuro che chiediamo ai giovani.

Spesso - e concludo - proprio nel periodo di maggiore difficoltà, quando i miei colleghi non avevano delle entrate certe, la cosa che hanno evitato di pagare, sapendo che poi avrebbe inciso sulla loro pensione, era proprio la rata della cassa forense, pur sapendo che avrebbero ricevuto delle multe. Ciò vuol dire che c'è un nuovo rapporto tra ordine professionale e chi lo compone che in questa legge delega, ahimè, non c'è, poiché è rimasta come ai tempi in cui io ho giurato io, cioè tanti anni fa. Forse è arrivata veramente l'ora di metterci tutti insieme intorno a un tavolo, ordini compresi, per riscrivere un patto che oggi scricchiola un po'. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-CR*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo, il provvedimento odierno è particolarmente importante e affronta una materia alla quale sono molto attenta e sensibile, dato che sono orgogliosamente un avvocato; lo sono da parecchio tempo e sono un avvocato cassazionista, quindi iscritta per il patrocinio delle magistrature superiori (lo dico sempre con grande orgoglio).

La professione forense richiede grande impegno, grande sacrificio, dedizione, costanza, puntualità, responsabilità. Sulle spalle degli avvocati gravano i destini dei suoi clienti, così come contano la testa di un avvocato, la sua presenza fisica in aula, la sua capacità di comprendere una lite, di saper

impostare la difesa, di saperla discutere. Ciò pur con tutte le difficoltà, le modifiche e i cambiamenti che abbiamo subito in questi anni.

Il processo civile non è quello sul quale ci siamo formati, ma è un processo civile nuovo, che dopo la riforma Cartabia ha quasi perso del tutto o comunque in maniera significativa la parte relativa alla trattazione in udienza, spessissimo sostituita da note scritte, alle quali si può derogare su richiesta delle parti (anche se la regola sarebbe sempre la trattazione scritta).

Eppure, in quella centralità risiede la professione dell'avvocato, io direi anche la missione dell'avvocato. Nell'oralità, nella discussione e nella prospettazione dei fatti di causa sta tutta la capacità dell'avvocato di aver compreso l'oggetto del giudizio, di averlo saputo inquadrare correttamente dal punto di vista giuridico e di aver offerto al giudice che lo ascolta uno strumento per comprendere e accogliere le sue domande. In tutto questo percorso vi è anche un lavoro di mediazione tra il cittadino che chiede giustizia e il giudice che deve impartirla.

Non è un ruolo semplice, non è una professione comune: è una professione anche dolorosa. Ci facciamo carico molto spesso dei problemi dei nostri clienti, anche quando sappiamo che sono irrisolvibili o che comunque da quell'aula non uscirà la soluzione che essi aspettano, agognano, sperano. Dobbiamo quindi mediare tra la speranza e la giustizia, tra l'attesa e la ragionevolezza.

La legge di riforma dell'ordinamento forense comporta delle novità importanti, alcune delle quali forse sono passate un po' inosservate nel dibattito politico, ma meritano di essere puntualizzate oggi in quest'Aula. La prima che, leggendo le varie disposizioni, mi è balzata immediatamente all'occhio è l'aver introdotto, tra i principi che poi dovranno essere trasposti dalla legge delega ai vari decreti attuativi, la figura dell'avvocato dipendente.

Noi avevamo un caposaldo: l'avvocato deve essere libero, non può essere un lavoratore alle dipendenze di nessuno. Le uniche eccezioni erano rappresentate dai professori universitari, che infatti accedono a un ruolo speciale, e dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono l'ufficio legale, che sono coloro che vivono una situazione ibrida, pur rimanendo avvocati. Ma mai l'avvocato poteva essere un lavoratore dipendente. Infatti, chi di noi avesse vinto o ha vinto - com'è successo da ultimo con l'ufficio per il processo - i concorsi nella pubblica amministrazione, si è dovuto immediatamente cancellare dall'albo, condizione *sine qua non* per accedere al pubblico impiego.

Invece, con questa legge delega vi è una novità: l'avvocato può essere assunto con contratto di lavoro da una società che svolge attività legale e diventa un avvocato dipendente. Questa non può essere una riforma che passa inosservata, poiché tocca un caposaldo dei principi che hanno sempre regolato la professione forense. È un punto di caduta che testimonia come i tempi siano cambiati e come le necessità si siano modificate.

E perché sono cambiati i tempi, signora Presidente? Gli avvocati sono diminuiti sensibilmente, invertendo un trend che fino al 2020 era di crescita costante. Quella crescita del 5 per cento che si registrava prima della pandemia si è invertita, con un segno meno, e il numero degli avvocati ha continuato a decrescere. E ciò è avvenuto in parte per effetto delle assunzioni nella

pubblica amministrazione, ma soprattutto per le difficoltà che affrontano gli avvocati comuni, gli artigiani del diritto: i professionisti che lavorano nel proprio studio, magari con uno o due collaboratori, una segretaria o un segretario e alcuni praticanti ai quali insegnano la professione.

Questo genere di avvocato è ormai schiacciato da un mercato che non gli consente più di crescere o di mantenere la fetta di mercato che aveva prima. Quel rapporto uno a uno tra l'avvocato e il suo cliente sta incominciando a perdersi, come è successo in altri Paesi e contesti in cui fioriscono - come stanno iniziando a fiorire anche in Italia - le società di avvocati. In passato si trattava di società tra professionisti, i quali si associavano fra loro, ma nessuno era dipendente di un altro. Adesso stiamo facendo un passo ulteriore, prevedendo società che assumono gli avvocati per svolgere l'attività forense, a condizione che almeno il 51 per cento della società sia composto da avvocati.

Ci muoviamo, ammettiamolo, sul filo di lana per introdurre una nuova forma societaria, nella speranza che questo possa salvare la professione e consentirci di mantenere la competitività, a fronte di una qualità del servizio e della professione che in Italia è altissima. Gli avvocati italiani, infatti, sono tra i migliori del mondo, se non i migliori. E questo lo dico con grande orgoglio, perché le sentenze e la giurisprudenza che si forma in Italia, le pronunce della Corte costituzionale, sono comunque un faro per la giurisprudenza internazionale. Anche la giurisprudenza di diritto internazionale comparato guarda sempre alla giurisprudenza italiana con grande attenzione. È così ed è dimostrato dai fatti.

Aver fatto una tale modifica, quindi - da un lato - significa che il Governo e la maggioranza si rendono conto che c'è la necessità di prendere atto che i tempi sono cambiati, che bisogna dare uno strumento anche agli avvocati che non riescono più a operare da soli e a essere titolari del proprio studio legale; ma - dall'altro lato - comporta anche la necessità di rispondere a tale richiesta, di rispondere alla domanda di aiuto che arriva dagli ordini professionali e dai singoli iscritti. Se è vero che la riforma societaria, con la possibilità di assumere gli avvocati, può anche ragionevolmente assolvere a una domanda che viene dal mercato, è altrettanto vero che la figura dell'avvocato singolo, artigiano del diritto, titolare del proprio studio, titolare del proprio destino, non deve scomparire. Da questo punto di vista ci dobbiamo impegnare e non possiamo farlo se non mettiamo risorse nella riforma dell'ordinamento forense, se non prevediamo mai un investimento a salvaguardia delle giovani generazioni, se non ci impegniamo mai nel ricambio generazionale e, soprattutto - mi sia consentito, con l'orgoglio di essere avvocato e di essere una professionista donna, che opera nel settore con tutte le difficoltà che incontrano le donne, che non sono narrazione favolistica, ma sono la concreta realtà dei fatti - se non ci adoperiamo per superare il *gender pay gap*.

Sottosegretario, quando ho iniziato la pratica forense le donne che frequentavano le aule del tribunale, le praticanti, erano poche; non eravamo tantissime, eravamo sicuramente meno dei colleghi maschi. Pian piano, però, questo rapporto si è invertito e adesso, se non dico che siamo la maggioranza, sicuramente siamo intorno al 50 per cento. A fronte di questa presenza numerica, i dati ci dicono che non ci corrisponde un'eguaglianza dal punto di vista

del reddito che riusciamo a sviluppare. Le donne subiscono ancora un *gender pay gap* del 50 per cento, e cioè guadagnano esattamente il 50 per cento in meno rispetto ai colleghi maschi. Ora, mi si potrebbe dire che dipende dal mercato, che sceglie da chi si vuole andare: se il collega maschio è più bravo della collega femmina, non possiamo imporgli a chi si deve rivolgere. Peccato che non sia così, perché noi sappiamo bene che la qualità della professione forense garantita dalle colleghe donne è anche superiore rispetto a quella dei colleghi maschi. Ma non è questo che incide sulla scelta dei clienti. Incidono tutte quelle difficoltà di ordine pratico che, purtroppo, frastagliano la carriera delle avvocate, che sia la maternità, che siano le difficoltà in famiglia, che sia la necessità di dedicarsi alla cura stessa della famiglia o la quasi impossibilità ad accedere a forme di sostegno, agli asili nido pubblici, perché il reddito spesso impedisce l'accesso a determinate misure. (*Applausi*). Le avvocate donna sono escluse da quelle misure, come Opzione donna, come il bonus per i figli, che noi non abbiamo, perché siamo titolari di partita IVA. (*Applausi*).

Va da sé che possiamo essere bravissime, preparatissime, intelligentissime, ma alla fine scegliamo sempre di farci carico della nostra famiglia, perché siamo così e così, purtroppo, è la società italiana. Su questo si sarebbe dovuto fare un percorso, un lavoro di modifica con il disegno di legge, che auspico e mi auguro che comunque nei decreti attuativi possa ancora trovare luogo. C'è spazio, questa è una legge delega, ci sarà da lavorare sul prosieguo.

Perciò, con l'invito a lavorare su questi elementi (la disparità di salario fra uomini e donne, la disparità di accesso alla professione per i giovani, il ricambio generazionale, il *trend* negativo nella iscrizione agli albi della professione forense), esprimo una dichiarazione di voto che, conformemente a quello che abbiamo fatto alla Camera, è sì favorevole, ma è fondata su questo auspicio, che è ben più di una speranza: è un invito a essere solerti e a fare presto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, oggi giunge a conclusione un provvedimento che era molto atteso dall'avvocatura italiana, che è stato preceduto da un lungo lavoro preparatorio cui hanno partecipato gli organismi istituzionali dell'avvocatura e che ha portato a un progetto di riforma che è stato largamente recepito da questo provvedimento di legge delega, che presenta quindi molti punti che noi condividiamo, sebbene - come sempre capita - si poteva fare di più e ci siano alcune questioni che - secondo noi - rimangono abbastanza discutibili e controverse.

Era molto atteso il provvedimento, perché dobbiamo essere molto onesti: l'avvocatura attraversa un momento di profonda crisi, o quantomeno di profonda trasformazione. I numeri attestano una condizione che credo si possa definire di crisi, a partire dalla vocazione e dall'accesso alla facoltà di giurisprudenza: se si guardano i numeri degli studenti che si iscrivono alla facoltà di giurisprudenza, vediamo che sono in discesa verticale. Si sono quasi dimezzati negli ultimi dieci anni. Il numero di avvocati iscritti all'albo si sta fortemente riducendo, così come il reddito degli avvocati: negli ultimi sei-sette anni il reddito medio degli avvocati si è ridotto in maniera molto

significativa del 30-40 per cento e rimane quella differenza indicativa di uno squilibrio che ancora esiste all'interno della professione, tra avvocati donne e avvocati uomini. E lo squilibrio reddituale addirittura rivela che la media dei redditi degli avvocati donne è la metà di quello degli avvocati uomini.

C'è poi un dimezzamento del numero dei nuovi abilitati alla professione forense: erano 11.000 pochi anni fa e gli ultimi dati disponibili ci dicono che non arrivano a 5.000 i nuovi avvocati che vengono abilitati a seguito dell'esame. E questo dipende dal fatto che oggi, purtroppo, l'avvocatura è un percorso complicato da compiere, nel senso che non è facile diventare avvocati per la lunghezza dei tempi: cinque anni di studio, più l'attività di tirocinio, più un esame abilitativo molto complicato. Tutto questo percorso non porta però a una condizione professionale e lavorativa sicura com'era una volta. Oggi, purtroppo, anche chi ha il titolo di avvocato si trova in un mercato talmente competitivo che molto spesso la difficoltà di chi svolge questo ruolo è quella di trovare i clienti, di avere un reddito adeguato e di essere in grado di conciliare l'attività professionale con le incombenze di altra natura, come quelle di natura familiare.

Tutto questo ci dice che oggi la professione è in crisi. Quindi, la necessità di mettere mano all'ordinamento professionale deriva dalla piena consapevolezza di una profonda trasformazione e della necessità di nuove regole e nuove norme. Penso che il provvedimento in esame certamente faccia fare dei passi in avanti da questo punto di vista. Si prevedono nuove forme di associazione professionale: le associazioni tra avvocati, le associazioni tra professionisti, le reti professionali, forme di aggregazione molto diverse tra loro, che garantiscono una flessibilità anche di esercizio della professione in forma aggregata, che è coerente con le necessità odierne della nuova modalità di esercizio della professione. E qui, però, forse si poteva fare qualcosa di più, perché proprio la sentenza della Corte costituzionale cui faceva riferimento poc'anzi il collega Zanettin, che è arrivata proprio ieri, ricordava e ricorda che il tema delle associazioni tra avvocati e professionisti, nelle quali ci sono dunque anche soci non professionisti, è delicatissimo, perché attiene alla salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'avvocato. E questo è un caposaldo dell'attività professionale forense, se si vuole garantire l'adeguata tutela dei diritti, delle garanzie e delle libertà delle persone che si rivolgono agli avvocati.

In questa legge delega manca qualcosa, un qualcosa che è stato ricordato anche dalla sentenza della Corte, come per esempio le informative ai clienti sui possibili conflitti di interesse degli avvocati che abbiano come soci dei non professionisti, i quali possono in qualche modo mettere a repentaglio l'autonomia e indipendenza di quell'avvocato che fa parte di quella rete professionale.

Così come manca, nella legge delega, una norma che garantisca agli avvocati di opporre ai soci non professionisti che fanno parte dell'associazione professionale il segreto professionale, che è parte del patrimonio deontologico dell'avvocato. Quindi, si è fatto sì un passo in avanti, ma tuttavia manca ancora qualcosa. Ci sono alcune contraddizioni. Ad esempio, una contraddizione che abbiamo rilevato e sottolineato in Commissione è la circostanza per cui nella associazione tra professionisti, e quindi con altre

professionalità oltre all'avvocatura, agli avvocati è consentito partecipare solo per svolgere attività di consulenza e non un'attività giurisdizionale *tout court*. E questa è una forte limitazione, che ovviamente limita la libertà e la possibilità degli avvocati di entrare in quegli organismi.

Bene che si sia intervenuto sulla mono committenza, anche se i principi della legge delega son molto larghi e molto elastici, per cui dipenderà molto da come essi verranno attuati con le leggi delega. La legge delega dovrà garantire agli avvocati che lavorano in regime di mono committenza, e cioè che sono sostanzialmente alle dipendenze di uno studio professionale, l'autonomia, la libertà di esercizio della professione, ma anche le tutele proprie di chi, di fatto, lavora per un solo cliente.

Bene che si sia riformato l'accesso alla professione. Io l'ho detto anche in sede di decreto-legge sul tema dell'immigrazione: il Governo vara meravigliosi decreti-legge in cui si parla dell'universo mondo, per cui si parla di immigrazione, ma anche dell'avvocatura. Quindi, si fa un decreto-legge nel quale si disciplina l'accesso alla professione, addirittura con la caratteristica che si fa un decreto-legge che parla dell'universo mondo, dell'avvocatura e dell'immigrazione, ma anche di un argomento che stiamo per approvare in Aula con una legge delega. Davvero questo Governo ha una fantasia inarrivabile. (*Applausi*). E ciò - secondo noi - è molto discutibile. Nel momento in cui si approva una legge delega che dà al Governo la possibilità di esercitare una delega sull'accesso alla professione e sugli esami - legge che noi condividiamo nel suo impianto - è però molto discutibile fare un decreto-legge che sostanzialmente anticipa l'entrata in vigore della nuova modalità di esame per l'accesso alla professione forense. Si introduce, cioè, una novità per chi ha fatto invece il tirocinio, immaginando lo svolgimento dell'esame con le vecchie regole. Questo lo abbiamo già detto, ma è giusto ribadirlo anche in questa sede.

Discutibile è anche la nuova regola dei mandati per gli organismi di rappresentanza della professione. Non si capisce per quale motivo - o, meglio, si capisce, ma io francamente non condivido - si sia passati dai due mandati quadriennali a tre mandati triennali, con questa interpretazione che consente a chi ha fatto due mandati di fare un terzo mandato triennale, che di fatto aumenta fino a undici anni la possibilità di ricoprire gli incarichi. Francamente, io credo che questa sia misura non comprensibile, non condivisibile, che fa parte di quegli aspetti di questa legge delega che noi non condividiamo.

Detto questo, è comunque un passo in avanti. Sappiamo che dietro c'è un grande lavoro dell'avvocatura nel suo complesso. Riteniamo che questa legge delega nella sua sostanza comunque recepisca le indicazioni e quel lavoro, quindi - come dirà poi sicuramente meglio di me in dichiarazione di voto la senatrice Anna Rossomando - noi voteremo a favore di questo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in

esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LOPREIATO (*M5S*). Signor Presidente, alla fine all'articolo 1 abbiamo presentato soltanto un emendamento, proprio perché è stato deciso di affrontare la legge professionale con questo provvedimento, appunto una legge delega.

Proprio perché abbiamo criticato questo *modus operandi*, che ha svilito l'attività del Parlamento, abbiamo suggerito un rafforzamento appunto del ruolo del Parlamento nell'esercizio della delega per mezzo dell'ampliamento dei termini per l'espressione dei pareri e prevedendo una seconda trasmissione degli schemi di decreto, qualora il Governo intenda discostarsi dalle indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari.

In tal modo, diamo un po' più di valore all'attività parlamentare, che sicuramente doveva essere più coinvolta in una legge così importante.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e anche sugli ordini del giorno presentati.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

PIRONDINI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei spiegare perché il Gruppo MoVimento 5 Stelle non voterà nemmeno questo emendamento. Come saprà e come sapete tutti, questa mattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere - ovvero questa maggioranza - ha votato per negare alla procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro Delle Vedove e una persona coinvolta con la camorra. (*Applausi*).

Allora oggi per noi i lavori finiscono qui: oggi il Gruppo MoVimento 5 Stelle non procede ai lavori, perché non si può, domenica scorsa, andare a commemorare Paolo Borsellino e, oggi, negare alla procura di Roma di acquisire le chat tra un ex Sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio... (*Senatori del Gruppo M5S espongono cartelli recanti la scritta: «Fuori le chat»*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del Governo.

PIRONDINI (M5S). ...e una persona collegata con la camorra, perché la lotta alla mafia...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del Governo. *(Proteste. Richiami del Presidente).*

PIRONDINI (M5S). ...provvedimenti di questo tipo.

Questo Governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse! Quello che accade oggi è un fatto vergognoso! Oggi blocchiamo l'Aula, occupiamo i banchi del Governo... *(Senatori del Gruppo M5S occupano i banchi del Governo).*

PRESIDENTE. Per consentire il corretto svolgimento dei lavori, sospendo la seduta. Dobbiamo aspettare che ritorni l'ordine. Vi prego di liberare i banchi del Governo.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,58, è ripresa alle ore 11,38).*

### **Presidenza del presidente LA RUSSA**

Avremo occasione, in un'apposita riunione dei Capigruppo, di commentare questo evento che, per carità, fa parte delle dinamiche parlamentari; non delle migliori, ma ne abbiamo viste di peggiori. È vero, presidente Casini? Questo non migliora il giudizio, poiché non è che la ripetizione lo migliora.

Poiché un Gruppo mi ha chiesto il tempo necessario a una breve riunione, sospendo la seduta, che riprenderà fra dieci minuti con immediate votazioni e senza altri interventi.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,39, è ripresa alle ore 11,50).*

### **Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Poiché i presentatori insistono per la votazione degli ordini del giorno, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.1.

### **Verifica del numero legale**

GAUDIANO (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1917**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.1, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.3.

SCALFAROTTO (*IV-CR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-CR*). Signora Presidente, intervengo solo per spiegare il contenuto dell'ordine del giorno e per rendere chiara la posizione del Governo e del relatore, che hanno espresso parere contrario.

Nella legge delega si stabilisce che, con il nuovo sistema di elezione dei Consigli dell'Ordine circondariale degli avvocati si possa essere eletti per tre mandati consecutivi di tre anni ciascuno. Tuttavia, da nessuna parte vi è scritto che coloro che fanno già parte di tali organismi non possano ricominciare il computo da zero con questa nuova norma, rimanendovi per ulteriori nove anni. Il rischio è che si cumulino gli anni già trascorsi all'interno dell'Ordine con ulteriori nove anni.

Con il presente ordine del giorno chiediamo quindi che il Governo si impegni a chiarire che il limite dei nove anni parte da adesso: in sostanza, chi ha già alle spalle molti anni di mandato non deve poterli cumulare con i nuovi. Altrimenti, è evidente che la norma perderebbe di senso, finendo per perpetuare la permanenza di un gruppo di persone che ricoprono già da molto tempo tali cariche e che, con questo espediente, non decadrebbero in base alla normativa precedente, ma usufruirebbero *ex novo* delle nuove disposizioni.

Per queste ragioni, mi dichiaro alquanto stupefatto del parere contrario espresso dal Governo e dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.3, presentato dai senatori Scalfarotto e Bazoli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

LOPREIATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento 2.12 rafforza le garanzie di autonomia e indipendenza degli avvocati nell'ambito delle società tra professionisti e non. In merito a questo, volevo soltanto evidenziare come questo emendamento raccolga alcune criticità evidenziate anche dagli auditi. Volevo anche portare all'evidenza di questa Assemblea come, proprio ieri, sia stata depositata una sentenza della Corte costituzionale, la n. 138 del 2026. Questa sentenza - se mi permette il relatore di precisare - non ha escluso la fondatezza delle preoccupazioni poste dall'Unione nazionale delle camere civili sulla legittimità dell'articolo 4-*bis* della legge n. 247 del 2012 sulla partecipazione dei soci non avvocati alla professione di avvocati stessi. Su questa criticità sicuramente c'era bisogno di una riflessione ulteriore, non solo perché gli auditi, anche di una certa caratura, avevano riferito l'esistenza di questa criticità, ma anche perché ora interviene la Corte costituzionale.

Credo quindi che l'emendamento in esame sia di assoluto buonsenso e invito il Governo a considerarlo nuovamente, a fare un passo indietro e delle giuste valutazioni circa la volontà di portare avanti la riforma professionale così strutturata. (*Applausi*).

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Lopreiato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, qui parliamo di monocommittenza, una delle poche novità della legge professionale. L'emendamento 2.15 disciplina il rapporto di monocommittenza, prevedendo la forma scritta del contratto, il contenuto minimo dell'accordo, il diritto al preavviso e specifiche tutele nei casi di maternità, adozione, malattia e infortunio.

Finalmente affrontiamo la questione della monocommittenza all'interno della legge professionale: tutti felici e contenti, però è una scatola vuota. L'emendamento 2.15 cerca di riempire questa scatola che coinvolge moltissimi colleghi in monocommittenza, in particolar modo i giovani avvocati e le donne. È un altro emendamento di assoluto buonsenso, che invito la maggioranza a votare in maniera favorevole. *(Applausi)*.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dalla senatrice Lopreiato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.16.

LOPREIATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signora Presidente, parliamo sempre di monocommittenza: l'emendamento 2.16 mira a garantire i compensi professionali riconosciuti ai professionisti che lavorano per un unico cliente e chiediamo che questi non siano inferiori ai parametri professionali stabiliti in via regolamentare, rafforzando finalmente la tutela economica dei professionisti in monocommittenza, che ad oggi a malapena vedono rimborsate le spese e hanno un minimo di emolumento. Qui invece mettiamo un punto fermo su quello a cui hanno diritto in merito all'apporto professionale che danno allo studio e al *dominus* - ahimè, si definisce ancora così - nell'esercizio della propria attività professionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signora Presidente, intervengo soltanto per sottolineare che parliamo spesso in quest'Aula della tutela della maternità e spesso ci richiamiamo alle generazioni precedenti e al numero di figli che ciascuno può testimoniare nella ricostruzione biografica del proprio albero genealogico. Tuttavia, quando si tratta di approvare o prendere in considerazione interventi concreti che consentano, appunto di fare la scelta della maternità senza essere penalizzati, non c'è alcuna attenzione e gli interventi vengono regolarmente rinviati al mittente.

Già dagli interventi precedenti sono stati toccati gli aspetti difficili di chi esercita la professione autonoma, in particolar modo le donne e le avvocate, per le quali si è cominciato con estremo ritardo a pensare di riconoscere loro la possibilità di scegliere se essere madri e di farlo serenamente. Questo emendamento semplicemente voleva garantire che, nel caso di un'indisponibilità continuativa per un periodo che non superi i 180 giorni, dovuta a gravidanza, maternità, paternità (perché siamo per una pari distribuzione delle responsabilità) o anche malattia e infortunio, sia semplicemente vietato il recesso da parte del committente, perché evidentemente stiamo parlando di una

libera professione. Pertanto, ci dispiace che il parere sia stato negativo e - come si dice in questi casi - insistiamo nella richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

LOPREIATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signora Presidente, oggi stiamo licenziando una legge professionale che avrebbe dovuto superare le criticità della legge professionale nel 2012. Ma in questa legge, attualmente, noi non teniamo in considerazione l'evoluzione della professione e l'affacciarsi della stessa a nuove tecnologie. Proprio per questo, il MoVimento 5 Stelle ha ritenuto opportuno presentare questo emendamento a mia prima firma, che appunto propone di dedicare dei percorsi *ad hoc* per i professionisti che si affacciano a queste tecnologie.

Parliamo di un potere regolamentare del Consiglio nazionale forense anche per l'organizzazione di questi specifici percorsi, perché è inutile nascondersi che, ormai, anche la gestione all'interno dell'ufficio legale stesso o piuttosto la gestione di un procedimento che si fa con un processo telematico, abbia bisogno di professionisti preparati. Pertanto, prospettare la possibilità di percorsi formativi dedicati è assolutamente di buonsenso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

GAUDIANO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Lopreiato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Rosso-mando e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dalla senatrice Rosso-mando e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.25.

LOPREIATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signora Presidente, qui arriviamo alla novità della legge professionale: il mandato e la durata del mandato stesso, sul quale farò le mie dovute precisazioni in sede di dichiarazione di voto. Abbiamo di nuovo tirato fuori dal cilindro la questione del terzo mandato, incidendo sulla lunghezza del mandato stesso. Noi dobbiamo permettere il ricambio generazionale all'interno degli ordini stessi. Pertanto, invito a non fare una legge ad hoc, che viene prospettata dall'Avvocatura come una legge innovativa, quando alla fine l'argomento principale gira intorno alla questione del mandato, anche questa molto opaca. Infatti, non si capisce bene come venga introdotta questa nuova forma del terzo mandato e la lunghezza dello stesso. Servirebbe molta chiarezza in questo senso ma, a malincuore, devo dire che sulla questione del mandato si è fatto non un passo in avanti, bensì un passo indietro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dalla senatrice Rosso-mando e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30.

LOPREIATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signora Presidente, questo emendamento tratta di eleggibilità nei consigli dell'ordine; nello specifico, proponiamo di rafforzare i requisiti per l'eleggibilità in tali organismi. Invito tutti a leggere quanto ora previsto dalla legge professionale, al comma 1, lettera *u*), numero 4), in cui si afferma che possono essere candidati solo gli avvocati in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento – e qua tutto va bene – ovvero una condanna penale definitiva per taluno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata.

Cioè gli unici reati considerati sono quelli contro l'amministrazione della giustizia, invece le altre condotte, seppur penalmente rilevanti, non incidono sulla eleggibilità. Noi precisiamo quindi criteri estremamente più stringenti, quindi anche in questo caso invito la maggioranza a una riflessione ulteriore, a non schiacciare solo il pulsante o ad alzare la mano passivamente, ma a votare a favore di questo emendamento. (*Applausi*).

GAUDIANO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30, presentato dalla senatrice Lopreiato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34.

LOPREIATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signora Presidente, come avevo anticipato prima, interveniamo sulla questione dei mandati, quindi adeguiamo la disciplina del Consiglio nazionale forense, prevedendo soltanto due mandati quadriennali e limitando al massimo a due mandati consecutivi: no al terzo mandato, no a tre mandati di tre anni, ma due di quattro anni e anche consecutivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.40, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.41, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.42.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, non ho inteso intervenire su tutti gli emendamenti, ma sono tutti volti a creare un'organizzazione all'interno del Consiglio nazionale forense, perché questa tematica non viene trattata da questa normativa professionale: è quindi un'occasione per parlare di sottocommissione, di divisione delle competenze all'interno del Consiglio nazionale forense.

Questo disegno di legge è un po' una scatola vuota, un'occasione per dare effettivamente una organizzazione, alla luce delle nuove esigenze che l'avvocatura reclama, purtroppo però tutti questi emendamenti non sono stati accolti.

Invito la maggioranza ad accogliere quantomeno quest'ultimo emendamento, che parla delle sottocommissioni, proprio perché volto ad organizzare meglio, rispettando i principi di trasparenza anche nella gestione del Consiglio nazionale forense. Ribadisco quindi l'invito a questa maggioranza a votare a favore dell'emendamento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.42, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.43, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.45.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, sarò brevissima, perché l'emendamento rafforza il ruolo dell'organismo congressuale forense (OCF) quale organo di rappresentanza politica dell'avvocatura, disciplinandone la composizione, l'incompatibilità e la durata del mandato e delle funzioni.

È molto facile da comprendere: anche questa proposta emendativa credo sia assolutamente di buonsenso e, ove non approvata, temo sarà anch'essa un'occasione persa, perché parliamo appunto dell'OCF, un organo estremamente importante. *(Applausi)*.

GAUDIANO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.45, presentato dalla senatrice Lopreiato.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Metto ai voti l'emendamento 2.48, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.51, presentato dalla senatrice Lopreiato, sostanzialmente identico all'emendamento 2.52, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.53, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.54, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.55, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.56, presentato dai senatori Mirabelli e Verini, identico all'emendamento 2.57, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.59, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.60, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.61.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.61, presentato dalla senatrice Lopreiato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Metto ai voti l'emendamento 2.62, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.63, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.64.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.64, presentato dalla senatrice Lopreiato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Metto ai voti l'emendamento 2.65, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Il senatore Potenti ha chiesto, con l'accordo di tutti i Gruppi, di intervenire per primo. Pertanto ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio lei e i colleghi che mi danno questa possibilità. Anzitutto, mi preme esprimere il dispiacere per gli accadimenti di questa mattina in Aula, in occasione dei lavori per un importante testo condiviso con le associazioni rappresentative del mondo dell'avvocatura. Dispiace che il tema per cui si sono interrotti i lavori dell'Aula fosse afferente alla giustizia.

Abbiamo svolto un compito che era davvero atteso da tempo, quello di definire delle linee operative con le quali incaricare il Governo di compiere un atteso e importante rivolgimento positivo delle norme che disciplinano lo svolgimento dell'attività di avvocato. Nello scorrere il testo di questa delega, non si possono ovviamente non notare delle parole che ricorrono molto frequentemente, quali libertà, indipendenza dell'avvocato, dignità, idoneità professionale. Ci si preoccupa quindi di garantire che la figura dell'avvocato mantenga all'interno dell'ordine professionale e della nostra comunità un ruolo assolutamente fondamentale, riconosciuto già dalla nostra Carta costituzionale, affinché questa professione possa svolgersi sempre e comunque nell'alveo di una serie di principi che ne sono stati il cardine sin dalla propria origine. Questo pur a fronte di trasformazioni che si susseguono con grande velocità e che vedono presentarsi tra gli strumenti di lavoro dei legali anche quell'intelligenza artificiale che certamente impatterà molto nel lavoro quotidiano e nei rapporti con i clienti e con la magistratura.

Come abbiamo potuto ascoltare dalle audizioni svolte alla Camera dei deputati, dove è stata approfondita con le rappresentanze dell'avvocatura la situazione dell'ordine professionale, vi è una questione di reddito che purtroppo colpisce nella sua dimensione le fasce più giovani degli avvocati, che sono quindi ritenute deboli. Il numero degli aspiranti avvocati nel corso degli ultimi anni è andato diminuendo. Vi è la necessità di tenere conto che le aggregazioni costituiscono spesso un elemento rafforzativo nello svolgimento dell'attività professionale e una condizione per garantire la specializzazione degli avvocati, che è un processo naturale che vede l'arricchimento in determinate materie dei nostri professionisti, che sempre più spesso hanno non tanto solo il piacere, ma la necessità di condividere queste attività con altri professionisti, condividendo degli spazi comuni.

La grande opportunità che noi diamo attraverso questa delega, che il Governo saprà certamente accogliere e sfruttare in senso positivo, è la possibilità di fruire di tutte quelle opzioni normative e codicistiche che vedono la grande varietà delle nostre soluzioni in campo societario rendersi disponibili anche per l'avvocatura.

I futuri decreti legislativi attuativi e correttivi, dai quali dipenderà la concreta realizzazione dei principi contenuti nella delega, prevedono dei punti che sono stati - come dicevo in apertura - condivisi in maniera molto forte dalle associazioni rappresentative della categoria e dal Consiglio nazionale forense. Anzitutto, si affronta la difficoltà di sostenere i giovani avvocati nelle fasi iniziali della carriera, un momento determinante per garantire la prosecuzione di questa attività. Vi è poi la garanzia che tali attività vengano svolte da avvocati anche in settori, come quello stragiudiziale, in cui troppo spesso le contiguità portano a confondere lo svolgimento delle funzioni professionali con le competenze di altre figure. Su questo punto vi è la ferma volontà di precisare con grande puntualità i limiti e i diritti che devono essere prerogativa esclusiva degli avvocati. A tal fine, si prevede addirittura la nullità degli accordi economici aventi ad oggetto attività di assistenza legale connesse all'esercizio di funzioni giurisdizionali, qualora siano svolte da soggetti non iscritti all'albo professionale.

Il rafforzamento del segreto professionale costituisce un punto assolutamente irrinunciabile della nostra attività. Dico "nostra", perché ho l'orgoglio di far parte di questa grande famiglia che è l'avvocatura. Accolgo pertanto con favore la previsione, nell'attuazione della delega, di precisi limiti alle naturali esigenze di rapporto con il mondo economico e finanziario. In qualunque situazione, deve sempre prevalere il rapporto tra la persona fisica dell'avvocato, che svolge questo ruolo all'interno di una società, e il proprio cliente.

Come è stato ricordato, la condizione portante di questa garanzia è il mantenimento dell'indipendenza e dell'autonomia dell'avvocato. Un altro elemento irrinunciabile è la specchiata, integerrima e puntuale osservanza delle regole deontologiche. L'apparato della deontologia non è una mera formalità, bensì un presidio etico e giuridico della funzione difensiva. L'avvocato non è un mero prestatore di servizi sul mercato, ma un soggetto necessario alla tutela dei diritti e alla realizzazione del giusto processo.

La salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'avvocato non è certamente un privilegio che noi riconosciamo alla categoria, ma una garanzia per l'assistito. Allo stesso modo, l'interesse al segreto non è il privilegio del professionista, ma rappresenta la libertà per colui che si rivolge al proprio difensore, sia che questi sia scelto con mandato fiduciario, sia che venga assegnato attraverso la nomina d'ufficio.

Ben vengano, quindi, tutti i rafforzamenti dei principi generali del ruolo dell'avvocato. Non possiamo non ricordare come questa figura professionale sia stata ricoperta, nelle alterne vicende della storia di questo Paese, da tantissime donne e da tantissimi uomini di spicco della nostra storia repubblicana.

A loro e anche a tutti gli altri professionisti, ma in particolare alla categoria degli avvocati, va quindi il riconoscimento per aver rafforzato la storia del nostro Paese, la robustezza dei nostri principi democratici e per aver contribuito alla stesura di tante delle modifiche normative, anche di rango costituzionale, che ci siamo spesso pregiati di approvare in queste Aule parlamentari.

Pertanto - e concludo - il nostro voto favorevole su questo testo è il riconoscimento di un meticoloso lavoro di ascolto e di condivisione, che questi parlamentari, soprattutto i membri delle Commissioni giustizia di Camera

e Senato, hanno svolto, in maniera assolutamente pregiata, con la partecipazione di tutti i colleghi, maggioranza e opposizione, e devo dire con la grande aspettativa di tanti giovani, donne e uomini, e anche meno giovani, avvocati, che da molto tempo chiedono un aggiornamento e una riforma di questa grande professione.

Il voto del Gruppo Lega sarà quindi favorevole. (*Applausi*).

SCALFAROTTO (*IV-CR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-CR*). Signora Presidente, prendo la parola per annunciare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Casa Riformista, in linea con il voto che abbiamo espresso alla Camera. È un voto favorevole, che definirò leale ma non silenzioso.

La nostra valutazione complessiva è positiva, soprattutto per la tempistica. Questa era una legge che si aspettava da molto tempo, in particolare perché le condizioni nelle quali lavorano gli avvocati, ma in genere le nostre libere professioni e non solo, si sono modificate moltissimo negli ultimi tempi. Basti pensare alla rivoluzione tecnologica alla quale stiamo assistendo: pensiamo al ruolo dell'intelligenza artificiale e, in genere, a come si sia trasformato il ruolo dell'avvocato. Prima la mia collega Dafne Musolino ha ricordato l'importanza, anche nel nostro tessuto sociale, della figura dell'avvocato indipendente, anche del piccolo avvocato, che conserva un rapporto forte con il proprio cliente, un rapporto molto personale, come fosse un sarto che produce un abito su misura per il proprio cliente.

Sappiamo però che, anche a livello internazionale, lo schema organizzativo che si sta facendo sempre più avanti è differente.

Questa è una legge delega estremamente ampia, anche difficile da commentare nel suo insieme, data proprio l'ampiezza della sua operatività. Quello che farò è provare a individuare alcune questioni che magari sono passate sotto silenzio, anche per dare un'idea degli aspetti che secondo noi avrebbero potuto essere migliorati e naturalmente per ricordare che forse lo strumento della delega non era proprio quello più adeguato. Io penso che per un compito così complesso e così importante avrebbe avuto senso che facessimo un dibattito parlamentare più ampio, più dettagliato e, soprattutto, che avessimo oggi delle risposte, che ovviamente le leggi delega non ci danno. Molto dipenderà dai decreti attuativi di questa legge, per cui su molte questioni sono definiti elementi di principio, che sono ovviamente condivisibili, ma la valutazione a valle potrebbe essere molto differente, a seconda delle soluzioni che saranno adottate punto per punto dal legislatore.

Parto da una questione, di cui parlava anche il senatore Potenti che è intervenuto prima di me, che è quella del segreto professionale. Il fatto che la legge sulla quale ci apprestiamo a votare preveda che sia rinforzato e rafforzato il segreto professionale nella sua inviolabilità e nella sua indisponibilità penso che sia un punto importante; però già qui abbiamo una nota dolente. Io voglio ricordare che, soltanto qualche settimana fa, gli avvocati hanno

proclamato cinque giorni di astensione dalle udienze per un caso, che si è verificato a Perugia, di intercettazioni di colloqui tra i difensori e i loro clienti.

Noi sappiamo che anche in questa legislatura avremmo in teoria rafforzato la tutela di queste conversazioni che dal mio punto di vista sono sacre. È sacro il diritto di difesa, è sacro in quel senso anche il ruolo dell'avvocato. È evidente che, se le conversazioni tra avvocato e imputato, suo cliente, vengono fatte oggetto di intercettazione, quel diritto di difesa di fatto si svuota. Quindi, se vogliamo difendere il segreto professionale, dobbiamo farlo non nei codici, ma dove la difesa si esercita.

Parlavo prima della forma societaria e della complessità: quello che a me viene da dire è che mi pare che questa legge delega resti un po' in mezzo al guado. Prima dell'intervento della collega Musolino, parlavo della figura dell'avvocato singolo, dicevo anche che il mondo sembra andare in un'altra direzione. Allora, se da un lato condivido l'appello che la mia collega faceva di salvaguardia e tutela di quella figura professionale sartoriale che sta sparando, mi viene da dire che la soluzione che la legge delega individua per quelle che sono le società in cui possono esercitarsi gli avvocati mi sembra un po' una via di mezzo. Capisco che si voglia tutelare la figura dell'avvocato, però penso anche che se decidiamo di utilizzare la forma societaria, addirittura quella di società non solo cooperative, ma anche di capitali, se vogliamo farlo, dobbiamo farlo. Non è molto facile capire come cerchiamo di attrarre capitali per organizzare questi grandi studi, anche attraverso delle economie di scala e la possibilità di far leva sulla massa e sulla grandezza, anche sulle reti, magari internazionali (spesso questi studi hanno una presenza quasi come delle multinazionali). Ebbene, diventa difficile entrare in quel meccanismo se si stabilisce che i due terzi del capitale debbano essere degli avvocati, così il diritto di voto e la partecipazione agli utili dei non avvocati non può andare oltre il terzo, allora non lo facciamo. Penso cioè che non si possa restare a metà, perché altrimenti, se ammettiamo una forma di capitalismo (lasciatemela definire così) ed entriamo nell'ottica del grande studio internazionale, o siamo competitivi con la legislazione di altri Paesi, oppure stiamo facendo finta. Allora diciamo che non ci piacciono, diciamo che assolutamente non le vogliamo, perché così dubito che possano andare avanti. Così come voglio dire che questa idea che il piccolo studio sia garanzia di indipendenza, mentre il grande studio non lo sia, è una presa di posizione che va dimostrata, perché poi esistono piccoli studi che non ce la fanno e magari hanno un solo cliente in assoluto e grandi studi che proprio per questo sono più liberi e possono farcela. (*Applausi*). Quindi, mi pare una scelta un po' a metà che non ha molto senso.

Un'altra norma che mi ha colpito è quella relativa agli atti che, a pena di nullità o annullabilità, possono essere fatti solo dall'avvocato. Ora capisco che spesso è importantissimo avere il diritto di difesa, però impedire a un cittadino di fare un atto è un passo complesso. Quando ci saranno i decreti delegati, bisognerà spiegare sempre molto bene se questa è una protezione del cittadino, al quale si assicura di avere l'avvocato, o una protezione del reddito dall'avvocato, perché si impedisce al cittadino di farsi l'atto da solo. Questo verifichiamolo con grande attenzione.

Un'altra cosa che voglio dire è che si parla di monocommittenza, nel riconoscimento che molti giovani avvocati di fatto sembrano liberi e sembrano autonomi, ma liberi e autonomi non sono. Allora, se facessero un altro mestiere, questo lo diremmo a chiare lettere e garantiremmo anche loro dei diritti. Qui si parla, per esempio, di rispetto delle norme europee: tanto di cappello, però anche qui mi pare - e il numero di emendamenti che sono stati presentati, anche dalle altre forze di opposizione, lo fanno capire - che questo è un terreno nel quale il giudizio va sospeso, perché non sappiamo come i decreti delegati andranno a operare.

Dico l'ultima cosa dato che il tempo che mi è rimasto, un minuto e mezzo, glielo voglio dedicare.

Inopinatamente, mentre il Parlamento discuteva dell'ordinamento della professione forense, un dato fondamentale, cioè come si diventa avvocati, è stato espropriato, è stato espunto da questo provvedimento, inspiegabilmente, e introdotto in un decreto-legge con una norma assurda. Si è deciso, cioè, di rendere l'esame di avvocato più complicato per una sessione di esami che si terrà tra pochi mesi e, quindi, rispetto a ragazzi laureati in giurisprudenza che hanno svolto il tirocinio e che stavano già studiando. Per me, in genere, quando lo Stato cambia le carte in tavola rispetto ai suoi cittadini durante la partita, è sempre una pratica da censurare, perché tocca il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato. Non voglio dire che con la norma del decreto-legge si torna a penna e calamaio, per cui non si può fare il concorso utilizzando strumenti informatici, ovviamente non collegati a Internet, ma, insomma, si torna all'anteguerra.

La mia sensazione è che, anche in questo caso, come in molti casi, quando si parla di ordini professionali, non si capisce mai se le barriere all'ingresso siano fatte per selezionare i più bravi e capaci o non siano soltanto il modo di proteggere rendite di posizione di chi già svolge una professione e diventa colui che apre e chiude la porta. Ovviamente, più la porta è chiusa, più quella rendita di posizione è protetta. Pertanto, nei decreti delegati speriamo di vedere anche un'apertura, la possibilità che la professione diventi aperta e che sia anche il mercato, più che i vecchi avvocati, a stabilire se un giovane avvocato è o no capace. *(Applausi)*.

#### **Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,41)**

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento. Si tratta di una riforma attesa da tempo dall'avvocatura e più volte sollecitata dai congressi forensi. Per questo, riteniamo positivo che il Parlamento abbia finalmente avviato questo percorso. Resta, però, un elemento di criticità forte. Ancora una volta, si tratta di una legge delega e sarà quindi necessario attendere i decreti legislativi per verificarne la corretta attuazione. Sarà fondamentale che il Parlamento possa

esercitare pienamente il proprio diritto e il proprio ruolo anche nella fase successiva.

In prima lettura alla Camera sono stati accolti alcuni emendamenti ai quali tenevamo: in particolare, la riduzione della durata delle scuole forensi da diciotto a dodici mesi, che elimina un irragionevole disallineamento con il tirocinio e riduce anche i costi per i praticanti; la gratuità delle scuole forensi sotto una determinata soglia ISEE, per evitare che le condizioni economiche diventino un ostacolo all'accesso alla professione, e l'estensione del semestre anticipato e del tirocinio anche agli studenti fuori corso, superando una disparità che spesso penalizzava chi aveva alle spalle difficoltà economiche, lavorative e personali.

Naturalmente, restano aperte alcune questioni sulle quali continueremo a insistere, quali una maggiore uniformità nella modalità di svolgimento dell'esame di Stato, regole certe sull'utilizzo dei codici annotati e una rappresentanza più equilibrata all'interno del Consiglio nazionale forense.

Questa riforma rappresenta un passo in avanti, ma da sola non basta per rendere nuovamente attrattiva la professione forense, che continua a soffrire problemi strutturali legati ai redditi, ai tempi della giustizia, alle prospettive dei giovani avvocati. Ad ogni modo, pur nella consapevolezza che il lavoro non è concluso, annuncio il voto favorevole di Alleanza Verdi Sinistra. (*Applausi*).

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, come già detto anche dagli altri colleghi, la riforma dell'ordinamento forense è un provvedimento non solo atteso dalle categorie, ma anche necessario e - io credo - costruito con un impianto tecnico solido. Si tratta di una delega che intende rafforzare il ruolo dell'avvocato nel sistema democratico, modernizzare l'esercizio della professione, tutelare gli assistiti, rendere più efficiente l'intero sistema della giurisdizione.

Vi è, quindi, un evidente rafforzamento del ruolo costituzionale dell'avvocato, che emerge dalle disposizioni di delega. Innanzitutto, si pongono al centro la libertà e l'indipendenza del professionista, riconoscendone il ruolo essenziale per la tutela dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia.

Si tratta di un passaggio politico importante anche laddove ripristina il giuramento, restituendo solennità all'ingresso nella professione, e laddove rafforza il segreto professionale che - come è già stato detto - è un tema fondamentale, irrinunciabile, che viene definito inviolabile e indisponibile. L'auspicio è che questo accada anche nei fatti e che quindi, da questo punto di vista, la difesa venga davvero garantita a tutti i cittadini e a tutti i legali che se ne occupano.

È inoltre riaffermata la dignità sociale della funzione difensiva. Riaffermare l'indipendenza dell'avvocatura significa rafforzare la credibilità dell'intero sistema giudiziario, in tempi in cui la fiducia dei cittadini nelle

istituzioni è fragile. Viene fatta chiarezza sulle attività riservate alla professione forense ed evidenziato un chiaro contrasto all'abusivismo.

Bisogna inoltre ricordare che la riforma definisce con precisione le attività riservate agli avvocati, che sono *in primis* l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio. Va poi ricordato che hanno compiti di negoziazione assistita, di mediazione obbligatoria e ci sono le attività di consulenza e di assistenza stragiudiziale, continuativa e organizzata. Siccome i cittadini devono poter contare su professionisti qualificati, nel testo si evidenzia la nullità delle pattuizioni a favore di soggetti non iscritti all'albo, come tutela per la professione, riconoscendo un perimetro chiaro e non aggirabile. Inoltre, la riforma interviene con decisione sul tema cruciale del compenso professionale.

Ci sono sicuramente tre elementi innovativi: innanzitutto i parametri ministeriali, che vengono aggiornati ogni due anni, poi la piena integrazione della disciplina dell'equo compenso e inoltre la solidarietà nel pagamento dei compensi tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali. Sono misure che rafforzano la sostenibilità economica della professione e contrastano le pratiche scorrette che negli anni hanno penalizzato soprattutto i giovani avvocati e chi opera nei territori più fragili.

La riforma, inoltre, disciplina in modo organico l'esercizio collettivo della professione, quindi le associazioni, le reti e le società tra avvocati. Nelle società di capitali – anche questo tema è già stato affrontato con una certa cautela – la maggioranza dell'organo di gestione deve essere composta da avvocati; i soci professionisti devono detenere almeno due terzi del capitale e chiaramente anche dei diritti di voto. Si tratta di una scelta equilibrata, in quanto apre alla modernizzazione organizzativa, ma preserva l'autonomia intellettuale del professionista e impedisce possibili derive mercantilistiche che non auspichiamo e che non vogliamo.

Il percorso di accesso viene profondamente riformato e diventa più serio, più selettivo, più moderno, con un tirocinio di diciotto mesi, di cui dodici con frequenza obbligatoria delle scuole forensi, con la previsione di due prove scritte (un parere motivato e un atto giudiziario) e una prova orale basata su casi pratici e deontologia, con la previsione di avere una formazione continua, annuale e con sanzioni per gli inadempienti. Tutto questo a garanzia dei cittadini. Insomma, si va verso un innalzamento della qualità professionale. È un investimento sulla competenza, sulla preparazione e sulla maggior tutela degli assistiti.

Un altro punto da evidenziare è l'intervento sulla *governance* più trasparente degli ordini e del Consiglio nazionale forense. Poi ci sono importanti innovazioni nel sistema disciplinare, che diventa più efficiente e più garantista. Si introduce un equilibrio corretto tra tutela dell'iscritto e tutela dell'interesse pubblico.

Insomma, siamo davanti a una riforma che non è solo per gli avvocati – questo è stato chiaro fin dall'inizio – ma è soprattutto a favore della giustizia per i cittadini e per la qualità della democrazia, di cui la giustizia è una parte fondamentale. Si rafforzano, infatti, l'indipendenza della difesa e la tutela degli assistiti; si modernizza l'organizzazione della professione; si garantisce la

trasparenza e la qualità della *governance* degli organi della professione; si innalza il livello della formazione.

Forza Italia, quindi, voterà a favore di una riforma che guarda avanti, che mette ordine e restituisce dignità e responsabilità. (*Applausi*).

LOPREIATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento che stiamo per licenziare è sicuramente molto atteso dall'avvocatura tutta, che ha lavorato davvero tanto in occasione di tutti i tavoli che hanno avuto luogo, che hanno visto la partecipazione di figure sia istituzionali che associative, per poi addivenire a una riforma che il Governo ha deciso di adottare tramite una legge delega: questo è il *modus operandi* che si è scelto per questa legge professionale, prendendo e utilizzando questo Parlamento solo in maniera marginale, svilendone l'attività e il contributo che possono dare tutti i parlamentari. E sarebbe stato bene avere un maggior confronto parlamentare, com'è stato fatto oltretutto anche per gli altri ordini professionali. Se è pur vero che questa riforma è stata partorita da quei tavoli da me poc'anzi citati, sicuramente in Commissione ci sono state evidenziate alcune criticità, sulla scorta delle quali è stata fatta una corposissima attività emendativa, che non è stata accolta, perché si è deciso che fosse il Governo a dover portare avanti il tutto. Sappiamo benissimo che è un Governo che non mi dà estrema fiducia in questo senso, se teniamo conto del fatto che già il decreto sicurezza istigava gli avvocati a un patrocinio infedele nei confronti dei migranti loro assistiti.

Se quindi dobbiamo dare la legge professionale in mano a questo Governo, svilendo il Parlamento, trovo ciò non condivisibile. Anche per questo motivo all'articolo 1 il MoVimento 5 Stelle aveva presentato un emendamento *ad hoc*, per far sì che comunque, anche se il Governo avesse avuto intenzione di discostarsi dai suggerimenti dati dal Parlamento - perché di questo stiamo parlando - comunque ci sarebbe stata la possibilità di una seconda lettura del Parlamento stesso. Ma nemmeno questa richiesta è stata accolta.

Mi dispiace moltissimo perché - come dicevo prima - questa legge professionale appunto è molto attesa dall'avvocatura, in quanto quella pregressa è datata al 2012 (parliamo della legge n. 247). Quindi si sperava che finalmente si affacciasse una legge professionale per un'avvocatura in evoluzione, che sicuramente dal 2012 ad oggi è estremamente cambiata. E invece nulla di tutto questo: non si parla di tecnologia, né, se non in maniera molto timida, delle nuove generazioni; anzi, per quello che ha detto prima anche il senatore Scalfarotto, addirittura si mettono in difficoltà le giovani generazioni; non si parla, per esempio, d'intelligenza artificiale. Mi direte: va bene, ma non dev'essere inserita in una legge professionale; sì, ma quantomeno dare un perimetro sicuramente serviva.

Questo mi spaventa anche perché ho fatto una ricerca, di cui ora vi cito i numeri e i risultati. Pensate solo che negli ultimi cinque anni l'avvocatura italiana ha perso oltre 16.000 unità. Il saldo tra le nuove iscrizioni e le

cancellazioni è negativo. Le cancellazioni colpiscono prevalentemente le donne: nel 2024 oltre 2.100 avvocate hanno smesso di esercitare, e lo sottolineo. Le cause - ahimè - le conosciamo benissimo, perché la libera professionista donna ha molteplici cose da fare oltre alla professione e, nel momento in cui non la tuteliamo, chiaramente ha ulteriori difficoltà sulle quali si fa anche un po' di gioco all'interno degli studi legali stessi, approfittandosene.

Parlando sempre di numeri, vi è stata la diminuzione dei praticanti, perché nel 2024 si è registrato un calo del 9 per cento; l'età media degli iscritti è 49 anni, per cui ci avviamo verso un'avvocatura formata da anziani; diminuiscono anche gli iscritti alla facoltà di giurisprudenza, con oltre 10.000 iscritti in meno.

Ora, tenuto conto di tutti questi numeri, in Commissione giustizia ci saremmo dovuti allarmare e, quindi, fare una legge professionale che tutelasse le nuove generazioni, la donna e anche le nuove forme di esercitare la professione, ma invece no.

Le novità quali sono state? La più importante è la questione del mandato: si parla di terzo mandato, oltretutto consecutivo.

E su questo non si sono fatti passi in avanti; se possibile, c'è stato un consolidamento dello *status quo*, o addirittura, si sono fatti passi indietro. Ricordo che un consolidato orientamento giurisprudenziale aveva stabilito la legittimità del tetto massimo dei mandati, ma qui, come al solito, si entra a gamba tesa e si fa un cambiamento radicale. Non è poi nemmeno chiara la disciplina transitoria e si è vaghi su quello che succederà agli attuali organi istituzionali. Se si applicherà automaticamente e quindi vedremo subito un terzo mandato o se si slitta, non è dato saperlo. A me dispiace perché a tale proposito molti auditi avevano ben precisato quali erano le criticità non solo sulla questione dei mandati, ma anche sull'assenza della normativa transitoria. Così sono espresse sia l'Associazione nazionale forense che il Movimento forense, ma questo Governo è stato sordo non solo all'attività parlamentare dell'opposizione, ma anche a figure istituzionali importantissime e rilevanti venute in audizione in Commissione.

Altre novità le ho già citate negli interventi sugli emendamenti, poiché mi sembrava più giusto intervenire in quella sede per evidenziare le varie criticità. L'altra novità, dopo la questione mandato, è quella della monocommittenza. Su questo il MoVimento 5 Stelle è estremamente presente e ha svolto una seria attività emendativa, sia perché oggi ne ha avuto l'occasione, sia perché è un qualcosa che porta avanti in tutti i consessi da tempo. Abbiamo quindi l'occasione finalmente per parlare della nuova realtà consolidata della monocommittenza. Parliamo di avvocati - generalmente sono giovani avvocati o donne - che hanno come cliente soltanto un assistito. Generalmente, quindi, i nuovi praticanti che non hanno ancora lo zoccolo duro di una clientela corposa che possa renderli autonomi si rifanno a un avvocato che invece ha un ampio contenzioso, chiaramente avendo come riferimento solo ed esclusivamente quell'avvocato. Se non tuteliamo questa figura con una forma scritta del contratto, precisando le possibilità di recesso, quando si parla di malattia dell'avvocato in monocommittenza oppure di gravidanza, vuol dire che dalla sera alla mattina chi si è avvalso dell'avvocato in monocommittenza

potrebbe tranquillamente metterlo alla porta senza che costui, che potrebbe avere una famiglia alle spalle, possa godere di una tutela.

Parliamo poi in particolar modo dei compensi che vengono riconosciuti a questi avvocati. Non solo teoricamente dovrebbe essere previsto in forma scritta, ma generalmente si parla solo di un rimborso spese o di emolumenti estremamente contenuti. Se un fedelissimo si rende disponibile a dare la propria prestazione, anche perché forse ritiene che questa gestione del contenzioso collimi di più con la sua modalità di vita, ben venga. Ma è pur vero che, dando tutta la sua esperienza ad un solo avvocato - il cosiddetto *dominus*, una definizione che non apprezzo tantissimo, ma così viene definito - è pur vero che comunque ha assolutamente diritto di essere tutelato.

Vi è un'altra questione, che mi preoccupa e che ho menzionato anche in precedenza, in sede di illustrazione degli emendamenti: la possibilità dell'associazione tra le società di avvocati, professionisti e non. Ho già richiamato la decisione di ieri della Corte costituzionale, ossia la sentenza n. 138 del 2026, che non ha escluso la fondatezza dei rilievi fatti dalla Unione nazionale delle camere civili sulla legittimità dell'articolo 4-*bis* della legge n. 247 del 2012, sulla partecipazione dei soci non avvocati e non professionisti nella società di avvocati. Pensate al caso di una società di avvocati con un socio di capitale legato per esempio a gruppi malavitosi: anche se ha soltanto l'uno per cento, questo socio avrà la possibilità di incidere sugli avvocati della società, venendo meno un concetto basilare della libera professione, ossia l'autonomia e l'indipendenza della stessa.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Vorrei assolutamente evidenziare altre criticità, ma purtroppo i tempi stringono.

Però mi permetta di dire, con riferimento alle questioni dell'incompatibilità della professione forense, che è stato stilato un elenco in cui addirittura – udite, udite – scopriamo che l'attività degli avvocati è compatibile persino con quella dei maestri di sci, e ne siamo contentissimi. Non sarebbe stato meglio, invece, affermare il principio generale della compatibilità dell'attività di avvocato, escludendo tassativamente solo i casi in cui sussiste un reale conflitto di interessi? Sarebbe stato molto più semplice indicare un criterio, anziché procedere, chissà per quale motivo, con l'ennesimo elenco.

Signor Presidente, vado a concludere questo mio intervento. Sono un po' amareggiata perché, anziché parlare ai grandi studi o ai grandi professionisti che ricoprono importanti cariche, io vorrei rivolgermi a quei colleghi che la mattina si svegliano presto per andare in udienza; a quei colleghi che tornano repentinamente in studio per incontrare i clienti; a quei colleghi che redigono gli atti fino a sera tardi; a quei colleghi che, per rispettare le scadenze del lunedì, tentano di effettuare un deposito telematico il sabato o la domenica, scontrandosi con un sistema telematico che spesso non funziona e vivendo con l'ansia del deposito.

È per questo motivo, Presidente, che – rammaricandoci profondamente per quella che consideriamo un'occasione persa – il MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto di astensione sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, noi - così come abbiamo già fatto alla Camera dei deputati - voteremo a favore di questo disegno di legge. Lo facciamo guardando alla necessità di regole nuove e aggiornate, lungamente attese a distanza di quattordici anni dagli ultimi interventi, e soprattutto guardando al grande lavoro svolto dall'avvocatura associata nella proposizione dei temi e dei punti degli articolati.

Diversi sono gli elementi positivi, emersi anche grazie all'accoglimento alla Camera di alcuni emendamenti presentati dal Partito Democratico. Chiaramente ci troviamo in un mondo che cambia e anche la professione non può assolutamente rimanere legata a modelli ottocenteschi; valutiamo quindi positivamente l'eliminazione di alcune incompatibilità sulla partecipazione alla *governance* societaria, poiché ciò significa mettere al servizio della collettività competenze importanti. Consideriamo un buon inizio l'aver affrontato il tema della monocommittenza, seppure sarebbe stato necessario precisare meglio e affrontare direttamente i nodi. Bene anche il tema della formazione continua: per difendere l'autonomia e la libertà di questa professione – e anche noi torneremo sul perché esse siano così importanti – è fondamentale una formazione continua, che andrebbe però anche adeguatamente finanziata. Giusto, infine, rivedere la questione dell'accesso alla professione.

Tuttavia, registriamo una serie di criticità. Come dicevo, sulla monocommittenza si poteva e si doveva fare di più. Sul compenso dei tirocinanti, inoltre, non è stato sciolto il nodo della distinzione tra compenso e rimborso. Noi siamo da sempre favorevoli a rafforzare la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione giudiziaria, come abbiamo ribadito attraverso i nostri emendamenti.

Vi è poi una criticità di metodo, che evidenzia un'apparente contraddizione: da un lato, discipliniamo questa materia con una legge delega, concedendo ampi spazi e prendendoci del tempo; dall'altro, interveniamo sulla stessa identica materia con un decreto-legge, come è stato opportunamente ricordato dal collega Bazoli. Sembrerebbe una contraddizione, ma in realtà non si tratta di una vera contraddizione, poiché entrambe le scelte rispondono alla medesima impostazione di fondo, secondo cui il Parlamento è visto come l'intendenza che seguirà. Tutto è rimesso nelle mani del Governo e il Parlamento si deve semplicemente adeguare. Del resto, sappiamo bene quale sia lo spazio reale che viene lasciato all'esame delle Commissioni e di quest'Aula anche in sede di parere sui decreti attuativi.

Invece sarebbe stato utile, perché il contributo dell'avvocatura è stato molto importante, ma sarebbe stato necessario affrontare, discutere e valutare, perché l'avvocatura è anche variegata e nelle audizioni i suoi rappresentanti hanno proposto varie questioni che sono rimaste irrisolte.

Naturalmente va bene la riserva di competenza su alcuni punti. Infatti, in questa società che cambia, l'accesso ai diritti è sempre più vincolato alla

possibilità di conoscere e di saper leggere. Purtroppo non c'è intelligenza artificiale che tenga nella consultazione di una materia così tecnica. Se non c'è un adeguato filtro, un adeguato ruolo di un professionista, in realtà c'è una grandissima asimmetria nell'accesso ai diritti.

Vorrei poi trattare un punto d'interesse che è già stato menzionato. Anche in questo caso, si tratta di un'occasione mancata: se fosse stata una legge non delega, avremmo avuto la possibilità di discutere, per esempio, una serie di aspetti, che sono stati toccati dalla Corte costituzionale nella sentenza appena pubblicata, di grandissimo rilievo sulla questione della libertà e dell'autonomia dall'avvocatura. La Corte non solo li fa presente, ma dice esplicitamente che il disegno di legge di delega per la riforma dell'ordinamento forense ad oggi non ha recepito quelle previsioni che garantiscono il segreto professionale, gli obblighi informativi relativi alla presenza del socio non professionista e, naturalmente, la questione importantissima dei conflitti di interesse. Rischiamo, altrimenti che l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato rimangano solo enunciate e soltanto in parte realmente tutelate. Da questo punto di vista - secondo noi - è un'occasione persa.

Tuttavia una serie di questioni affrontata in questa legge delega era assolutamente non rinviabile e questo motiva il nostro voto favorevole.

Vorrei aggiungere ancora alcune riflessioni. Bene che sia stato dato ascolto all'avvocatura associata, in un dialogo con la società e con chi la rappresenta; malissimo che, invece, non si sia dato spazio al Parlamento. C'è però un punto che coinvolge il fatto che non è stato dato spazio al Parlamento: questa maggioranza si ritiene totalmente assorbita nel Governo. Lasciamo perdere l'opposizione, ma anche i colleghi che sono stati - vivaddio - eletti sono totalmente inghiottiti dall'attività di Governo.

Cosa manca in questa legge delega? Manca una visione. Sulla giustizia manca una visione, manca una progettualità complessiva che coinvolge il ruolo dell'avvocatura e lo rende effettivo, come garante dei diritti di tutti noi, che è il principale ruolo costituzionale e sociale che l'avvocatura ha. Parliamo di crisi dell'avvocatura, ma non è un tema squisitamente solo di mercato, sganciato da tutto il resto. Sulla giustizia infatti non c'è quasi niente che funzioni. E questo mancato funzionamento è stato trascinato nel dibattito sul referendum, quando notoriamente si trattava di altro. Abbiamo un processo telematico per cui, soprattutto nel penale, bisogna farsi il segno della croce prima di provare a depositare un atto, e poi ci si arrangia come si può in ogni tribunale, perché vengono emessi ordinanze e provvedimenti che sono un continuo rinvio. Sul personale delle cancellerie non c'è niente che effettivamente sia in funzione e tangibile in termini di risorse date per ovviare alle gravi mancanze e per la continua non progressione di carriera interna. Stiamo vedendo una parvenza di stabilizzazione degli addetti all'ufficio del processo, ma - e lo vedremo perché c'è l'emendamento nel decreto giustizia e immigrazione che grida vendetta - si stabilizzano senza troppe garanzie a spese del comparto della cancelleria e, infatti, si dice che magari possono anche fare il lavoro dei cancellieri.

Questo è un tema importantissimo che riguarda le famose nozze coi fichi secchi, facendo delle scelte un po' sotterranee. Quando parlo di mancanza di visione mi riferisco esattamente a questo. Quando abbiamo scritto

insieme, al 90 per cento, la riforma Cartabia, abbiamo molto investito sugli addetti dell'ufficio del processo come elemento di innovazione. La giustizia ha bisogno di innovazioni che funzionino e che siano continuamente monitorate e verificate.

Ancora, sul tema della crisi dell'avvocatura, ci poniamo il tema di quale sia il compito di queste professioni intellettuali nel mondo moderno, che compito abbiano e come si faccia a dare loro un ruolo che sia utile; e non perché bisogna far fare qualcosa agli avvocati, ovviamente, ma perché sono tantissimi gli avvocati a disposizione, una forza di lavoro intellettuale di cui la società avrebbe molto bisogno e che invece non ci si occupa di far funzionare. In passato questo tema ce lo siamo posto: per esempio, nelle passate legislature, quando si è parlato di negoziazione assistita e di altro, si è cominciato a immaginare - eravamo in un mondo precedente a questo - al mondo che cambiava e a un ruolo dell'avvocatura nella tutela dei diritti e anche nel supporto ad affrontare la grande mole di questioni portate in ambito giudiziario e la tutela della difesa in senso ampio.

Allora, che non ci sia una visione e che ci siano delle contraddizioni non risolte e non ci si occupi del tema, è per esempio dimostrato dal fatto che questa maggioranza e questo Governo hanno fatto scelte molto precise sulla non garanzia della difesa dei non abbienti e ciò significa non garantire il diritto di difesa. Ieri ho ascoltato la dotta esposizione storica del collega Rastrelli sulla storia - ho apprezzato ovviamente - delle garanzie e del diritto alla difesa di tutti. Tuttavia, i riscontri sono assolutamente negativi, perché c'è una demolizione del diritto di difesa per tutti e c'è il criterio che anche su questo principio "dipende": dipende da dove sei nato, dipende da che risorse hai, dipende se sei un fragile o non sei un fragile e sei hai altri tipi di tutele.

Allora, concludendo, la questione della storia dell'avvocatura e della tutela della sua autonomia, libertà e della sua formazione e preparazione al ruolo è la tutela dello Stato di diritto, che oggi come non mai viene costantemente non minacciato, che già sarebbe tanto, ma costantemente attaccato, sabotato e aggredito in questo Paese e fuori da questo Paese. (*Applausi*).

CAMPIONE (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPIONE (*FdI*). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questa riforma molto attesa va ben oltre la semplice riorganizzazione di una professione: significa riaffermare un principio fondamentale del nostro ordinamento. Non c'è uno Stato di diritto senza un'avvocatura libera, indipendente e soprattutto, autorevole. L'avvocato non è soltanto il difensore di una parte: è il garante del diritto alla difesa consacrato dall'articolo 24 della Costituzione, secondo il quale il diritto alla difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Ogni giorno migliaia di avvocati rappresentano il primo presidio di legalità per i cittadini, per le imprese e per le famiglie. *Advocatus*, ovvero chiamato, chiamato da colui che chiede di far valere i propri diritti davanti a un magistrato che dovrà giudicarlo, anche quando ciò significa difendere

posizioni difficili o impopolari. L'avvocato tutela non soltanto il suo assistito, ma anche l'intera collettività. Per questo ritengo molto significativo che questa delega ponga al centro la dignità della professione forense e ne riaffermi il valore istituzionale.

Nel testo vengono valorizzati principi che sono sempre stati patrimonio dell'avvocatura italiana: libertà, indipendenza, autonomia, segreto professionale, dovere di aggiornare le proprie conoscenze attraverso la formazione continua e, soprattutto, responsabilità personale nei confronti del proprio assistito. Non sono privilegi corporativi: sono garanzie nell'interesse dei cittadini. Solo un avvocato veramente libero da condizionamenti può difendere efficacemente chi si affida alla sua competenza.

Nella delega al Governo si è scelto di restituire valore anche agli aspetti formali e simbolici della professione, perché - come insegnava Natalino Irti, indimenticabile professore di diritto della Sapienza di Roma, scomparso qualche settimana fa - la forma è sempre sostanza. Quindi, viene restituito il giuramento che sancisce la responsabilità etica prima ancora che tecnica dell'avvocato nei confronti del proprio assistito.

Ancora: recupero di valori immutabili nel tempo, ma, allo stesso tempo, anche investimento sul futuro, specializzazione, qualità della formazione, trasparenza e correttezza nei rapporti con l'assistito. Non meno importanti sono la tutela del decoro professionale e la valorizzazione degli ordini professionali e del Consiglio nazionale forense, chiamati a garantire disciplina e uniformità nell'esercizio della professione.

Questa riforma chiama gli avvocati a una maggiore responsabilità e a maggiori doveri, perché è giusto che chi esercita una funzione così alta senta tutta la gravità del compito che deve assolvere. Essa, però, chiede anche all'avvocato di essere il primo a credere nella giustizia, perché - come dice Calamandrei - per trovare giustizia bisogna esserle fedele. Essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi crede.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,17, è ripresa alle ore 15,36*).

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**  
**(1826) *Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 15,36)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1826, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Fazzone e Minasi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Minasi.

MINASI, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, che si compone di due articoli, differisce il termine per l'esercizio da parte del Governo della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale recata dal codice della strada e conferita dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024. Come è noto, tale legge ha apportato numerose modifiche al codice della strada, in materie quali, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, l'abbandono di animali, l'uso del dispositivo alcolock, la sospensione della patente, l'attività formativa nelle scuole, le limitazioni per i neopatentati, l'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico ed altro. Essa ha poi previsto, in conclusione, la suddetta delega, da esercitare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, prevedeva che la delega dovesse essere esercitata entro diciotto mesi invece che entro dodici. Durante l'esame in sede referente presso l'8ª Commissione è stato tuttavia approvato un emendamento che ha ulteriormente esteso tale termine, prevedendo che la delega sia esercitata entro ventidue mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 177 del 2024.

La lettera in esame prevede inoltre che l'attuazione possa avvenire anche mediante la redazione di un nuovo codice della strada.

La lettera b) estende da sessanta a novanta giorni, a decorrere dalla data di trasmissione dello schema, il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari.

La lettera c) estende da centoventi a centocinquanta giorni lo scorrimento del termine per l'esercizio della delega, qualora il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari scada nei quaranta giorni che precedono il nuovo termine per l'esercizio della delega o successivamente.

L'articolo 2 prevede che il disegno di legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signora Presidente, colleghi, ritengo che quando si parla del tema della sicurezza facciamo sempre i conti con un dovere comune, perché proteggere la vita delle persone è garantire che ogni cittadino possa muoversi in condizioni di sicurezza. Su questo terreno, colleghi, non dovrebbero esistere schieramenti, né convenienze di parte. La sicurezza non è un argomento da piegare alla convenienza politica: è un bene pubblico che richiede responsabilità condivisa, poiché dietro a ogni incidente evitato c'è una vita risparmiata, una famiglia che non deve affrontare un dolore. (*Applausi*). Ogni vita umana si misura con la responsabilità delle scelte che facciamo, anche in termini di viabilità.

Per questo, quando discutiamo di norme che riguardano la sicurezza stradale, dobbiamo farlo con serietà, con rispetto e con la consapevolezza che non stiamo difendendo una posizione politica, ma un principio di civiltà. Le istituzioni hanno il compito di rendere più sicure le strade e soprattutto di non complicare il lavoro di chi prova a farlo. Però noi negli ultimi anni, Presidente, siamo stati abituati ad un approccio, da parte di questo Governo, che ha sempre privilegiato la comunicazione rispetto ai risultati. Le scelte compiute da questo Governo non hanno prodotto miglioramenti tangibili e, in alcuni casi, hanno generato ostacoli che sono ricaduti inevitabilmente e direttamente sui cittadini. È un dato, tra l'altro, che emerge con chiarezza: mentre si parlava di sicurezza, si rendevano più costosi i percorsi per ottenere la patente e, allo stesso tempo, si indebolivano gli strumenti che davvero incidono sulla riduzione degli incidenti.

Mi riferisco, signora Presidente, alla gestione della mobilità urbana (questo è un esempio evidente): le amministrazioni locali, che conoscono meglio di chiunque altro le esigenze dei territori, si sono viste imporre vincoli e procedure che complicano l'introduzione delle aree a velocità limitata, per esempio. Eppure i dati sono inequivocabili: ridurre la velocità nelle zone più trafficate diminuisce in modo drastico il numero e la gravità degli incidenti. Questa, Presidente, non è un'opinione, ma un fatto riconosciuto da tutte le associazioni che si sono occupate e si occupano di sicurezza stradale e che tra l'altro spesso abbiamo ascoltato in questa stessa sede.

A tal proposito, riporto un articolo apparso due giorni fa su «Il Sole 24 Ore» del lunedì, che apriva proprio sugli omicidi stradali. All'interno dell'articolo si scriveva che il reato di omicidio stradale non riduce le vittime (denunce stabili dal 2016). A dieci anni dall'entrata in vigore del reato di omicidio stradale, il numero delle denunce per questo tipo di delitto è rimasto pressoché costante. I dati forniti dalla pubblica sicurezza a «Il Sole 24 Ore» hanno permesso di generare un *report* e quindi di valutare gli effetti della norma. Il nuovo articolo 589-bis del codice penale non sembra aver dato un sostanziale contributo alla sicurezza stradale. È evidente quello che si dirà poi nell'articolo, cioè il fatto che il numero delle vittime degli incidenti stradali, dopo un'impennata nel 2016 e nel 2017, ha visto una riduzione evidente nel 2019 e nel biennio pandemico del 2020-2021, per poi tornare a crescere nel 2022 e nel 2023, assestandosi nel 2024 a 3.030 morti (più di otto decessi al giorno), che ci pongono ad un tasso di mortalità pari a 51,4 decessi per milione di abitanti, rispetto a una media europea del 44,8 per cento. Anche in questo caso ci posizioniamo al diciannovesimo posto nella graduatoria europea.

Tuttavia la cosa importante è che domani, giovedì, usciranno i nuovi dati dell'Istat e dell'Automobile club d'Italia (ACI) sugli incidenti stradali del 2025. Il dato fondamentale è che si aspetta una diminuzione di questi reati, proprio perché si sono introdotte le zone “a velocità 30” in molte città, dove si registra il 70 per cento degli incidenti con lesioni, ma non diminuisce l'incidentalità. Pertanto, il punto diventa questo ed è fondamentale, signora Presidente: laddove si pongono ostacoli all'imposizione del limite di velocità a 30 chilometri orari all'interno dei Comuni non si fa altro che ritardare interventi che salvano la vita; ciò significa rallentare il lavoro dei sindaci che, con lungimiranza, cercano di rendere più sicure le strade dei loro Comuni. Ogni ostacolo burocratico non è un dettaglio, ma è tempo sottratto alla prevenzione, è un rischio che rimane sulle spalle dei cittadini.

La decisione che ci accingiamo a prendere oggi riguarda un'estensione dei tempi necessari per completare la revisione del codice della strada. Ricordo che erano dodici mesi, poi sono diventati diciotto alla Camera, oggi qui diventeranno ventidue. Insomma, sembra che gli errori facciano parte sostanziale di quello che il ministro Salvini fa. Maledetta matematica, verrebbe da dire. (*Applausi*).

Noi non ci facciamo ingannare da quello che potrebbe sembrare un passaggio tecnico, un semplice adeguamento dei calendari. Eh no! Sarebbe ingenuo considerarlo solo così. Quando un Governo chiede più tempo significa che il percorso intrapreso non ha prodotto i risultati attesi. Lo scorso anno, infatti, era stata approvata una legge che avrebbe dovuto rappresentare la svolta definitiva nella disciplina della circolazione stradale, una riforma annunciata come organica, capace di mettere ordine e di rispondere alle esigenze di un Paese che cambia. Oggi, però, non si parla più né di aggiornamento, né di revisione; si parla di riscrivere tutto daccapo. È un cambio di prospettiva che racconta più di molte dichiarazioni. Se si arriva a immaginare un nuovo codice, vuol dire che quello approvato non ha retto alla prova dei fatti. (*Applausi*).

Signora Presidente, è come un ponte progettato male che alla fine crolla.

Detto questo, però, nessuno mette in discussione la necessità di garantire continuità normativa. Non possiamo permettere che il sistema resti sospeso, privo di strumenti operativi, ma proprio per questo è importante essere chiari. Non basta evitare il vuoto normativo, serve costruire un impianto che funzioni davvero, che sia coerente, che non debba essere rimanipolato dopo pochi mesi.

La sicurezza stradale e la mobilità non sono terreni su cui giocare partite di identità politica. Sono ambiti che richiedono stabilità, competenza, capacità di visione. Io mi guardo intorno e alla mia sinistra ne vedo ben poche, signora Presidente, di tutte queste qualità. I cittadini non hanno bisogno di annunci, ma di norme che durino nel tempo, non di interventi episodici, non di riforme che si consumano prima ancora di entrare pienamente in vigore.

La proroga che votiamo oggi non è solo un atto tecnico; è il segnale che occorre ripensare il metodo, la direzione e la priorità. Questo richiede serietà, non slogan; richiede coerenza, non improvvisazione; richiede un

impegno che guardi oltre il ciclo politico e si concentri su ciò che davvero serve al Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, per troppo tempo la disciplina della circolazione stradale è stata oggetto di interventi frammentari, spesso stratificati nel corso degli anni e inseriti in provvedimenti di diversa natura. Il risultato è stato un quadro normativo complesso, difficile da consultare e talvolta esposto a interpretazioni non uniformi da parte dei cittadini, degli enti locali, delle Forze dell'ordine e degli operatori del diritto.

La delega al Governo per la revisione e il riordino del codice della strada non consiste in una mera proroga tecnica. Si tratta della scelta di portare a compimento un percorso riformatore che ha già prodotto risultati concreti e che richiede ora il tempo necessario per essere completato con serietà e organicità.

A questa impostazione il Governo e il ministro Salvini hanno contrapposto una scelta diversa: una riforma strutturale, fondata sul buonsenso e sulla volontà di affrontare in modo organico una delle questioni più importanti per la sicurezza dei cittadini. La riforma del codice della strada ha posto al centro un obiettivo chiaro: ridurre il numero delle vittime e degli incidenti sulle nostre strade (*Applausi*) e costruire una mobilità più sicura, ordinata e responsabile.

Io mi rendo conto che le opposizioni cercano di fare il loro mestiere, ma a tutto c'è un limite. Io non so che film abbia visto il collega che mi ha preceduto, perché i risultati danno ragione a questo Governo e alla validità della direzione intrapresa. I dati relativi al primo anno di applicazione della riforma hanno evidenziato una diminuzione degli incidenti mortali e delle vittime della strada. Anche i dati dell'Istat hanno registrato una riduzione degli incidenti con lesioni, dei feriti e delle vittime. Dietro questi numeri ci sono persone, ci sono famiglie e vite umane e ogni riduzione rappresenta un risultato importante e conferma la necessità di proseguire con determinazione sul lavoro intrapreso.

La riforma, tuttavia, non si esaurisce nelle disposizioni già approvate. La seconda parte del provvedimento affida al Governo una delega ampia e ambiziosa per procedere al complessivo riordino della disciplina della circolazione stradale. Si tratta di un lavoro che dovrà affrontare questioni importanti, dalla destinazione dei proventi delle sanzioni – come abbiamo già fatto e stiamo facendo in materia di autovelox, sempre grazie al nostro ministro Salvini – alle garanzie per i cittadini nelle procedure di notifica; dalla semplificazione delle procedure per il rinnovo della patente alle misure per la sicurezza dei motociclisti, fino agli interventi in materia di semafori, *guardrail* e revisioni dei mezzi pesanti. L'obiettivo principale è ancora più ampio: superare la stratificazione normativa che si è accumulata nel tempo e costruire un codice realmente organico, chiaro e facilmente consultabile, che rafforzi la certezza del diritto e favorisca un'applicazione uniforme delle regole.

In questa prospettiva, la delega rappresenta uno strumento fondamentale, consentendo di mantenere stabili le norme fondamentali e, al contempo, di aggiornare con maggiore flessibilità gli aspetti operativi e tecnici.

Il lavoro che attende il Governo è quindi ambizioso, ma necessario. L'obiettivo è consegnare al Paese un codice della strada moderno, concreto e leggibile, capace di coniugare sicurezza, efficienza della mobilità e certezza del diritto. È un impegno che riguarda tutti: i cittadini che ogni giorno si spostano per il lavoro, per lo studio o per altre necessità; gli enti locali chiamati ad applicare le norme; chiaramente le Forze dell'ordine che ne garantiscono il rispetto e, soprattutto, le famiglie che chiedono strade più sicure. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza – ed è in distribuzione – il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Informo anche che la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, a prima firma della senatrice Fregolent.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MINASI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

IANNONE, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signora Presidente, faccio una breve dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo. La delega va circoscritta: è una delega che riguarda il riordino amministrativo della motorizzazione e alcune parti che concernono la circolazione stradale. Il tempo trascorso da quando la norma è diventata legge ad oggi è un tempo nel quale il Governo, il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, non ha esercitato ancora la delega e si arriva ora a una richiesta di proroga.

Chi ha governato sa che gli adempimenti all'interno dei Ministeri, spesso anche travolti dalle emergenze e dalle urgenze, possono avere dei momenti di rallentamento. I decreti attuativi spesso sono frutto anche del lavoro degli uffici. Noi voteremo contro, perché pensiamo che il tempo concesso fosse sufficiente.

Andrebbe tutto bene, infatti, se ci fosse in quel Ministero un Ministro che ogni tanto fa il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Se, invece di andare alla ricerca della famiglia nel bosco, di andare nelle carceri a trovare gli assassini, a fare dichiarazioni ogni giorno da qualche sagra su tutto lo scibile umano, ogni tanto il ministro Salvini si degnasse di lavorare, forse noi oggi non avremmo bisogno di votare questa proroga alla delega. *(Applausi)*.

### Verifica del numero legale

GAUDIANO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 16,15.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16,15).*

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826 (ore 16,15)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

IRTO (PD-IDP). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

### Verifica del numero legale

IRTO (*PD-IDP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

BOCCIA (*PD-IDP*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

IRTO (*PD-IDP*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

BOCCIA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole: «sicurezza stradale».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.11 a 1.35.

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 1.36, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

IRTO (*PD-IDP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.36, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole «e ciclabile».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.37.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole: «ambito urbano».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.39 a 1.46.

Metto ai voti l'emendamento 1.47, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.48, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.49, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.50, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.51, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.52, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.53, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

IRTO (*PD-IDP*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.54, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole: «e introducendo».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.55 a 1.64.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.65, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole: «centoventi giorni».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.66 a 1.80.

Metto ai voti l'emendamento 1.81, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

IRTO (*PD-IDP*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono improponibili.

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FREGOLENT (*IV-CR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-CR*). Signora Presidente, colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando in questo momento prevede una proroga per dare tempo al Governo di terminare i decreti attuativi della modifica del codice della strada, avvenuta ormai un anno fa. Quello che sorprende è che, quando il ministro Salvini venne in Aula a promuovere il suo disegno di legge delega, disse che era un'urgenza per il Paese, che lo richiedevano le continue morti sulle strade, che gli incidenti che venivano compiuti con i monopattini e con le biciclette chiedevano una disciplina più giusta e più puntuale; ce lo chiedevano la cittadinanza, le persone che tutti i giorni, mettendosi in macchina, avevano bisogno di regole certe.

Poco importa che ci sia voluto più di un anno per capire se gli autoveicoli funzionavano oppure no. Nel frattempo i cittadini hanno continuato a prendere multe e chi se lo poteva permettere faceva ricorso, per scoprire solo allora che molti degli autoveicoli che li avevano multati non erano a norma.

Come diceva giustamente il collega Patuanelli, capita che, nelle more di provvedimenti così corposi, ci siano ritardi degli uffici per adeguare quanto previsto in un disegno di legge delega. Io però non condivido questa formula semplicistica: io non credo che oggi voi siate qui a chiedere una proroga semplicemente perché il Ministro non ce l'ha fatta. Un po' il Ministro non c'è mai in quel Ministero. Oggettivamente, si occupa di tutto tranne che del suo Ministero (*Applausi*): ci dà ricette su come mangiare il miglior hamburger del mondo, o consigli su quale squadra di calcio tifare, con tutti gli allenatori che, ogni volta che pronuncia il nome di una squadra, si chiedono perché abbia scelto proprio la loro, perché a quel punto si sa che perderà! Porta una sfortuna, una iella... e ogni riferimento al fatto che il Belgio avrebbe dovuto perdere contro gli Stati Uniti è puramente casuale.

Tuttavia, alla fine, le continue morti sulle strade contraddicono il suo assunto, espresso quando fu approvato questo codice, cioè che tutto questo non sarebbe più avvenuto, mentre, in realtà, continua ad avvenire. Ciò dimostra che forse, invece di una legge delega, che di nuovo smontava a suon di propaganda quanto fatto dagli altri Governi, bisognava mettersi tutti intorno a un tavolo per capire cosa non funzionava dei regolamenti vigenti e lavorare di cesello, non di vanga, come lui spesso fa.

Chi vede morire i propri cari dopo un incidente stradale capisce che ci si riempie la bocca, in questo Governo, di parole propagandistiche sul dolore degli altri, che è una cosa terrificante. Probabilmente si sarebbe dovuto modificare quel poco che andava modificato, se si voleva trovare una soluzione; se invece si vuole fare propaganda, è ovvio che questo non è l'interesse, quindi possiamo anche dare diciotto mesi a questo Governo e, al diciottesimo mese, quelli che verranno nella prossima legislatura scopriranno che i decreti attuativi della legge delega non sono stati emanati, perché non è quella la finalità ultima del ministro Salvini.

Quello che continua a mancare – per questo sorriso della improponibilità dei miei emendamenti – è che sul sistema dei trasporti, che dovrebbe essere, quello sì, rivisto in maniera concorrenziale, si continuano ad avere gli stessi tabù di prima: le lamentele sulle lunghe code dei taxi, che sono un miraggio, fatte da chi le subisce, vengono definite propagandistiche, perché non è vero.

I taxi sono sufficienti, talmente sufficienti che vogliamo punire gli NCC, cioè quel minimo di concorrenza che c'è in questo Paese. (*Applausi*). Non dico aprire a Uber, non siamo mica un Paese come tutti gli altri. Uber da noi non può esistere, salvo poi scoprire che esiste alla maniera italiana, cioè con una *app* che ti rimanda agli NCC e ai taxi. È veramente un mondo fantastico quello italiano.

Soprattutto, pensavo che il ministro Salvini fosse venuto in quest'Aula per chiedere una proroga, perché non ce l'aveva fatta a fare i decreti attuativi di questo provvedimento, visto che era troppo impegnato a vedere i mondiali di calcio. Volevo chiederle anche come mai, Ministro, durante il mese luglio, che è un mese lavorativo, bloccate per ben due volte l'alta velocità. (*Applausi*). La sua risposta sarebbe sicuramente: è per la manutenzione, bellezza, volete o non volete la sicurezza? Poi vi mettete a piangere quando ci sono gli incidenti. C'era quindi un motivo strutturale per quel ponte che stava per crollare o, diciamo la verità, poteva essere fatto in qualsiasi altro momento e l'algoritmo vi ha suggerito di farlo a luglio? Lo scorso anno, infatti, quando chiedemmo come mai aveste scelto una determinata settimana di agosto per bloccare il traffico ferroviario, Ferrovie dello Stato, con l'allora amministratore delegato, ci disse che era stato l'algoritmo. Ci disse che avevano studiato quando il traffico di persone e di merci sarebbe stato migliore e quindi avevano bloccato gli italiani a Ferragosto. Benissimo. Quindi, vuol dire che gli italiani a luglio non vanno più a lavorare? Le due settimane di luglio sono nel pieno dell'attività, prima delle vacanze estive, per non considerare quelli che vanno in vacanza a luglio: abbiamo danneggiato due tipologie di italiani al prezzo di una. Non ci si capacita di come abbiate potuto bloccare questo Paese. Al massimo, si potevano prevedere maggiori voli con prezzi calmierati. No, perché oggi, se da Torino a Roma volessimo scendere in aereo, non solo dovremmo pregare di trovare posto sull'aereo, ma troveremmo i prezzi triplicati, perché la domanda è aumentata e l'offerta è rimasta stabile.

Mi aspettavo quindi che il Ministro, oltre a spiegare perché in dodici mesi non ha emanato i decreti delegati (e ha bisogno di ben sei di questi decreti), ci venisse a dire anche come mai in questi anni ha avuto un'idea di trasporto che riguardava solo il taglio di nastri di opere che sono state portate

a casa da altri Governi, perché se avessimo dovuto tagliare i nastri di quelle fatte in questa legislatura ci sarebbe stato il vuoto pneumatico.

Per questi motivi voteremo contro il provvedimento in esame, perché delle due l'una: o era necessario e urgente approvare la precedente legge delega per salvare vite umane e non l'avete fatto (quindi siete complici), o invece i sei mesi che daremo in più a Salvini verranno sprecati nel vuoto, perché tanto sarà sempre sui social a commentare tutto quello che può commentare (*Applausi*), ma non porterà a casa nemmeno un provvedimento concreto.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, il primo elemento che colpisce di questo provvedimento è che stiamo lavorando su una proroga già scaduta, stiamo discutendo della proroga di un termine che, mentre il Parlamento è chiamato a votare, è già scaduto: questo è il simbolo perfetto dell'azione del ministro Salvini, che ha grande capacità di occupare le sagre, le cronache mondane e i TG, parlando di tutto tranne che dei trasporti, ed è incapace di occuparsi del suo vero lavoro, rispettando gli impegni che il suo stesso Governo gli ha affidato.

Avevate dodici mesi, alla Camera li avete portati a diciotto, ma non sono bastati. Oggi chiedete di portare la proroga a ventidue mesi. Intanto la delega è già scaduta ed è difficile immaginare una rappresentazione più immediata dall'inefficienza amministrativa e politica di un Ministro che, oltre alle sagre e alle dichiarazioni, non fa altro. Il problema non è solo il ritardo, è che non avete impostato un'idea di sicurezza stradale. Avete impostato un'idea di sicurezza stradale ideologica che non ha risolto nulla.

Noi avevamo proposto già alla Camera, attraverso i nostri emendamenti, di vincolare la revisione del codice agli indirizzi più avanzati in materia di sicurezza stradale, agli obiettivi europei internazionali, al piano ONU per la sicurezza stradale, al Green Deal, ai principi della mobilità sostenibile ed alla tutela della vita umana sulle strade. Avevamo chiesto di valorizzare il ruolo delle amministrazioni locali e della leale collaborazione nella pianificazione della mobilità urbana: tutto respinto. Sostanzialmente, non vi interessa tutto questo.

La sicurezza stradale non si realizza certo con la guerra ai monopattini e alle biciclette, continuando a trascurare gli interventi strutturali che sarebbero necessari per ammodernare la nostra rete. Io vivo in un territorio in cui ci sono tre ponti contigui sull'Adda: Brivio, Paderno d'Adda e Trezzo d'Adda; in questo momento due ponti sono chiusi e uno funziona a senso unico alternato. Questo è quello che avviene in un'area fortemente urbanizzata, con grandi insediamenti produttivi.

Sicurezza significa progettazione delle strade, moderazione della velocità prevenzione e formazione, innovazione tecnologica, tutela degli utenti più vulnerabili, integrazione della mobilità urbana, trasporto pubblico locale: di tutto questo non c'è traccia. Invece, il nuovo codice della strada ha imboccato una strada diversa: ha scelto di ignorare la mobilità sostenibile, di

comprimere gli spazi di autonomia dei Comuni. Anzi, i Comuni sono diventati una controparte per questo Governo e per questo Ministro. Si è scelto di privilegiare un'impostazione prevalentemente repressiva senza affrontare le problematiche vere delle politiche sulla sicurezza.

L'inasprimento delle sanzioni, se non si accompagna ai controlli, alla prevenzione e agli investimenti, non basta a salvare le vite umane. La sicurezza non si misura con gli annunci, ma con la riduzione degli incidenti e delle vittime. Per queste ragioni riteniamo che questa proroga non sia la soluzione al problema, ma l'ennesima occasione persa di un Ministro fantasma, che pensa solo a quando andrà a fare altro. Per questo motivo, voteremo convintamente contro questo provvedimento. (*Applausi*).

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto a favore di questa semplice proroga, da dodici a ventidue mesi, che ha una chiara motivazione: la necessità di garantire che il nuovo impianto normativo del codice della strada sia solido, coerente e pienamente conforme ai principi indicati dal Parlamento.

È evidente che siamo in presenza di un provvedimento di natura tecnica, ma di grandissima rilevanza per i contenuti, che deve portare a compimento una riforma organica del codice della strada; una riforma che, ve lo ricordo, è attesa da oltre trent'anni. Va ricordato che l'intervento parziale, già avvenuto nel 2024, ha introdotto misure chiare per rafforzare la prevenzione, ma soprattutto per contrastare l'incidentalità stradale. Inoltre, ha affrontato anche il tema della modernizzazione degli strumenti di controllo e della disciplina della micromobilità: finalmente abbiamo dato delle regole, per esempio, ai monopattini. Resta da tradurre in norma quella parte della riforma per affrontare il riordino complessivo della disciplina, della circolazione e della motorizzazione.

Si tratta, cari colleghi, di un lavoro complesso per arrivare a una armonizzazione di tutte le norme, disposizioni tecniche e regolamentari. Quando sento dire che il Ministro non è al Ministero, che non lavora, io penso che voi non rendiate giustizia, dicendo questo, alle centinaia di funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che lavorano tutti i giorni. Un Ministro non si mette a scrivere una riforma di questo tipo con carta e calamaio, seduto da solo alla scrivania, ma c'è un grande lavoro dietro: il Ministro dà le istruzioni e indica la strada, ma il lavoro è estremamente complesso e ce ne siamo resi conto – parlo soprattutto ai colleghi dell'8ª Commissione – quando è stata ora di trattare il tema in Commissione, per la parte che abbiamo portato avanti nel 2024.

Tra l'altro, la delega può essere esercitata anche mediante la redazione completa di un nuovo codice della strada. Del resto, sono passati tre decenni e molto – direi quasi tutto – è cambiato nella mobilità degli italiani: serve un codice moderno e completo, costruito tenendo conto di tutte le esigenze del muoversi sulle strade e autostrade di oggi, ma soprattutto garantendo più

sicurezza possibile; un codice che, una volta inserito in uno schema di decreto legislativo, vedrà un maggior coinvolgimento del Parlamento (le Camere infatti avranno novanta giorni per dare il proprio parere articolato e motivato). In sintesi, serve maggior tempo per arrivare a finire un lavoro di qualità su un testo che interessa tutti gli italiani: ecco perché i senatori di Forza Italia esprimono fiducia in questo ulteriore impegno per arrivare a un nuovo codice della strada e votano favorevolmente. *(Applausi)*.

DI GIROLAMO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*M5S*). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, a prima vista, questo al nostro esame potrebbe sembrare uno di quei provvedimenti tecnici, destinati a passare quasi inosservati: una proroga del termine per l'esercizio di una delega; tuttavia, se mettiamo in fila le date e la storia, i fatti diventano molto più interessanti.

Partiamo dal 14 dicembre 2024, signora Presidente, data in cui entra in vigore la legge n. 177, il cosiddetto nuovo codice della strada di Salvini. In quel codice della strada, in quella legge, il Governo aveva scelto dodici mesi di tempo per esercitare una delega in realtà molto ampia, sulla revisione e sul riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Al Governo servivano dodici mesi per fare questo lavoro, quindi aveva tempo fino al 14 dicembre 2025. Cosa accade poi? A un certo punto, il Governo si rende conto che non ce la fa e che dodici mesi sono sostanzialmente troppo pochi per fare quell'enorme lavoro: non gli bastano e quindi emana questo provvedimento, in cui chiede ulteriori sei mesi, e arriviamo a diciotto mesi. Passa il tempo, il provvedimento viene approvato alla Camera dei deputati e arriva qui in Senato, dove succede qualcosa di molto curioso: scopriamo che al Governo non bastano più nemmeno diciotto mesi e chiede un'ulteriore proroga; ora ne chiede ventidue, di mesi.

Ricapitolando quindi, signora Presidente, da dodici a diciotto, a ventidue: qui, più che stare a parlare di una proroga dell'esercizio della delega da parte del Governo, pare che invece stiamo partecipando a un'asta al rialzo. A questo punto la domanda è inevitabile: perché dovrebbero bastare ventidue mesi? Qual è l'elemento nuovo che non ci avete portato e che ci consentirebbe di dire che questa volta il termine sarà rispettato? Perché non ci dite piuttosto quello che avete fatto sul nuovo codice e quello che vi manca ancora da fare?

Siete infatti venuti qui a chiederci ulteriore tempo senza spiegarci a cosa vi serve: eppure lo sapevate bene che l'esercizio di questa delega era un lavoro molto complesso; il Governo forse lo sapeva, ma non l'aveva previsto bene nei termini. C'è un particolare: il testo qui in Senato è stato modificato non solo nelle tempistiche e quindi dovrà tornare alla Camera.

Ora, senza voler suggerire nulla alla maggioranza, ovviamente, non vorremmo però che nel tragitto tra Palazzo Madama e Montecitorio vi accorgete che il Governo ha bisogno di ulteriore tempo e quindi arrivasse un altro

emendamento (*Applausi*) che da ventidue porti il termine a ventotto o trenta mesi o chissà quando. Francamente, sarebbe ridicolo.

Signora Presidente, una delega legislativa è un atto di fiducia e di responsabilità. Il Parlamento affida al Governo un compito e stabilisce principi, criteri e termini, e quei termini dovrebbero avere un significato, altrimenti il termine non è più tale, ma è solo un'indicazione orientativa. Inoltre, qui non stiamo parlando di una delega marginale, poiché l'articolo 35 attribuisce al Governo la possibilità di intervenire su un campo vastissimo: norme di comportamento, sistema sanzionatorio, limiti di velocità, tutela degli utenti vulnerabili, infrastrutture, patenti, omologazione dei veicoli, guida automatizzata e digitalizzazione. Il Governo conosceva perfettamente l'ampiezza di questa delega, visto che se l'è scritta da solo, tra l'altro.

Nel frattempo scopriamo che l'obiettivo del Governo è arrivare a scrivere un nuovo codice della strada, e qui francamente la vicenda diventa tragicomica, perché noi ricordiamo il nuovo codice della strada: è quello che ho citato all'inizio del mio intervento, quello entrato in vigore il 14 dicembre 2024. Ricordiamo bene pure il ministro Salvini, che era ovunque a raccontare agli italiani del suo nuovo codice della strada. Era nuovo, nuovissimo, una riforma storica, una rivoluzione che finalmente cambiava tutto. Oggi, a luglio 2026, torniamo in Parlamento perché il Governo ha bisogno di altro tempo per scrivere – pensate un po' – un nuovo codice della strada.

Signora Presidente, lo dico per suo tramite: mi spiace che non sia presente il ministro Salvini; evidentemente non ha ritenuto opportuno mettere la faccia su questo provvedimento. Pertanto, per suo tramite, mi rivolgerò al Sottosegretario qui presente, perché una domanda l'avrei fatta volentieri al Ministro: dov'è finito il nuovo codice della strada del 2024, visto che adesso ce n'è un altro?

Signora Presidente, questa vicenda racconta molto di più di un semplice tecnicismo, di una proroga; racconta molto di più del modo di governare di questa maggioranza: c'è sempre un grande annuncio, c'è sempre una grande giornata, una riforma epocale; poi passa qualche mese e la storia evidentemente cambia, esattamente com'è cambiata la storia per l'autonomia differenziata che – secondo voi – doveva ridisegnare l'Italia – per noi, l'avrebbe spaccata – ed è arrivata la Corte costituzionale a demolirla. Oppure è come quando avete voluto la battaglia politica identitaria sulla giustizia: avete chiamato gli italiani a pronunciarsi sulla separazione delle carriere e avete ricevuto una sonora bocciatura da 15 milioni di cittadini.

Proprio in questi giorni avete aggiunto un'altra piccola perla alla vostra collezione: avete deciso di cambiare la legge elettorale e lo avete fatto presentando un emendamento sulle finte preferenze; lo avete portato in Aula, lo avete portato al voto e siete riusciti a bocciarvelo da soli. Avete fatto tutto da soli in questo caso, non c'è stato bisogno né della Corte né del referendum. Ve lo siete bocciato da soli.

Allora, signora Presidente, a questo punto viene il sospetto che il vero problema di questo Governo non sia tanto quello di fare delle riforme, ma quello di portarle a termine. Questo è il Governo delle riforme del futuro: siete sempre sul punto di cambiare tutto, a partire però – guarda un po' – da domani. Devo dire che il ministro Salvini in questo ha davvero una particolare

coerenza: era il 2024 quando aveva fatto il nuovo codice della strada e nel 2026 ha rifatto il nuovo codice della strada. *(Applausi)*. Forse al Ministro andrebbe detto che, prima di annunciare la prossima rivoluzione, sarebbe utile portare a termine la precedente, una alla volta – mi raccomando – senza fretta, anche perché, a giudicare da questo provvedimento, non c'è alcun problema di fretta, alcun rischio.

Al di là dell'ironia, signora Presidente, resta una questione molto seria. Noi non sottovalutiamo la complessità della riscrittura organica del codice della strada e proprio per questo chiediamo al Governo se, quando ha definito una tempistica per questa delega, ne conosceva la complessità. Su quale valutazione avrebbe stabilito quei dodici mesi? Oggi, sulla base di quali elementi nuovi ci assicura che il nuovo termine sarà sufficiente e rispettato?

Signora Presidente, penso che il Parlamento non può essere ridotto all'ufficio proroghe del Governo Meloni. Noi non intendiamo concedere l'ennesima cambiale in bianco a questo Governo che non mantiene la parola, non rispetta ai tempi e che oggi ci chiede altro tempo e di fidarci di loro. Noi – è notorio, signora Presidente – questa fiducia non l'abbiamo mai avuta e ovviamente non l'avremo nemmeno per questo provvedimento. Ecco perché il voto del MoVimento 5 Stelle sarà assolutamente contrario. *(Applausi)*.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, con immenso piacere ritorniamo sul tema del codice della strada e per una volta sorpassiamo – se mi passa la battuta l'opposizione, per suo tramite – quelle che sono veramente delle sterili accuse rivolte al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Abbiamo sentito dire di tutto, ma probabilmente nessuno si è accorto del dato reale, perché le notizie che leggono gli amici dell'opposizione forse sono false e tendenziose. In realtà, consultando il sito ufficiale del Ministero, apprendiamo che proprio nella giornata di ieri, 21 luglio, è iniziato un ciclo di consultazioni con il mondo dell'associazionismo e delle realtà rappresentative, finalizzato a definire i contenuti di questa grande riforma del codice della strada.

Tale riforma non si basa esclusivamente sulla delega che abbiamo trattato con la legge n. 177 del 2024: già all'epoca, infatti, con quel medesimo provvedimento iniziava una battaglia ferrea contro comportamenti scellerati che sulle nostre strade hanno causato morti e vittime, distruggendo famiglie e anche giovani. *(Applausi)*. È quindi veramente irresponsabile muovere accuse a un Ministro che quotidianamente dedica il proprio tempo e ci mette la faccia, a differenza di tanti altri, su provvedimenti che stanno dando oggettivamente risultati innegabili. Se non lo si crede, si prendano in esame dei dati a cui l'opposizione non può certamente contrapporsi.

Faccio riferimento ai dati di Roma Capitale, che, a seguito di un'indagine della Polizia locale, attestano un calo percentuale dei morti analogo a quello che si sta registrando sulle strade di tutto il territorio nazionale. Il dato

di Roma, anche numericamente per incidenza di numero di abitanti e di flussi di circolazione quotidiana, attesta un riscontro oggettivo certamente innegabile per l'opposizione, a meno che non si vogliano contestare i dati di una maggioranza che essa stessa sostiene in Campidoglio. Ebbene, i dati nel loro complesso evidenziano un calo del 6,8 per cento delle vittime. Di fronte a evidenze così oggettive, mi viene da dire – in risposta alle contestazioni dei rappresentanti del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra – che il Ministro sa svolgere pienamente il proprio ruolo.

Ovviamente si apre ora una fase di raccolta di contributi a cui tutti possono partecipare, cercando di perfezionare il contenuto assai complesso di una delega che dovrà occuparsi della riscrittura di quasi tutto il codice, eccezion fatta per alcune norme entrate immediatamente in vigore allorché la legge n. 177 del 2024 ha preteso di porre un freno a determinati comportamenti. Capisco che qualcuno preferisca liberalizzare la *cannabis* o mandare in giro con i monopattini tutti i soggetti più strani che possiamo pensare che circolino la sera, soprattutto per attività magari non troppo lecite; noi però abbiamo messo un punto fermo su una serie di situazioni che stavano degenerando, causando vittime e pericoli anche per i pedoni, perché con i monopattini si va addirittura dentro i supermercati a fare la spesa, e queste sono notizie che si possono trovare sulla stampa. Immaginate quindi quali siano i risultati del contributo che all'epoca il MoVimento 5 Stelle volle erogare per fare circolare tutti con i monopattini elettrici.

Ebbene, noi a questo impianto non ci siamo piegati. Abbiamo semplicemente chiesto qualche mese in più per perfezionare un contatto con gli *stakeholder* – per usare un termine molto in voga nella nostra Nazione – che ci consentirà di riscrivere: disciplina della destinazione dei proventi delle sanzioni, circolazione dei velocipedi, digitalizzazione, revisione del sistema sanzionatorio, notificazione digitale dei verbali, impiego degli strumenti di controllo a distanza, semplificazione dei procedimenti, revisione dei limiti di velocità e tutela degli utenti vulnerabili. Se vi sembra poco, è chiaro che due o tre mesi in più rappresentano la normalità per una complessa opera di riscrittura di un codice.

Non si tratta di qualificare una fattispecie di reato che colpisce potenzialmente un cittadino su mille: si tratta di riscrivere una disciplina che interessa quotidianamente il 90 per cento dei cittadini italiani, escludendo soltanto chi non possiede la patente perché minorenne o perché in età avanzata. Credo che la riscrittura del codice della strada interessi tutti i cittadini italiani. È interesse degli italiani che le norme siano scritte bene ed è interesse del Ministro che esse siano apprezzate e, soprattutto, che producano dati sempre più favorevoli nell'abbattimento dell'incidentalità.

Io ringrazio, signora Presidente, dell'attenzione. La Lega voterà ovviamente a favore di questa piccola richiesta di proroga, che mi sembra comprensibile rispetto a tutto quello che accade, con ululati e interruzioni dei lavori dell'Assemblea, che oggi abbiamo subito per ragioni che non abbiamo ancora compreso quali fossero, rispetto all'attinenza dei provvedimenti che stavamo trattando. (*Applausi*).

IRTO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (*PD-IDP*). Signora Presidente, oggi discutiamo di un provvedimento che proroga il termine concesso al Governo per l'esercizio della delega sulla revisione del codice della strada. Tuttavia, il significato politico di questo disegno di legge travalica lo spostamento della scadenza già fissata. Questa proroga riguarda una delega molto ampia, contenuta nella legge n. 177 del 2024, che abbiamo già allora contrastato per ragioni legate alla sicurezza delle persone, al ruolo dei Comuni, alla tutela degli utenti più esposti, al futuro della mobilità.

Nel 2024 la maggioranza presentò la riforma come una risposta urgente al dramma degli incidenti stradali. Il Governo chiese al Parlamento una delega da esercitare entro dodici mesi. Oggi chiede di arrivare addirittura a ventidue mesi, ossia dieci mesi in più rispetto al termine originario. Questo dimostra la grave distanza tra gli annunci del Governo e la sua capacità di attuare la riforma. Per inciso, questa è una costante nell'attività del Governo: lo abbiamo visto qualche ora fa anche su un decreto annunciato in pompa magna, quello sul nucleare, su cui si chiede una delega per poter poi capire in che modo trovare le risorse e attuare quel progetto, che sarà tecnicamente irrealizzabile. Insomma, è una costante.

Avevate rivendicato rapidità, preparazione, polso fermo. Ora ammettete di avere bisogno di un tempo molto più lungo rispetto a quello stabilito nella legge approvata un anno e mezzo fa. Sarebbe stato doveroso, invece, spiegare al Parlamento le cause del ritardo, lo stato dei lavori, le parti predisposte, le difficoltà incontrate, il calendario delle attività da compiere. Il testo, invece, si limita a prolungare la delega e non è accompagnato da un resoconto dell'attività svolta. In pratica, non si indica un programma dettagliato, non si dice nulla del confronto con gli enti territoriali, con le associazioni delle vittime, con gli operatori delle organizzazioni della mobilità sostenibile e con le categorie interessate. Sostanzialmente nulla, niente.

Il Parlamento dovrebbe concedere altro tempo sulla base di una richiesta priva di un rendiconto politico puntuale ed esaustivo. Lo voglio ricordare: durante l'esame della legge n. 177 del 2024 avevamo chiesto un codice che mettesse al centro la protezione della vita; avevamo rimarcato l'esigenza di una strategia fondata sulla prevenzione, sulla formazione, sull'uso responsabile della tecnologia, sulla tutela dei pedoni e dei ciclisti, sul sostegno al trasporto pubblico locale e sull'autonomia delle amministrazioni locali. La maggioranza scelse tutt'altra impostazione. Quella riforma fu dominata dalla comunicazione sulle sanzioni, con disposizioni contraddittorie, a dispetto dell'obiettivo vero e unico che una riforma di questo tipo dovrebbe avere, cioè ridurre il numero delle vittime. Nulla di tutto questo è avvenuto in questo anno e mezzo da quando il Governo ha annunciato in pompa magna la riforma.

Noi contestammo le norme che erano state proposte dal Governo, perché rendevano più difficile l'utilizzo dei dispositivi automatici per il controllo della velocità. Facemmo altrettanto rispetto ai limiti posti ai Comuni sull'adozione delle zone a velocità ridotta. Evidenziammo gli ostacoli posti all'istituzione delle aree pedonali, delle zone a traffico limitato e delle piste ciclabili.

Le nostre obiezioni riguardavano anche il ruolo dei sindaci. La riforma ha ridotto – è bene chiarirlo e lo dico anche ai colleghi di maggioranza, che votano senza nemmeno approfondire o voler aprire una discussione al riguardo – gli spazi dei sindaci e trasferito a livello centrale decisioni che dovrebbero dipendere, invece, dalla conoscenza diretta dei territori. I Comuni conoscono le criticità della viabilità urbana, banalmente i percorsi da casa a scuola, le aree più frequentate dai pedoni e dai ciclisti, le esigenze delle persone anziane e di quelle con disabilità. Limitare gli strumenti delle amministrazioni locali vuol dire allontanare le decisioni dai territori.

Il tempo trascorso dall'approvazione della legge avrebbe potuto consentire una revisione di quelle scelte frettolose e sbagliate.

Il Governo avrebbe potuto ascoltare le associazioni delle famiglie che continuano a scrivere e ci hanno scritto finanche questa mattina, sapendo che questo provvedimento arrivava in Aula: associazioni delle famiglie delle vittime che, durante l'*iter* parlamentare, hanno rivolto prima appelli importanti, utili e accorati e ancora oggi ci chiedono di fermarci e di cambiare la rotta. Il Governo avrebbe potuto e dovuto riaprire il confronto con i Comuni e valutare quelle proposte che erano venute dall'opposizione e sono venute anche dal mondo delle associazioni, ma avete voluto seguire un'altra strada.

La sicurezza stradale non è disgiunta, però, da una politica attenta e intelligente rispetto alle infrastrutture. A proposito del collega Potenti che indicava il ministro Salvini come un grande risolutore dei problemi italiani, non so quale Paese veda Potenti (*Applausi*), anche perché basterebbe farsi un giro per le stazioni italiane negli ultimi tre mesi, e solo per guardare agli ultimi tre mesi; se guardassimo anche all'ultimo anno, c'è un *tilt* sui trasporti e le infrastrutture sono sparite dall'agenda di Governo. Insomma, non capisco quale sia il Paese a cui si rivolgeva il collega Potenti, ma soprattutto se davvero Salvini possa essere considerato un Ministro che ha lavorato bene per il Paese.

Spesso il cittadino non può contare – questo è un tema che riguarda proprio il Ministero a guida Salvini – su strade curate, su una segnaletica funzionante, su barriere protettive moderne, sull'illuminazione necessaria, sui controlli occorrenti, su una manutenzione puntuale, su mezzi di trasporto pubblico efficienti e collegamenti che riducano la dipendenza dall'automobile. Questo problema riguarda l'intero Paese e, in più, in molte sue aree, l'automobile è l'unica possibilità concreta per raggiungere il luogo di lavoro, la scuola, l'ospedale, il municipio o la stazione ferroviaria. L'insufficienza o l'inesistenza del trasporto pubblico obbligano le persone a percorrere lunghe distanze su reti viarie che presentano criticità pesanti, risapute e vistose. Penso alle comunità delle aree interne e montane, dove tutte le popolazioni che vivono in quei luoghi dipendono dalla viabilità stradale provinciale e comunale. Piccola parentesi: viabilità provinciale la cui manutenzione è stata smantellata nel finanziamento proprio dal Governo Meloni (*Applausi*), cancellando, finanche nell'ultima manovra di bilancio, risorse essenziali per la manutenzione delle strade provinciali. Molte strade, infatti, hanno bisogno di manutenzione, di messa in sicurezza, dell'adeguamento delle barriere, di una segnaletica nuova e di interventi prioritari lungo i versanti. Alcuni collegamenti riguardano territori esposti a frane, a dissesto idrogeologico e a condizioni

meteorologiche che creano forti rischi. I cittadini di questi territori affrontano percorrenze lunghe anche per accedere ai servizi essenziali.

Una politica nazionale sulla sicurezza stradale deve tenere conto anche di queste differenze territoriali, non può ignorarle, né lasciarle al loro posto, facendo finta di non vedere. Il Governo soprattutto non può chiedere ai cittadini comportamenti responsabili e lavarsi le mani sulle condizioni della rete viaria. Per questo avevamo chiesto una riforma che considerasse le regole da approntare: la prevenzione, le infrastrutture, il trasporto e l'autonomia locale. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ma vi devo chiedere di abbassare il volume della voce, per favore.

IRTO (*PD-IDP*). Invece, alla legge n. 177 del 2024, approvata da questo Parlamento un anno e mezzo fa, è stato dato un impianto diverso. Questa proroga conferma che quell'impianto era sbagliato e dà al Governo altro tempo per attuarlo. Perdete altro tempo. Continuate con gli annunci e perdetevi altro tempo, mentre siamo consapevoli che la riscrittura del codice è qualcosa di complesso che ha bisogno di un lavoro accurato e impegnativo, ha bisogno di un confronto con le amministrazioni locali, ha bisogno di un confronto con le associazioni impegnate sul territorio.

Il punto politico riguarda la credibilità del percorso che è stato avviato. La maggioranza fissò prima dodici mesi, poi diciotto mesi e ora ne vorrebbe ventidue. A fronte di questo procedere ondivago, il Parlamento avrebbe diritto a spiegazioni dettagliate, garanzie politiche sul metodo, sui contenuti e sul coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Queste garanzie, purtroppo, non ci sono e – attenzione – non sono garanzie che dovrebbero dare a questo Gruppo parlamentare, ma ai cittadini italiani che continuano a morire nelle strade. (*Applausi*). Queste garanzie non ci sono.

Pertanto non cambia il nostro giudizio, il giudizio espresso dal Partito Democratico nel novembre del 2024. La sicurezza stradale deve partire dalla tutela della vita, dal rispetto delle persone e dalla costruzione di città più vivibili e sicure. La riforma del Governo non risponde affatto a questa visione. La proroga non corregge alcuna debolezza normativa, ma ne rinvia la soluzione e ne dilata oltremodo il tempo affidato al Governo.

Pertanto, in coerenza con la posizione già assunta dal nostro Gruppo parlamentare sulla legge n. 177 del 2024, annuncio il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

ROSA (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA (*FdI*). Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in discussione estende da dodici a ventidue mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, per consentire al Governo di completare la riscrittura organica e complessiva del codice della strada.

Va sottolineato un aspetto tutt'altro che formale. Il testo non si limita a prorogare il termine, ma rafforza la portata della stessa delega, prevedendo che il Governo possa esercitarla non soltanto attraverso interventi puntuali di modifica del testo vigente, ma anche mediante la redazione di un nuovo codice. Significa che l'Esecutivo avrà oggi lo strumento per costruire un impianto normativo realmente organico e non un ennesimo mosaico di correzioni innestate su un testo che risale al 1992.

Pertanto, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, anticipo sin da ora il voto favorevole su questo disegno di legge. Voteremo a favore con convinzione e con la serenità di chi affronta un provvedimento che è, sì, tecnico, perché tale è questa proroga, ma che incide su tematiche importanti: dietro ogni norma di questo codice ci sono vite umane, famiglie, lavoratori che ogni giorno percorrono le nostre strade.

Prima di tutto, va detto con chiarezza cosa questo provvedimento è e cosa non è. Noi non stiamo votando il merito della riforma del codice della strada: quello lo abbiamo già fatto in quest'Aula quando abbiamo approvato la legge n. 177 del 2024. Quel testo ha introdotto misure di rigore senza precedenti, come ad esempio la tolleranza pressoché zero per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sanzioni fino a mille euro, sospensione della patente per chi utilizza il telefono cellulare alla guida, un inasprimento delle pene per l'omicidio stradale.

Nonostante ci fossero i soliti catastrofisti, dobbiamo dire, invece, che nel primo anno di vigenza delle nuove norme i primi dati ci consegnano una riduzione sia del numero degli incidenti mortali sia del numero delle vittime. Sono norme che questa maggioranza ha voluto, ha scritto, ha approvato, assumendosene per intero la responsabilità politica.

Oggi siamo chiamati a decidere, invece, se dare al Governo il tempo necessario per completare, attraverso i decreti legislativi delegati, la riscrittura organica e complessiva del codice, oppure se costringerlo a un lavoro affrettato, frammentario, tecnicamente fragile, esposto al rischio concreto di errori, che nessuno di noi in quest'Aula si augura di dover poi correggere a danno dei cittadini.

Questa è la vera alternativa che abbiamo di fronte: non riforma sì, riforma no, ma riforma fatta per bene, con il tempo che la materia richiede, oppure una riforma raffazzonata sotto la pressione del calendario. E mi dispiace per chi pensa il contrario: la richiesta di proroga non è un segno di debolezza, ma è un atto di responsabilità.

Una delega di questa portata, che tocca la revisione integrale di un impianto normativo risalente al 1992, stratificato da numerose modifiche nel corso di oltre trent'anni, non si esaurisce con un tratto di penna. Non a caso, il provvedimento estende anche i termini (da sessanta a novanta giorni) per l'acquisizione dei pareri sullo schema di ciascun decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e porta da centoventi a centocinquanta giorni l'esame parlamentare degli schemi del decreto.

Servono audizioni, servono pareri del Consiglio di Stato, serve il confronto con le Regioni, con l'ANCI, con le associazioni di categoria. Chi chiede di accelerare a ogni costo in realtà chiede meno partecipazione, meno

approfondimento, meno qualità normativa. Non mi pare che questa sia una posizione di responsabilità e non mi pare che chiedere maggiore tempo per scrivere un codice così complesso possa considerarsi un fallimento. Anzi, è la dimostrazione che questo Governo non ha timore di rivedere le proprie posizioni, se ciò significa consegnare un testo efficace e di qualità ai cittadini italiani.

Chi oggi accusa questo Governo di lentezza è lo stesso schieramento che, quando era al Governo, ha lasciato per anni senza soluzione il tema della sicurezza stradale, senza mai trovare il coraggio d'intervenire in modo organico sulla guida in stato d'alterazione, sulla recidiva e sulla micromobilità elettrica, che nel frattempo invadeva le nostre città senza alcuna regola. Noi, le regole, le abbiamo scritte e le stiamo completando con serietà. Altri hanno governato per decenni, ma non hanno mai messo mano a tutti i problemi che affliggono gli italiani.

Il voto di oggi riguarda una scelta molto semplice e – mi sia consentito dirlo – molto più seria: dare o meno al Governo il tempo tecnico necessario per uno strumento più ampio, anche attraverso la redazione di un nuovo codice, per completare un lavoro che lo stesso Parlamento ha commissionato con la legge n. 177 del 2024.

Fratelli d'Italia crede che la sicurezza stradale meriti attenzione e non slogan; tempo per fare bene e non fretta per apparire veloci; norme scritte con cura, non annunci scritti in fretta. Per questo ribadisco che voteremo convintamente a favore del disegno di legge in esame, nella consapevolezza che il vero banco di prova non è oggi, ma sarà quando i decreti legislativi arriveranno in Aula: lì e solo lì potremo giudicare nel merito se la promessa di una riforma organica e di qualità sarà stata mantenuta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Consentiamo prima però che i colleghi defluiscano, se non intendono ascoltare. Chi non intende ascoltare gli interventi di fine seduta è pregato di lasciare l'Aula non dico silenziosamente, ma quasi. Prego, senatore.

VERINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, la ringrazio davvero: siccome parlo di una tragedia grave, vorrei aspettare ancora un secondo. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Oggi vogliamo ricordare – cerchiamo di farlo in molti quasi sempre, ogni anno – una ferita che colpì l'Europa intera: il 22 luglio 2011 decine di ragazze e ragazzi furono assassinati da un signore di nome Breivik, un neo-nazista, perché rappresentavano un'idea di società aperta, democratica e solidale. Furono colpiti non per ciò che avevano fatto, ma per ciò in cui credevano.

Ricordare Utøya non è però solo un doveroso tributo alla memoria: è un dovere verso l'oggi, verso il presente. L'odio, l'estremismo, la delegittimazione dell'avversario e il linguaggio della disumanizzazione non appartengono solo al passato: i movimenti suprematisti d'ispirazione neonazista sono ancora diffusi, anzi sono in crescita anche nel nostro Paese; attorno a noi, anche oggi, vediamo crescere ogni giorno drammaticamente fenomeni che alimentano intolleranza e odio, violenza e fanatismo, e nessuna democrazia è immune, se smette di riconoscere questi segnali, se li sottovaluta.

Ci sono perfino dittatori, autocrati e Presidenti di Stati che alimentano, con fatti e linguaggi, odi e violenze. L'antisemitismo dilaga, ma anche altre forme di odio, compresa l'islamofobia, che è pericolosissima. Per questo, il compito di tutti deve essere quello di tenere alta la guardia democratica. Il che significa difendere il pluralismo, custodire il rispetto reciproco, contrastare ogni forma di estremismo e di odio politico prima che si trasformi in violenza.

Signora Presidente, mi avvio a concludere. Il modo migliore – secondo noi – per onorare le vittime di Utøya non è solo ricordarle, ma è anche essere ogni giorno all'altezza delle responsabilità che la democrazia affida ad ognuno di noi. Le democrazie non muoiono soltanto quando vengono attaccate e sono attaccate. Possono indebolirsi anche quando chi le rappresenta smette di proteggerle con il coraggio delle parole, dei comportamenti e dell'esempio. Vorrei concludere con le parole che, dopo quella tragedia, indicarono all'Europa la strada da seguire. Jens Stoltenberg, primo ministro norvegese, disse, tra l'altro, dopo quella tragedia: la nostra risposta è più democrazia, più apertura, più umanità. Ecco, occorre custodire la democrazia e – aggiungiamo – anche i valori fondanti dell'Europa con coraggio. Riconoscere e isolare i segnali dell'odio, non arretrare mai nella difesa di questi valori, crediamo sia il modo più autentico per onorare le vittime di Utøya e per essere degni delle istituzioni che noi *pro tempore* rappresentiamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Verini, è un ricordo indelebile per tutta la comunità dei Paesi europei, e non solo.

MUSOLINO (*IV-CR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-CR*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la Sicilia è colpita nuovamente da una stagione di fortissimi incendi, in tante sue zone. Anche a Messina un incendio ha causato quasi... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Aspetti un attimo, senatrice Musolino.

Colleghi, poiché non è obbligatorio ascoltare gli interventi di fine seduta, risulta piuttosto inspiegabile perché invece si rimanga in Aula parlando ad alta voce e rendendo difficile ascoltare coloro che intervengono. Vi invito nuovamente a fare una scelta: se rimanete in Aula, per cortesia consentite lo svolgimento degli interventi.

Senatrice Musolino, continui. Le restituisco il tempo, ovviamente.

MUSOLINO (*IV-CR*). La ringrazio, Presidente.

Vorrei parlare dei gravi incendi che si stanno verificando in Sicilia: a Messina, a Milazzo, a Pagliara. A Messina un uomo ha quasi rischiato la morte, è stato soccorso da due giovani che lo hanno trovato esanime nel suo campo avvolto dal fumo e sono riusciti a metterlo al riparo in tempo. Ma sono coinvolte anche altre zone della Sicilia: Castronovo di Sicilia, Bivona, Prizzi, Cammarata. In ultimo, in provincia di Agrigento, a Santo Stefano Quisquina – ne ha parlato anche l'ANSA, che ha fatto un lancio poche ore fa – un vasto incendio ha minacciato il centro abitato; tra l'altro, un rifornimento di benzina e un deposito di ossigeno di una clinica privata si trovano nelle sue immediate vicinanze.

Parliamo di momenti drammatici. Pensate che lo stesso sindaco Francesco Cacciatore ha dovuto diramare un avviso di evacuazione della popolazione. Tutto questo nel 2026 appare sconcertante. È impossibile da comprendere come interi centri abitati possano essere minacciati dalle fiamme. *L'habitat* viene distrutto, le coltivazioni devastate, gli animali purtroppo periscono e le persone perdono le proprie case, i propri terreni, i propri ricordi, tutto ciò che è la loro storia. In tutto questo non possiamo che rivolgere un sentito ringraziamento al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo forestale, alla Protezione civile (*Applausi*), a tutti i volontari che si prodigano mettendo anche a rischio la propria stessa vita per aiutare le popolazioni che vengono minacciate dalle fiamme, e ai sindaci ai quali esprimiamo piena solidarietà, perché si trovano a fronteggiare un problema veramente molto più grande di loro e senza averne le risorse.

Al tempo stesso, signora Presidente, mentre ci stringiamo in questo abbraccio solidale e speriamo di portare conforto a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo nell'animo e anche nel corpo, non posso che stigmatizzare, però, ciò che ancora accade in Sicilia, dove un'amministrazione regionale tarda a fare la riforma del Corpo forestale, impantanata in un'Assemblea legislativa che non fa nulla (*Applausi*), tra riforma del Corpo, nuove assunzioni e rinnovo del contratto, in un eterno gioco di rinvio, perché alla fine si alimenta una pratica clientelare e questo purtroppo va detto e denunciato.

Inoltre, anche il tema dei risarcimenti tarda a essere gestito da questa amministrazione regionale, dove, a fronte di un finanziamento per gli incendi del 2023 – stiamo parlando dei grandi incendi del 2023 – ancora devono essere liquidati gli indennizzi. (*Applausi*). La Regione ha riaperto i termini, dicendo di aver trovato nuove risorse nel 2025; ebbene, per questi ulteriori indennizzi non ci sono neanche le pratiche in istruttoria, siamo ancora nel limbo.

Gli incendi purtroppo vengono causati anche da mani criminali, contro le quali siamo sicuri che l'autorità giudiziaria agirà tempestivamente e individuerà i responsabili. (*Applausi*). Però la politica, in questo caso la politica regionale, ha le sue responsabilità nella formazione, nella prevenzione, nell'adeguatezza delle risorse e negli indennizzi che ancora tardano ad arrivare. (*Applausi*).

DE CARLO (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*Fdl*). Signora Presidente, oggi la Camera, dopo che lo aveva fatto il Senato la settimana scorsa, ha licenziato il provvedimento sulle pre-intese con le quali alcune Regioni, tra cui il Veneto, chiedevano il trasferimento di maggiori funzioni – attenzione: funzioni, non materie – per quel processo di modernizzazione dello Stato che di fatto attua l'articolo 116 della nostra Costituzione, secondo il quale possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme di autonomia. Si tratta di un principio, quello della sussidiarietà, anch'esso peraltro sancito dall'articolo 118 della Costituzione, secondo il quale le decisioni si possono e si devono prendere nei luoghi più vicini al cittadino, introducendo quindi un principio di responsabilità delle scelte come principio fondante.

Forse è proprio l'assunzione di responsabilità che spaventa oggi chi resiste e lotta per mantenere lo *status quo*, come se le cose funzionassero, come se oggi i cittadini delle Regioni del Sud che si lamentano fossero in grado di curarsi nella propria Regione e non dovessero invece venire nelle Regioni del Nord a testare una sanità che funziona. Questa responsabilità, invece, il Veneto se la vuole prendere e se la prende anche in forza e grazie a un referendum, quello del 22 ottobre 2017, che chiedeva ai veneti se fossero d'accordo nell'avere maggiori forme di autonomia. Non solo i veneti si espressero a favore di questo, ma una piccola parte della popolazione si esprime anche su un altro quesito, che riguardava Belluno e chiedeva: “Vuoi che la specificità della Provincia di Belluno – ricordo essere sancita da una legge regionale del 2014, la n. 25 – venga ulteriormente rafforzata con il riconoscimento di funzioni aggiuntive e delle connesse risorse finanziarie?”.

Quel referendum non nasce dal nulla: nasce da una consapevolezza, tra l'altro supportata anche da tanti interventi legislativi – penso ai fondi di confine, penso ai fondi Letta, che cercano di intervenire sul riequilibrio socio-economico – e nasce anche da una cultura, quella bellunese, che è una cultura della destra nata alla fine degli anni Sessanta e all'inizio degli anni Settanta, grazie ai giovani del Fronte della gioventù. Io non ho fatto parte del Fronte in quegli anni, perché sono nato nel 1972, ma in quelle persone ho avuto dei punti di riferimento. Non è stato un processo facile: non era facile, allora, iscriversi al Fronte della gioventù; allora era molto più facile – come diceva un nostro comune amico, Michele Carbogno, allora mio presidente del Fronte della gioventù – iscriversi alla Democrazia Cristiana o al Partito Socialista, se avessimo cercato la vita facile. Noi invece abbiamo fatto una scelta valoriale. In quegli anni noi chiedevamo l'autonomia in virtù della possibilità,

della presunzione, ma soprattutto della forte consapevolezza di essere più bravi a gestire le questioni legate a una provincia interamente montana, in un contesto del tutto particolare.

Io non vorrei che oggi passasse sotto traccia non solo il lavoro fatto dalla destra storica bellunese, con in primis Guido De Zordo, universalmente riconosciuto come il padre di tutti noi ragazzi nati sotto la sua ala.

Non vorrei poi che finisse nel dimenticatoio anche quel referendum, anche quel quesito, dove, tra l'altro, si espressero molti più cittadini a favore del sì di quelli che si espressero per le forme di autonomia della Regione Veneto.

Io credo, quindi, che accendere un faro sulla questione della Provincia di Belluno non sia solo un tema sociale ed economico, ma rappresenti anche una forma di riconoscimento del fatto che le aree interne e le aree montane meritano la considerazione che io credo questa parte dell'Emiciclo abbia sempre dato a quei territori, che magari qualcuno definisce marginali, ma che io chiamo casa mia. *(Applausi)*.

### **Atti e documenti, annuncio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 luglio 2026**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni

II. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento *(alle ore 15)*

La seduta è tolta *(ore 17,29)*.

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE****Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense (1917)****ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-  
PUTATI****Art. 1.****Approvato**

*(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del

termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 1.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».*

---

### 1.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «acquisito il parere del».*

---

### 1.3

LOPREIATO

#### **Respinto**

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire ovunque ricorrano le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;*

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono*

espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.».

### **G1.1**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

#### **Respinto**

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento conferisce al Governo una delega per la riforma della professione forense;

la legge n. 247 del 2012, ha modificato le modalità di accesso all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo sia un regime «ordinario» che un regime «transitorio» d'iscrizione;

nel «regime ordinario» per accedere al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, la menzionata legge ha previsto due modalità alternative, ossia che l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF: a) da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame ex legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482; b) da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF;

la menzionata legge professionale ha previsto un regime «transitorio» di proroga della previgente disciplina, prevedendo che «coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (2 febbraio 2013) sono iscritti all'Albo speciale ne conservano la iscrizione» e garantendo la possibilità di richiedere l'iscrizione anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa;

inoltre, il comma 4 dell'articolo 22 aveva originariamente stabilito che potessero altresì chiedere l'iscrizione coloro che avessero maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge;

il termine dei tre anni indicato dal citato comma 4 è stato più volte prorogato. Da ultimo il regime previsto dalla previgente disciplina (12 anni d'iscrizione all'albo) è stato prorogato per 13 anni fino al 2 febbraio 2026, dall'articolo 10, comma 2-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025;

tuttavia, tale proroga non è stata più recepita nell'ultimo decreto-legge n. 300 del 31 dicembre 2025 convertito con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2026 n. 26, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026;

allo stato, possono iscriversi mediante i requisiti della previgente normativa basata sull'anzianità di 12 anni dall'iscrizione all'albo, coloro che hanno maturato tale requisito alla data del 2 febbraio 2026;

attualmente, per ottenere l'iscrizione all'Albo dei difensori presso alle giurisdizioni superiori è in vigore il regime previsto dalla legge professionale del 2012;

numerosi avvocati iscritti nel 2014 - hanno già maturato (dal 2 febbraio 2026) e matureranno il requisito dei dodici anni nel corso del 2026, rimanendo così esclusi dall'accesso all'Albo speciale per un limitato scarto temporale rispetto alla scadenza del regime transitorio (2 febbraio 26);

tale situazione ha determinato una evidente disparità di trattamento tra professionisti che si trovano in condizioni del tutto analoghe costringendoli ad intraprendere un percorso differenziato;

limite temporale del 2 febbraio 2026 ha provocato un'evidente disparità di trattamento a nocumento di quanti professionisti avvocati hanno maturato o matureranno il requisito d'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori nello stesso anno civile, e così entro il 31 dicembre 2026, ma successivamente alla predetta data del 2 febbraio;

tale disparità di trattamento è del tutto irragionevole, concretandosi in una irrazionale penalizzazione per quanti - pur avendo sostenuto l'esame di abilitazione con le stesse modalità previste dalla previgente normativa, pur avendo intrapreso il medesimo percorso professionale e pur avendo maturato, o maturando, il requisito d'anzianità nello stesso anno civile degli altri, ma dopo il 2 febbraio 2026 - non potranno ottenere l'iscrizione all'albo speciale per sole ragioni, appunto, di mero calendario e talvolta riconducibili al caso;

peraltro, le 13 proroghe sino oggi approvate hanno addirittura consentito l'iscrizione all'albo dei Cassazionisti ad avvocati stabiliti i quali hanno intrapreso e concluso il percorso di abilitazione all'estero;

le proroghe alla disciplina transitoria di cui legge n. 247 del 2012 sono andate ben oltre i 12 anni, ovvero al periodo utile a consentire l'iscrizione all'albo dei cassazionisti a quanti si sono iscritti all'albo ordinario nell'anno civile 2012;

tale situazione ha inciso sul legittimo affidamento maturato da numerosi professionisti i quali, alla luce delle reiterate proroghe legislative succedutesi negli anni, hanno ragionevolmente confidato nella possibilità di maturare il requisito nel corso dell'anno 2026, determinando altresì l'ulteriore pregiudizio - oltre all'impossibilità di maturare il requisito nell'anno corrente - di

impedire l'iscrizione al corso organizzato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, il cui termine era fissato al 18 febbraio 2026,

impegna il Governo

nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla presente legge, ad adottare le necessarie ulteriori iniziative normative affinché sia ulteriormente prorogato il termine di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, per la maturazione dei requisiti secondo la previgente normativa ai fini della richiesta di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

## G1.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

### Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento conferisce al Governo una delega per la riforma della professione forense;

le Linee guida per l'organizzazione e la gestione delle Scuole forensi, adottate dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione del decreto ministeriale n. 17 del 2018 recante il Regolamento sulla disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato sono state, da ultimo, modificate dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 942 del 12 dicembre 2025, che ha adottato le «nuove» linee guida che disciplinano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto, l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, con allegazione del programma minimo uniforme e comune che dovrà essere osservato da tutti gli enti formatori nella strutturazione dei corsi territoriali;

l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 51 del 10 maggio 2023, che aveva prorogato la disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, al comma 10 recita: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247: a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione; b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione

interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018»;

conseguentemente, la disciplina di cui all'articolo 8 del regolamento del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, non è applicabile nella sua formulazione originaria, in quanto è vigente la disciplina derogatoria innanzi citata;

in tale contesto il Consiglio Nazionale Forense ha disciplinato le modalità di coordinamento delle Scuole forensi con proprio Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi, n. 3 del 20 giugno 2024, assegnando alla Scuola Superiore dell'Avvocatura, tra l'altro (cfr. articolo 7 del citato Regolamento 3/2014): a) la vigilanza sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle Scuole e sulla qualità dell'offerta formativa; b) la promozione e il coordinamento e, se necessario, l'accorpamento tra le Scuole forensi al fine di garantire l'adeguatezza dei requisiti organizzativi e dell'offerta formativa rispetto al modello delineato dalle linee guida; c) l'organizzazione, con cadenza annuale, di una Conferenza delle Scuole forensi dedicata ai temi della formazione, anche sotto il profilo della didattica e del metodo di insegnamento;

in attuazione dei compiti anzi richiamati, la Scuola Superiore dell'Avvocatura ha organizzato diversi incontri laboratoriali in esito ai quali sono state adottate dal Consiglio Nazionale Forense le «nuove» Linee guida;

la Scuola Superiore dell'Avvocatura ha recentemente organizzato la Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi, che ha ad oggetto oltre ai temi della formazione, sia sotto il profilo della didattica che del metodo di insegnamento, anche l'individuazione di prassi uniformi per la realizzazione delle verifiche di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 17 del 2018;

il provvedimento in esame dispone: «che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato»;

di fatto si prefigura una sorta di «corsa ad ostacolo» per l'iscrizione all'albo degli avvocati;

la pratica forense in Italia sta vivendo una fase di profonda contrazione, caratterizzata da una significativa diminuzione del numero di aspiranti avvocati che si iscrivono ai registri. Il fenomeno, spesso definito «fuga dalla professione» o «calo delle vocazioni», è confermato dai dati del rapporto Cassa Forense-Censis 2025;

nel 2024, il numero di praticanti avvocati registrati ha subito una contrazione, evidenziando una flessione del 9 per cento rispetto all'anno precedente, portando il numero totale a circa 50.000 unità;

il calo è diffuso, con punte drastiche in alcune città: in sei anni, gli iscritti alla pratica sono calati del 60 per cento a Napoli, 57 per cento a Firenze e 68 per cento a Bari,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative di carattere normativo volte a modificare il criterio di delega richiamato in premessa, affinché il superamento della prova finale della Scuola forense non sia condizione per l'accesso all'esame di Stato.

---

### **G1.3**

SCALFAROTTO, BAZOLI

#### **Respinto**

Il Senato;

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge (AS 1917) recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense;

l'articolo 2, lettera u), numero 15, del disegno di legge in esame, tra i principi e criteri direttivi di delega che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi volti a prevedere un sistema elettorale per l'elezioni dei consiglieri dell'ordine circondariale, stabilisce l'ineleggibilità degli stessi dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni;

in merito, si rileva una possibile lacuna nella definizione nei limiti di mandati consecutivi per i consiglieri d'ordine, in quanto, con l'attuale formulazione, si potrebbe consentire ai consiglieri eletti durante la vigenza della normativa precedente di poter essere nuovamente eletti per tre mandati consecutivi, per una durata ciascuna di tre anni, di fatto per ulteriori nove anni consecutivi;

per tale ragione risulta utile che il Governo, nel primo provvedimento utile, specifichi che l'ineleggibilità dei consiglieri dell'ordine circondariale si verifichi altresì qualora la suddetta carica sia stata ricoperta per nove anni consecutivi, computandosi comunque in ogni caso nel totale anche i periodi svolti nella vigenza della norma attualmente in vigore;

impegna il Governo

a garantire che in sede di attuazione delle deleghe, la disposizione richiamata comporti la ineleggibilità dei consiglieri dell'ordine circondariale qualora la suddetta carica sia stata ricoperta per nove anni consecutivi, computandosi comunque in ogni caso nel totale anche i periodi svolti nella vigenza della norma precedente.

## ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 2.

#### Approvato

#### *(Principi e criteri direttivi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense:

1) garantisca la libertà e l'indipendenza dell'avvocato e riconosca il ruolo fondamentale dell'avvocato nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia;

2) riconosca la dignità sociale della professione e ne regolamenti l'organizzazione e l'esercizio, al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti;

3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo degli avvocati, precisando che:

3.1) fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sono attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice;

3.2) fuori dei casi in cui sussistono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati;

3.3) è comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, specificando che, se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere svolte anche in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e che, se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse avente rilevanza sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, le stesse attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle

rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse degli associati e iscritti;

4) ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, e stabilisca che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale;

5) limiti l'uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale nonché agli avvocati dello Stato e ne vieti l'uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l'iscrizione;

6) ripristini l'istituto del giuramento dell'avvocato;

b) rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità;

c) prevedere che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione;

d) stabilire l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense;

e) stabilire che la pubblicità sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale;

f) prevedere che l'incarico per lo svolgimento di attività professionale sia personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o di una rete professionale o di una società professionale; che con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assuma la responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società di appartenenza; che nell'esercizio della sua attività l'avvocato possa farsi sostituire da un altro avvocato o da un praticante abilitato, mediante conferimento di una delega anche in forma verbale;

g) in materia di compenso dell'avvocato:

l) prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, prevedendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto stabilito dall'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano

proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile;

2) prevedere che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato, da applicare in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale dello stesso;

3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l'attività professionale e che risultino creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi;

4) valutare la possibilità di razionalizzare la disciplina dei casi di rilascio di un parere di congruità da parte dell'ordine degli avvocati sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato, al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali;

5) prevedere l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfetarie nell'importo determinato con decreto del Ministro della giustizia;

*h)* con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, prevedere:

1) che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato ad associazioni professionali, a reti professionali o a società tra avvocati;

2) che l'incarico professionale sia sempre conferito personalmente all'avvocato e che la partecipazione di questo ad associazioni, a reti professionali o a società tra avvocati si svolga, a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;

3) che il mandato conferito ad un'associazione professionale consenta a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della stessa;

4) che l'associazione professionale abbia natura forense solo qualora la maggioranza degli associati sia costituita da avvocati;

5) gli elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto associativo;

6) la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, che alle reti multidisciplinari debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo e che solo in quest'ultimo caso il contratto di rete possa avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense;

7) la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto istitutivo della rete-soggetto sia l'atto pubblico o la scrittura privata

autenticata e sia in esso stabilita la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale;

8) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società;

9) che, nelle società tra avvocati, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto debbano essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, e che la quota di partecipazione agli utili sia determinata secondo criteri di proporzionalità con riferimento agli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, facendo salva, per le altre attività, la possibilità di assegnare ai soci non professionisti una maggiore quota di partecipazione agli utili, non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti, e garantendo che la distribuzione degli utili non determini, né direttamente né indirettamente, alcuna interferenza sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla libertà decisionale dei soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale e garantisca ai medesimi soci professionisti un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali effettivamente rese, nel rispetto dei principi deontologici e della normativa applicabile;

10) che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati;

11) che la società tra avvocati non possa prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo;

12) che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla società tra avvocati sia compiuta sempre dal cliente e che, in assenza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto al cliente;

13) che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza;

*i)* con riferimento al conferimento dell'incarico da parte di un terzo, prevedere:

1) che l'incarico debba essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato;

2) che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e senza pregiudizio per

l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico conferito;

*l)* con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita a tutela del singolo professionista;

*m)* in materia di formazione e aggiornamento professionale, prevedere:

*1)* l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale e che all'omesso assolvimento dell'obbligo stesso consegua la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell'anno successivo;

*2)* l'esenzione temporanea, per il periodo di durata della carica: dell'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica o Presidente della Camera dei deputati; dell'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato; dell'avvocato eletto presidente di giunta regionale o presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; dell'avvocato eletto presidente di una provincia con più di un milione di abitanti o sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti; degli avvocati che compongono, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali nazionali, europei o internazionali;

*3)* l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense;

*4)* l'adozione di un regolamento con cui il Consiglio nazionale forense: stabilisca le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale; disciplini la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche, nonché di altri soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa; individui le misure premiali per incentivare la formazione individuale; determini i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo

restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale; determini ulteriori cause di esenzione, avendo riguardo all'anzianità di iscrizione nell'albo parametrata all'anzianità pensionistica e ad altre condizioni che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale;

5) la funzione consultiva del Consiglio nazionale forense rispetto alla redazione di provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi di formazione che abilitano gli avvocati all'iscrizione in albi o in elenchi tenuti da autorità giudiziarie o amministrative;

6) la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi del numero 4), dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche;

n) definire e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi prevedendo che il titolo di specialista sia attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi, e affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università;

o) in materia di istituzione e di tenuta di albi, elenchi e registri, prevedere:

1) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine territoriale, di un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, con l'indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva, delle associazioni o delle società di appartenenza; che l'albo contenga una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie;

2) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti e di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge;

3) che le modalità telematiche di tenuta e di aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri siano disciplinate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense;

4) l'istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3), garantendo che l'accesso ad esso sia riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

5) la disciplina dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri e delle cause di cancellazione dagli stessi, nonché la disciplina dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione, nel rispetto del diritto al

contraddittorio dell'interessato e fatta salva l'impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al Consiglio nazionale forense;

6) i casi di sospensione necessaria dall'esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la sospensione volontaria;

7) che l'iscrizione all'albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

8) che la professione forense debba essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi di cui alla lettera *p*), numero 2.6);

9) l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense, determinando i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo;

10) la conservazione dei diritti acquisiti degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, garantendo che siano assicurati la piena indipendenza e l'autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;

*p*) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere:

1) che, fermi restando il criterio di cui al numero 2) e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia incompatibile con:

1.1) qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;

1.2) l'esercizio dell'attività di notaio;

1.3) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

1.4) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo che siano società tra avvocati;

2) che la professione sia compatibile con:

2.1) l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

2.2) l'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi;

2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari;

2.4) la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di

amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;

2.5) gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

2.6) l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;

2.8) l'attività di agente sportivo ovvero l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi ovvero l'attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi;

*q)* disciplinare l'attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo:

*1)* che ad essi siano assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a principi generali previsti nel decreto legislativo, e che siano iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico;

*2)* che l'iscrizione nell'albo di cui al numero 1) sia obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui gli avvocati risultano assunti con contratto di lavoro subordinato;

*3)* che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;

*r)* prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;

*s)* con riferimento agli ordini circondariali forensi, prevedere:

*1)* che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo ordine di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, salvo quanto previsto alla lettera *o)*, numero 3); vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo; organizzazione e promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli

dei loro doveri e di iniziative formative, anche rivolte all'acquisizione del titolo di specialista; tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti; espressione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale;

2) la disciplina delle modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni dell'ordine, spettante al consiglio, autorizzando il medesimo a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti al fine di provvedere alle spese di gestione, all'esercizio dei propri compiti e prerogative e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, nonché la disciplina dei casi e delle modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione;

3) che l'ordine circondariale possa costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli, ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

4) che presso ciascun ordine circondariale sia costituito un comitato per le pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di finanziamento;

5) che l'ordine circondariale, sentito il comitato per le pari opportunità, garantisca l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione nella professione forense;

6) che l'ordine circondariale possa costituire camere arbitrali, in conformità a un regolamento del Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite, nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;

7) l'istituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento mediante rinvio a un regolamento del Consiglio nazionale forense;

8) che l'organizzazione dell'ordine circondariale comprenda:

8.1) l'assemblea degli iscritti, attribuendo ad essa la competenza ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, l'espressione del parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e l'esercizio di ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento professionale;

8.2) il consiglio, del quale devono essere disciplinate la durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque

membri, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all'ordine e prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine;

8.3) il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, disciplinandone l'elezione da parte del consiglio e attribuendo al presidente la rappresentanza dell'ordine circondariale nonché assicurando ai consigli con almeno quindici componenti la possibilità di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario;

8.4) l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio, del quale deve essere altresì determinata la durata in carica;

9) il regime delle incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine circondariale e le cariche di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;

10) la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, determinandone i casi e le modalità, che devono comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso Consiglio nazionale forense;

t) prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine si svolga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 8.2);

u) prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici:

1) che determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze;

2) in cui l'elettorato attivo non spetti agli avvocati sospesi a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa dall'esercizio dell'attività professionale;

3) che ammetta candidature individuali, garantendo l'equilibrio tra i sessi;

4) in cui possano essere candidati solo gli avvocati in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per taluno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata;

5) in cui la propaganda elettorale rispetti il codice deontologico;

6) in cui i candidati alle elezioni non possano far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto, in numero dispari, da almeno cinque membri e che il presidente e il segretario dell'ordine, qualora non candidati

alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano, rispettivamente, la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo;

7) in cui le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili;

8) in cui il voto possa essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato;

9) in cui possano esprimersi tutte le preferenze purché siano destinate a candidati di entrambi i sessi;

10) in cui possa esprimersi un numero di preferenze inferiore a quello massimo stabilito, se tali preferenze sono destinate a candidati appartenenti ad un solo sesso;

11) in cui le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, anche con modalità elettroniche, e la cui disciplina sia demandata ad un regolamento del Consiglio nazionale forense nel rispetto dei principi espressi nella presente legge;

12) in cui sia comunque salvaguardata l'espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora siano espresse più preferenze di quelle previste ai sensi della presente legge;

13) in cui siano previste procedure di verifica del rispetto delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, sino alla proclamazione degli eletti;

14) in cui il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, proceda alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse, proclami eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, e in cui siano stabiliti criteri di preferenza nel caso di parità di voti;

15) che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, ciascuno della durata di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito;

16) i cui risultati, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, siano impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti, senza che ciò comporti automaticamente la sospensione dell'insediamento del consiglio eletto;

v) con riferimento al Consiglio nazionale forense, che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37:

1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente più di tre volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre

mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;

2) prevedere che esso sia composto da un numero di consiglieri variabile, in ragione di almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo ulteriori consiglieri, da eleggere nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi, in numero pari a uno per ogni diecimila iscritti negli albi, fino al numero massimo complessivo di tre consiglieri, provenienti da ordini circondariali diversi del medesimo distretto;

3) prevedere che esso sia eletto dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra di diecimila iscritti;

4) disciplinare l'ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche non definitiva, ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con le cariche di consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;

5) prevedere che esso elegga il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza, e che nomini i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;

6) attribuire ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale e il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni nonché conferire al medesimo il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel

rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nella materia di competenza delle associazioni specialistiche;

7) prevedere che esso possa costituire o aderire a fondazioni e associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione e che esso istituisca e disciplini con proprio regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione;

8) prevedere che esso sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire almeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, da porre a carico degli iscritti e da riscuotere da parte degli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; prevedere altresì che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti;

9) prevedere che esso eserciti, secondo le disposizioni degli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e con la possibilità di applicare l'articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, sui reclami in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati per le pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali; prevedere che esso eserciti le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare;

z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo;

aa) con riferimento al tirocinio per l'accesso alla professione forense, prevedere:

1) che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della

professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche;

2) che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;

3) che le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, nonché la gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:

3.1) garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa delle scuole forensi e dei soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense nonché la libertà della relativa scelta individuale;

3.2) prevedere, quali essenziali contenuti formativi dei corsi di formazione, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

3.3) rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale;

3.4) rendere omogenei i criteri di giudizio nel territorio nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali del profitto a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;

4) l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata dello stesso, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché la possibilità che il tirocinio sia svolto, per non più di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno

completato gli esami previsti dal corso di studio per il conseguimento della laurea;

5) la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell'ordine degli avvocati sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio stesso, nonché le modalità di trasferimento presso un altro consiglio dell'ordine degli avvocati;

6) la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio medesimo e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi;

7) la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante l'iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio;

8) che al praticante che svolge il tirocinio presso uno studio professionale privato sia riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio stesso;

9) che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato;

*bb)* con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, per lo svolgimento del quale può essere previsto l'utilizzo di sistemi informatici, prevedere:

1) che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale;

2) le modalità di svolgimento delle prove scritte, stabilendo che esse consistano nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo, e di un atto giudiziario, che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) le modalità di svolgimento della prova orale, stabilendo che essa consista in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta ad un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato e la risposta ad un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, ad un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico, il diritto internazionale privato e processuale

e il diritto tributario e ad un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi;

4) i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, per i quali sia stabilita l'ineleggibilità quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dall'incarico ricoperto nelle commissioni di esame;

5) i criteri di valutazione delle prove scritte e della prova orale, sulla base dei seguenti parametri:

5.1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

5.2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

5.3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

5.4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

5.5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione;

cc) con riferimento al potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri, prevedere:

1) l'attribuzione della potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense, aventi sede nel capoluogo distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria, in numero parametrato ai componenti del consiglio dell'ordine e nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi, secondo modalità di elezione determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:

1.1) che il mandato dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina abbia durata triennale e che i consiglieri non possano essere eletti consecutivamente per più di tre volte;

1.2) che non siano eleggibili coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare definitiva e che non siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi e degli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

2) che il consiglio distrettuale di disciplina operi in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine

circondariale del segnalato, secondo modalità di funzionamento stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense il quale preveda:

2.1) che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure assegni il procedimento alla sezione giudicante secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza nonché nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato;

2.2) che il consigliere istruttore, responsabile della conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalità che consentano al segnalato la partecipazione e l'esercizio delle facoltà difensive, nei sei mesi successivi alla nomina proponga alla sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di incolpazione, provvedendo alla citazione dell'incolpato;

2.3) che la sezione, all'esito dell'istruzione dibattimentale, pronunci decisione di non luogo a provvedere, irroghi la sanzione o, se dall'istruttoria emergano fatti nuovi e diversi, rimetta gli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina per la designazione di una diversa sezione giudicante;

3) la disciplina della competenza secondo il criterio di prevenzione o attribuendola al consiglio distrettuale di disciplina vicinioro qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un iscritto che riveste cariche istituzionali. L'azione disciplinare nei confronti dei consiglieri nazionali si svolge innanzi al Consiglio nazionale forense;

4) la disciplina dei rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di motivata sospensione del procedimento disciplinare per fini di acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto di giudicati;

5) la disciplina della prescrizione secondo i seguenti criteri direttivi:

5.1) prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto, termine che in nessun caso può essere prolungato di oltre un quarto senza computare il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso;

5.2) interruzione della prescrizione per effetto della comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, della notificazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense e decorrenza di un nuovo termine di prescrizione da ogni atto interruttivo;

6) la disciplina delle sanzioni irrogabili secondo un criterio di graduazione;

7) la previsione di un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata deliberazione di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile;

8) l'introduzione dell'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta

e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva;

9) la disciplina di tutte le fasi del procedimento innanzi ai consigli di disciplina, prevedendo:

9.1) l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale di disciplina competente quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio;

9.2) l'attribuzione di poteri istruttori e la previsione di ampie garanzie difensive per l'incolpato fin dalla fase di comunicazione della notizia dell'illecito, compresa la facoltà di nominare un proprio difensore;

9.3) la facoltà del consiglio dell'ordine dell'iscritto e della procura della Repubblica di partecipare al procedimento, anche mediante l'impugnazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina;

9.4) l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina, con conseguente sospensione della prescrizione, in seguito alla cancellazione dell'iscritto dall'albo o dal registro dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reinscrizione;

9.5) l'applicazione in via suppletiva delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore e dei suoi effetti sul corso della prescrizione;

9.6) la disciplina dei casi di astensione e ritorsione dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina;

9.7) la previsione che i provvedimenti, le comunicazioni o le notificazioni del consiglio distrettuale di disciplina siano comunicati alle parti mediante posta elettronica certificata e, solo in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario;

9.8) l'ampliamento dei termini di impugnazione di ogni decisione disciplinare;

9.9) la disciplina della sospensione cautelare dall'esercizio della professione nel caso di applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di applicazione di una pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, nel caso di applicazione di una misura di sicurezza nonché nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni;

9.10) che le decisioni disciplinari di condanna siano esecutive, senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato, a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con

rinvio e dalla notificazione all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;

9.11) la disciplina della fase di esecuzione e della pubblicità delle sanzioni, attribuendo la competenza esclusiva a provvedervi al consiglio dell'ordine dell'iscritto e regolandone le forme di comunicazione e di pubblicità, stabilendo che in caso di più sanzioni sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione subite precedentemente per il medesimo fatto, il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con i provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare, nonché il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione subite precedentemente per fatti diversi e successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge nonché quelle con essi incompatibili e stabiliscono le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

3. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono che il potere regolamentare eventualmente attribuito al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.

## EMENDAMENTI

### 2.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali».*

### 2.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) sia conforme ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica e faccia salvo il diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista;».

---

**2.3**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

**Respinto***Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) faccia rinvio alle norme dettate in via generale dalla disciplina degli ordinamenti professionali, in quanto compatibili;»

---

**2.4**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

**Respinto***Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 3.1), sostituire la parola: «rituali» con le seguenti: «sia rituali sia irrituali»;

b) al numero 3.2), sopprimere le parole: «, ove connessa all'attività giurisdizionale»;

c) sostituire il numero 6), con il seguente: «6) preveda che, al fine di esercitare la professione, l'avvocato, dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, assuma impegno solenne pronunciando le seguenti parole: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento»».

---

**2.5**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

**Respinto***Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «del segreto professionale,» inserire le seguenti: qualificandolo come istituto che attiene all'ordine pubblico,»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo e disciplinando le ipotesi nelle quali è consentito all'avvocato derogare all'obbligo del rispetto del segreto professionale».

---

**2.6**

LOPREIATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «segreto professionale» inserire le seguenti: «, prevedendo che esso si estenda a tutte le informazioni, ai dati, ai documenti e alle comunicazioni trattati mediante strumenti digitali, servizi di archiviazione remota, piattaforme telematiche e sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'esercizio della professione e disciplinando le condizioni e i limiti di utilizzo di tali strumenti in modo da garantire la riservatezza del rapporto fiduciario con il cliente, la protezione dei dati personali e l'autonomia del professionista».*

---

## 2.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «sentiti gli» con le seguenti: «acquisito il parere dei consigli degli»;*

b) *sostituire le parole: «e ne curi la diffusione» con le seguenti: «, curandone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza».*

---

## 2.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «acquisito il parere del».*

---

## 2.9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) stabilire che sia consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni, con qualunque mezzo, anche informatico, purché questa sia trasparente, veritiera, corretta, e non sia comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva».

---

## 2.10

BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), numero 6), sostituire le parole: «debbero partecipare almeno due avvocati iscritti» con le seguenti: «debba partecipare almeno un avvocato iscritto».*

---

**2.11**

BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), numero 8), sostituire le parole da: «società di persone» fino alla fine del numero, con le seguenti: «società fra professionisti che abbiamo fra i soci almeno un avvocato iscritto all'albo e abbiano tra i componenti dell'organo di gestione almeno un avvocato iscritto all'albo».*

---

**2.12**

LOPREIATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«, prevedendo altresì che la partecipazione di soci non professionisti non possa in alcun caso compromettere l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di giudizio degli avvocati soci nell'esercizio dell'attività professionale, che siano introdotte adeguate misure organizzative volte a prevenire situazioni di conflitto tra gli interessi economici della società e quelli degli assistiti e che le decisioni concernenti l'accettazione, la gestione e la cessazione degli incarichi professionali siano riservate esclusivamente agli avvocati soci».

---

**2.13**

BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), numero 13, sostituire le parole: «solo per l'esercizio dell'attività di consulenza» con le seguenti: «anche in qualità di soci professionisti operativi, prevedendo che le attività forensi siano svolte da soci iscritti all'albo degli avvocati e assicurando adeguati presidi di indipendenza, di governance e di controllo».*

---

**2.14**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), numero 13), sostituire le parole: «solo per l'esercizio dell'attività di consulenza» con le seguenti: «anche per l'esercizio della professione forense».*

---

**2.15**

LOPREIATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere le parole: «o di collaborazione continuativa»;*
- b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché stabilendo in particolare che:*

1) il contratto di collaborazione professionale tra il collaboratore monocommittente e il committente sia stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e contenga, ai fini della prova, i seguenti elementi: la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale; il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso; la disciplina del rimborso delle spese; il periodo di prova durante il quale lo stesso può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto del collaboratore monocommittente alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate; la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti;

2) nei casi di maternità, di adozione, di malattia e di infortunio del collaboratore monocommittente con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimanga sospeso,

senza erogazione del corrispettivo e riprenda il suo corso alla fine del periodo.».

---

## 2.16

LOPREIATO

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «a tutela del singolo professionista» con le seguenti: «e, comunque, non inferiori ai parametri stabiliti in via regolamentare».*

---

## 2.17

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo che, nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio, sia vietato il recesso da parte del committente».*

---

## 2.18

LOPREIATO

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera m), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo altresì specifici percorsi formativi in materia di utilizzo delle tecnologie digitali, sicurezza informatica, protezione dei dati personali, utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività professionale e valutazione dei rischi derivanti dall'impiego di strumenti automatizzati nei processi decisionali e nelle attività di ricerca, consulenza e assistenza legale».*

---

## 2.19

LOPREIATO

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera o), numero 9), sostituire le parole: «determinando i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo» con le seguenti: «dando rilievo, quale requisito per l'iscrizione, all'anzianità continuativa di iscrizione all'albo per quindici anni».*

---

## 2.20

LOPREIATO

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere che, fermi restando i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione forense sia incompatibile esclusivamente con le seguenti attività:

1) qualsiasi attività di lavoro subordinato, fatta eccezione per l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle isti istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazioni pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché fermo restando quanto previsto alla lettera q) della presente legge;

2) l'esercizio di funzioni notarili;

3) qualsiasi attività che comporti un effettivo conflitto di interessi con l'attività di difesa, consulenza o assistenza legale, ovvero che comprometta l'autonomia, l'indipendenza e la libertà intellettuale del professionista. A tal fine, l'avvocato è tenuto a dichiarare preventivamente all'ordine di appartenenza e al cliente l'esistenza di eventuali interessi personali, finanziari o familiari che potrebbero interferire con l'incarico, adottando le misure necessarie per evitare condizionamenti o interferenze.».

---

## **2.21**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera p), numero 1.2), aggiungere, in fine, le parole: «e con il ruolo di magistrato di carriera o di uditore giudiziario».*

---

## **2.22**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera p), numero 2.1), dopo la parola: «artistico» aggiungere, in fine, la seguente: «, sportivo».*

---

## **2.23**

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza alcuna dipendenza dallo Stato o altre autorità pubbliche e che ad essi si applicano le sole disposizioni legislative poste per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente e specificatamente».*

---

## 2.24

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

### Respinto

*Al comma 1, lettera s), numero 1), dopo le parole: «organi competenti» inserire le seguenti: «e partecipando attivamente all'organizzazione giudiziaria secondo le modalità previste dalle norme primarie e secondarie dell'ordinamento giudiziario in stretto collegamento con gli avvocati componenti dei consigli giudiziari».*

---

## 2.25

LOPREIATO

### Respinto

*Al comma 1, lettera s), numero 8.2), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «quadriennale».*

---

## 2.26

LOPREIATO

### Respinto

*Al comma 1, lettera t), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «si svolga» inserire le seguenti: «tra il 1° ottobre ed il 30 novembre dell'anno di scadenza del Consiglio in carica,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che il Consiglio neoeletto si insedi il 1° gennaio successivo allo svolgimento delle elezioni».*

---

## 2.27

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### Respinto

*Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: «previa convocazione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «tra il 1° ottobre e il 30 novembre dell'anno di scadenza del Consiglio in carica, previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il consiglio neoeletto si insedi il 1° gennaio successivo allo svolgimento delle elezioni»;*

---

**2.28**

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

**Respinto***Al comma 1, lettera u) apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) che ammetta candidature individuali o tramite liste, prevedendo che la candidatura all'interno di una lista comporti anche quella a titolo individuale e garantendo la tutela della parità di genere sia nella composizione della lista sia nelle preferenze esprimibili»;*

*b) al numero 7) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'eventuale raggruppamento in liste»;*

*c) sostituire il numero 8) con il seguente: «8) in cui il voto possa essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato ovvero il nome della lista, con la previsione che tale ultima modalità di voto comporti l'attribuzione di un voto ad ogni componente della lista»;*

*d) al numero 13) dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «sulla formazione delle liste e».*

---

**2.29**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

**Respinto***Al comma 1, lettera u), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 3), sostituire le parole: «, garantendo l'equilibrio tra i sessi» con le seguenti: «o tramite liste, prevedendo che la candidatura all'interno di una lista comporti anche quella a titolo individuale e garantendo la tutela della parità di genere sia nella composizione della lista sia nelle preferenze esprimibili»;*

*b) al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'eventuale raggruppamento in liste»;*

*c) al numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero il nome della lista, con la previsione che tale ultima modalità di voto comporti l'attribuzione di un voto ad ogni componente della lista»;*

*d) al numero 13), dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «sulla formazione delle liste e».*

---

**2.30**

LOPREIATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera u), numero 4), sostituire le parole: «definitiva per taluno dei reati contro l'amministrazione della giustizia» con le seguenti: «, anche non definitiva, per reati dolosi puniti con la pena non inferiore nel massimo a tre anni».*

**2.31**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera u), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il numero 11) con i seguenti:*

«11) che preveda che, in attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le procedure elettorali per la composizione degli organi forensi, ivi compresi i Consigli dell'Ordine circondariali, i Consigli distrettuali di disciplina e il Consiglio nazionale forense, possano svolgersi, anche in via esclusiva, con modalità telematiche da remoto; a tal fine il Consiglio nazionale forense, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della presente legge, emana, previa approvazione del Ministero della giustizia, un regolamento che disciplini il voto telematico da remoto, assicurando:

11.1) l'identificazione certa dell'elettore tramite sistemi di identità digitale qualificata (SPID, CIE, CNS o equivalenti);

11.2) la segretezza, l'unicità e la non riconducibilità del voto al singolo elettore, la tracciabilità delle operazioni e l'integrità dei risultati;

11.3) l'accessibilità del sistema anche per gli iscritti con disabilità, nel rispetto della normativa in materia di accessibilità digitale;

11.4) la possibilità di svolgimento in forma mista, in presenza e da remoto, ove necessario;

11.5) la conservazione, la pubblicità e la verificabilità dei verbali e dei risultati, nonché l'audit indipendente del sistema da parte dei candidati e degli aventi diritto al voto.»;

*b) sopprimere il numero 15).*

**2.32**

LOPREIATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera u), numero 15) sostituire le parole da: «tre mandati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «due mandati consecutivi, della durata*

ciascuno di quattro anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura decorso almeno lo stesso periodo di durata dei mandati precedenti già eseguiti;».

---

### 2.33

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole da: «tre anni» fino alla fine del numero con le seguenti: «quattro anni a decorrere dal primo giugno successivo allo svolgimento delle elezioni dei consigli degli ordini circondariali e che i suoi componenti non possano essere eletti consecutivamente più di due volte, consentendo esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a due anni, per qualsiasi causa».*

---

### 2.34

LOPREIATO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera v), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni»;*
- b) sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «due volte»;*
- c) sostituire le parole: «quarto mandato» con le seguenti: «terzo mandato»;*
- d) sostituire le parole: «tre mandati» con le seguenti: «due mandati».*

---

### 2.35

LOPREIATO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori», con le seguenti: «con anzianità continuativa di iscrizione all'albo pari a 15 anni».*

---

### 2.36

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera v) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 2), sostituire le parole da: «in ragione di almeno» fino alla fine del numero, con le seguenti: «, assicurando almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo l'elezione di un ulteriore consigliere, nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi sia pari o superiore a diecimila»;*

b) *al numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; disciplinare il procedimento elettorale dei suoi componenti prevedendo che:*

3.1) l'elettorato passivo sia riservato ad avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori iscritti in uno degli albi tenuti dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto che abbiano presentato la propria candidatura entro il termine di sessanta giorni prima della data fissata dal Presidente del Consiglio dell'ordine distrettuale per lo svolgimento delle elezioni;

3.2) l'elettorato attivo sia riservato ai soli consiglieri degli ordini degli avvocati del distretto consentendo l'espressione di una preferenza nei distretti nei quali debba eleggersi un solo componente e di due preferenze nei distretti nei quali debbano eleggersi due componenti a condizione che siano espresse nel rispetto della parità di genere».

---

## 2.37

LOPREIATO

### Respinto

*Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) prevedere che possano essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale, anche non definitiva, per reati dolosi puniti con una pena nel massimo non inferiore a tre anni e che siano di condotta specchiata;».*

---

## 2.38

LOPREIATO

### Respinto

*Al comma 1, lettera v), dopo il numero 4), inserire il seguente: «4-bis) prevedere che si articoli in una sezione amministrativa ed una sezione giurisdizionale e che vengano assegnati a quest'ultima i consiglieri eletti con maggiore anzianità di iscrizione alla professione e, in caso di parità, coloro con età anagrafica maggiore;».*

---

## 2.39

LOPREIATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera v), numero 5), sostituire le parole da: «due vicepresidenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il segretario e che ciascuna sezione elegga un vicepresidente che ne presiede i lavori; prevedere che il presidente, il segretario, il tesoriere e i due vicepresidenti formano il consiglio di presidenza;».*

---

**2.40**

LOPREIATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera v), dopo il numero 5), inserire il seguente: «5-bis) prevedere che ciascuna sezione possa nominare i componenti di sottocommissioni e altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;».*

---

**2.41**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera v), numero 6), dopo le parole: «l'amministrazione della giustizia;» inserire le seguenti: «partecipazione attiva all'organizzazione giudiziaria secondo le modalità previste dalle norme primarie e secondarie in materia di ordinamento giudiziario, nonché formazione degli avvocati che vengono nominati nei consigli giudiziari;».*

---

**2.42**

LOPREIATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 9) con il seguente: «9) prevedere che la sezione giurisdizionale sia competente a esaminare i reclami avverso i provvedimenti disciplinari, in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e i conflitti di competenza tra ordini circondariali;».*

---

**2.43**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera v), numero 9) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «prevedere che esso eserciti» *con le seguenti*: «prevedere che i bilanci preventivo e consuntivo siano sottoposti all'approvazione di apposita assemblea dei consigli dell'ordine previa presentazione agli stessi con congruo anticipo non inferiore a trenta giorni nonché che esso eserciti, mediante apposita sezione,»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonché che:

9.1) la sezione che esercita la giurisdizione sia composta da un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello;

9.2) disciplinare il procedimento elettorale dei suoi componenti prevedendo che:

9.3) l'elettorato passivo sia riservato ad avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori iscritti in uno degli albi tenuti dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto che abbiano presentato la propria candidatura entro il termine di sessanta giorni prima della data fissata dal presidente del consiglio dell'ordine distrettuale per lo svolgimento delle elezioni;

9.4) l'elettorato attivo sia riservato ai soli consiglieri degli ordini degli avvocati del distretto consentendo l'espressione di una sola preferenza;

9.5) prevedere l'ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, ivi comprese le conseguenze dell'incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione;».

---

## 2.44

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### Respinto

*Al comma 1, lettera z) apportare le seguenti modificazioni*

a) *sostituire le parole*: «il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni» *con le seguenti*: «almeno ogni tre anni il congresso nazionale forense, quale massima assise dell'avvocatura italiana, e dia attuazione alle deliberazioni congressuali e che il congresso nazionale forense deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie»;

b) *sopprimere le parole*: «i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo».

---

## 2.45

LOPREIATO

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera z) sostituire le parole da: «ogni tre anni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ogni due anni, che il congresso deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative ed elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata biennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti non possano rivestire la carica di consiglieri del Consiglio nazionale forense, consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina e siano ineleggibili dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il secondo mandato consecutivo; prevedere che l'organismo congressuale forense presieda il congresso nazionale forense e ne determini l'ordine dei lavori, rappresenti l'avvocatura a livello nazionale e promuova i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, istituisca e disciplini, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccolga dati ed elabori studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali, designi rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;».*

## **2.48**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera aa), al numero 8) aggiungere le seguenti parole: «e che gli sia riconosciuto un compenso mensile commisurato all'effettivo apporto professionale;».*

## **2.51**

LOPREIATO

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera bb), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), sostituire le parole: «due prove scritte» con le seguenti: «una prova scritta»;*

*b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) le modalità di svolgimento della prova scritta, stabilendo che essa consista nella redazione in presenza e in modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un atto giudiziario, che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia a*

scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;».

---

## 2.52

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

### **Sost. id. em. 2.51**

*Al comma 1, lettera bb), numero 1), sostituire le parole: «due prove scritte» con le seguenti: «una prova scritta».*

*Conseguentemente, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) le modalità di svolgimento della prova scritta, stabilendo che essa consista nella redazione in presenza e in modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un atto giudiziario, che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia a scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.»*

---

## 2.53

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera bb), numero 2), sostituire le parole: «dei codici annotati con la giurisprudenza» con le seguenti: «dei testi, indicati tassativamente dal Ministero della giustizia entro il 30 settembre di ogni anno, contenenti le leggi, i decreti dello Stato e i codici, anche quelli commentati esclusivamente con la giurisprudenza».*

---

## 2.54

LOPREIATO

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera bb), numero 3), sostituire le parole: «e il diritto tributario e ad un quesito» con le seguenti: «il diritto tributario, il diritto dei consumatori, il diritto d'autore e il diritto dell'ambiente e ad un quesito in materia di ordinamento giudiziario e penitenziario, nonché».*

---

## 2.55

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera bb), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In occasione della prova scritta viene altresì estratta la lettera per determinare l'ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale.»*

---

## **2.56**

MIRABELLI, VERINI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera bb), numero 5), dopo il punto 5.5), aggiungere, in fine, il seguente: «5.6) previsione della conservazione, per la sessione immediatamente successiva, dell'idoneità conseguita dal candidato nelle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, ai fini dell'ammissione alla prova orale, senza necessità di rinnovazione delle prove medesime; previsione dell'applicazione della disciplina di cui al presente numero anche ai candidati risultati idonei alle prove scritte relative alla sessione d'esame dell'anno 2025».*

---

## **2.57**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

### **Id. em. 2.56**

*Al comma 1, lettera bb), numero 5), dopo il punto 5.5), aggiungere il seguente: «5.6) previsione della conservazione, per la sessione immediatamente successiva, dell'idoneità conseguita dal candidato nelle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, ai fini dell'ammissione alla prova orale, senza necessità di rinnovazione delle prove medesime; previsione dell'applicazione della disciplina di cui al presente numero anche ai candidati risultati idonei alle prove scritte relative alla sessione d'esame dell'anno 2025».*

---

## **2.58**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera bb), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5.6) che la commissione di esame annoti sulla prova scritta le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, utilizzando le linee guida elaborate dal Ministero della giustizia e rese pubbliche al termine della prova scritta e che il voto sia obbligatoriamente corredato da una motivazione complessiva dell'elaborato ed assegnato secondo i parametri di cui al numero 5) mediante una griglia di valutazione pubblicata contestualmente alle linee guida.»*

---

## **2.59**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### **Respinto**

*Al comma 1), lettera cc), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1.1), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «quadriennale» e sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «due volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a due anni, per qualsiasi causa»;*

b) *al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché coloro che abbiano compiuto il secondo mandato consecutivo da meno di due anni»;*

c) *sostituire il numero 2.1) con il seguente:*

«2.1) che il Presidente del consiglio distrettuale di disciplina disponga l'assegnazione dei procedimenti alle sezioni secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza e la nomina del consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale dell'incolpato»;

d) *al numero 2.2) dopo la parola: «archiviazione» inserire le seguenti: «o di applicazione del richiamo verbale»;*

e) *al numero 2.3) dopo la parola: «sanzione» inserire le seguenti: «o il richiamo verbale»;*

f) *al numero 3), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione del parere della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, dei consigli dell'ordine territoriali degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche e pubblicazione sul proprio sito internet dei pareri rilasciati e successiva approvazione della proposta di regolamento da parte di un'assemblea dei consigli dell'ordine appositamente convocata»;*

g) *al numero 5.1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o viene disposto un rinvio per legittimo impedimento della parte»;*

h) *sopprimere il numero 7);*

i) *al numero 9.9) dopo la parola: «difensore» inserire le seguenti: «ovvero commessi nell'esercizio dell'attività professionale».*

---

## **2.60**

LOPREIATO

### **Id. em. 2.59**

*Al comma 1), lettera cc), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1.1), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «quadriennale» e sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «due volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo*

mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a due anni, per qualsiasi causa;

b) *al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché coloro che abbiano compiuto il secondo mandato consecutivo da meno di due anni»;

c) *sostituire il numero 2.1) con il seguente:* «2.1) che il Presidente del consiglio distrettuale di disciplina disponga l'assegnazione dei procedimenti alle sezioni secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza e la nomina del consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale dell'incolpato»;

d) *al numero 2.2) dopo la parola:* «archiviazione» *inserire le seguenti:* «o di applicazione del richiamo verbale»;

e) *al numero 2.3) dopo la parola:* «sanzione» *inserire le seguenti:* «o il richiamo verbale»;

f) *al numero 3), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previa acquisizione del parere della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, dei consigli dell'ordine territoriali degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche e pubblicazione sul proprio sito internet dei pareri rilasciati e successiva approvazione della proposta di regolamento da parte di un'assemblea dei consigli dell'ordine appositamente convocata»;

g) *al numero 5.1) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o viene disposto un rinvio per legittimo impedimento della parte;»

h) *sopprimere il numero 7);*

i) *al numero 9.9) dopo la parola:* «difensore» *inserire le seguenti:* «ovvero commessi nell'esercizio dell'attività professionale».

---

## 2.61

LOPREIATO

### Respinto

*Al comma 1, lettera cc), numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché coloro che abbiano riportato una condanna penale, anche non definitiva, per reati dolosi puniti con una pena nel massimo non inferiore a tre anni;».

---

## 2.62

LOPREIATO

### Respinto

*Al comma 1, lettera cc), numero 3) sostituire le parole:* «cariche istituzionali» *con le seguenti:* «la carica di consigliere di un ordine circondariale, di

componente di un comitato pari opportunità, di componente di consiglio distrettuale di disciplina» e *sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## 2.63

LOPREIATO

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera cc), numero 3) sostituire la parola: «innanzi al» con le seguenti: «innanzi alla sezione giurisdizionale del».*

---

## 2.64

LOPREIATO

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera cc), numero 9.11), sostituire le parole: «sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima» con le seguenti: «divenute esecutive sia eseguita prima quella più grave».*

---

## 2.65

LOPREIATO

### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui alla lettera s), numero 8.2), relative alla durata in carica dei consigli dell'ordine circondariali forensi, di cui alla lettera u), numero 15), relative al numero massimo dei mandati consecutivi da consigliere di ordine circondariale e alla durata dei mandati, di cui alla lettera v), numero 1, relative alla durata della carica ed al numero massimo di mandati consecutivi da consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché di cui alla lettera cc), numero 1.1), relative alla durata della carica ed al numero massimo di mandati consecutivi da componente del Consiglio distrettuale di disciplina, trovano applicazione solo rispetto ai componenti e agli organismi eletti in epoca successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.».*

---

## ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### **Art. 3.**

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

**Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177 (1826)**

**ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.****Approvato**

*(Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177)*

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventidue mesi », le parole: « apportandovi le modifiche necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante la redazione di un nuovo codice » e le parole: « e introducendo » sono sostituite dalla seguente: « , introducendo »;

b) al terzo periodo, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;

c) al quarto periodo, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni ».

**EMENDAMENTI****1.1**

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «seguenti: "ventidue mesi",» inserire le seguenti: «dopo le parole: "decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "in conformità al Piano per i trasporti sostenibili 2026-2035 dell'ONU, agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e in coerenza con il Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità, al Quadro strategico dell'Unione europea per la sicurezza stradale 2021-2030 e al nuovo Quadro strategico dell'Unione europea per la mobilità urbana,"».*

---

**1.6**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «seguenti: "ventidue mesi",» inserire le seguenti: «dopo le parole: "decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,"».*

---

**1.7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «seguenti: "ventidue mesi",» inserire le seguenti: «dopo le parole: "decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano,"».*

---

**1.8**

IRTO, BASSO, FINA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "apportandovi le modifiche necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "anche mediante la redazione di un nuovo codice"».*

---

## 1.9

IRTO, BASSO, FINA

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti:* «in conformità al Piano per i trasporti sostenibili 2026-2035 dell'ONU, al Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità, al Quadro strategico dell'Unione europea per la sicurezza stradale 2021-2030 e al nuovo Quadro strategico dell'Unione europea per la mobilità urbana,»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;».

---

## 1.10

IRTO, BASSO, FINA

### Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti:* «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, nonché sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;"».

---

## 1.11

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale e in coerenza con il Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità,»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente: "r-bis) introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli; introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti;"».*

---

## 1.12

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale e in coerenza con il Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità,»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera z), è inserita la seguente: "z-bis) miglioramento della sicurezza della circolazione stradale anche mediante interventi che tengano conto delle esperienze degli altri Paesi europei integrando strumenti tecnologici come l'Alcolock con politiche di prevenzione, percorsi diagnostici e riabilitativi e misure di riduzione delle recidive;"».*

---

## 1.13

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*c) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

*d) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente: "r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali;"».*

---

### 1.14

IRTO, BASSO, FINA

#### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente: "r-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;"».*

---

### 1.15

IRTO, BASSO, FINA

#### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente: "r-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione."».*

---

### 1.16

IRTO, BASSO, FINA

#### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera s), è inserita la seguente: "s-bis) miglioramento della collaborazione tra enti, con una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture critiche stradali, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza sia in condizioni ordinarie che in emergenza;"».

---

## 1.17

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera s), è inserita la seguente: "s-bis) con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture, attribuzione precisa di compiti e responsabilità agli enti gestori e concessionari di reti stradali e autostradali realizzando una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza nella gestione delle infrastrutture;"».

---

## 1.18

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera t) è soppressa.».

---

**1.19**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, lettera t), le parole da: "destinate" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;"».

**1.20**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente: "t-bis) implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale, in conformità alle linee guida ANSFISA e allo standard ISO 39001;"».

**1.21**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera u), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione" è inserita la seguente: "prevedendo";*

*b) dopo le parole: "l'installazione di dispositivi" sono inserite le seguenti: "di sicurezza denominati «Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione»)".*

---

## 1.22

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera z) è soppressa.».*

---

## 1.23

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera z) è sostituita dalla seguente: "z) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;"».*

---

## 1.24

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera z), della legge 25 novembre 2024, n. 177, la parola: "fluidità" è sostituita dalla seguente: "sicurezza" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità."».

---

## 1.25

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera aa), è inserita la seguente: "aa-bis) prevedere modalità atte a far sì che la conferma della validità della patente di guida sia subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;"».

---

## 1.26

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera aa), è inserita la seguente: "aa-bis) prevedere misure per contrastare la carenza di autisti nel settore del trasporto pubblico con autobus, in particolare abbassando l'età minima dei conducenti professionisti a 18 anni per la guida di veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, D1 e D1E si rende opportuna in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva UE 2022/2561 del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti;"».*

---

## 1.27

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera dd), è inserita la seguente: "dd-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione."».*

---

## 1.28

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera ee), è aggiunta la seguente: "ee-bis) previsione, anche in vista della nuova normativa europea in materia di patenti di guida denominata «Direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni."».*

---

**1.29**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera ee), è aggiunta la seguente: "ee-bis) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale."».

**1.30**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "ee-bis) previsione di percorsi permanenti di formazione alla guida e di sicurezza stradale."».

**1.31**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera o), è inserita la seguente: "o-bis) facilitazione della diffusione di veicoli con sistemi di

sicurezza attiva e passiva avanzati, con particolare riferimento ai dispositivi anti-angolo cieco da montare sui mezzi pesanti, ai dispositivi di regolazione automatica della velocità e ai dispositivi di frenata automatica;"».

---

### 1.32

IRTO, BASSO, FINA

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente: "r-bis) adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati "angoli ciechi" sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;"».*

---

### 1.33

IRTO, BASSO, FINA

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "s-bis) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento degli 80 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico."».*

---

### 1.34

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "s-bis) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico."».*

**1.35**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "s-bis) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico."».*

**1.36**

IRTO, BASSO, FINA

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità ai principi espressi dall'Unione europea per la mobilità urbana e per la promozione della mobilità attiva, pedonale e ciclabile,»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera l), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, le parole: «con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «come definita nel codice della strada, con particolare riguardo*

ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva»;

b) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore»;

c) al numero 2), le parole da: «per la progettazione» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t)»;

d) il numero 3) è sostituito dai seguenti:

«3) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

3-bis) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.». »

---

### 1.37

IRTO, BASSO, FINA

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «in conformità ai principi espressi dall'Unione europea per la mobilità urbana e per la promozione della mobilità attiva, pedonale e ciclabile,»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera s), della legge 25 novembre 2024, n. 177, premettere le seguenti parole: "previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e"».

---

### 1.38

IRTO, BASSO, FINA

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

**a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano»;**

**b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:**

**"d-bis) disciplina degli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica al fine di coinvolgere tutta la filiera focalizzando l'attenzione sulla sicurezza stradale;**

**d-ter) disciplina delle modalità dei controlli su strada dei veicoli pesanti per tutti gli aspetti che possono influire negativamente sulla concorrenza tra le imprese, tenuto conto del sempre maggiore impatto nella circolazione di veicoli e autisti di altri Paesi Europei ed Extra Europei;**

**d-quater) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative locali/territoriali concernenti la sicurezza nelle "interferenze" tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate."».**

---

## 1.39

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

**a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano»;**

**b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera t) è sostituita dalla seguente: "t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;"».**

---

## 1.40

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera t), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le linee guida, d'intesa con la Conferenza unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo in particolare la realizzazione di una pianificazione e regolamentazione urbana orientata alla mobilità, integrando gli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità), i Piani spostamento casa-lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità."».*

---

## 1.41

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera ee), è aggiunta la seguente: "ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3."».*

---

## 1.42

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, lettera c), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo l'installazione ogni chilometro di cartelli, chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse, indicanti il limite di velocità vigente"».*

---

**1.43**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) previsione che nei segnali a messaggio variabile siano indicati in alternanza con i messaggi informativi della circolazione stradale, anche messaggi indicanti il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità;"».

**1.44**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, lettera l), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: ", di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo" sono inserite le seguenti: "prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche in presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo,"».

**1.45**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, lettera l), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: "targhe automobilistiche" sono aggiunte le seguenti: "consentendo, per il prioritario interesse della tutela ambientale, anche il perfezionamento delle procedure di trattamento di un veicolo a fine vita anche qualora questo si trovi in condizione di fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, quando non vi sia concomitanza tra acquisto di un nuovo veicolo e rottamazione del vecchio e quindi non operando eventuali ecoincentivi;"».*

---

## 1.46

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «codice» inserire le seguenti: «sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera l), è inserita la seguente: "l-bis) prevedere che chi procede ad iscriversi al P.R.A possa fornire, oltre all'indirizzo fisico anche un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per fornire le informazioni necessarie. Qualora la posta certificata non venga successivamente rinnovata il soggetto che rilascia la posta PEC è obbligato a comunicare al PRA il nuovo indirizzo PEC o l'annullamento dell'abbonamento in sostituzione dell'indirizzo di residenza;"».*

---

## 1.47

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), alle parole: «, introducendo» premettere le seguenti: «, nonché recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada».*

---

## 1.48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), alle parole: «, introducendo» premettere le seguenti: «, nonché in coerenza con il trattato internazionale della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale in relazione alla nozione di veicolo abilitato per il sistema di guida autonoma».*

---

**1.49**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), alle parole: «, introducendo» premettere le seguenti: «, nonché in coerenza con i principi espressi dall'Unione europea per la mobilità urbana e per la promozione della mobilità attiva, pedonale e ciclabile».*

---

**1.50**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), alle parole: «, introducendo» premettere le seguenti: «, nonché ponendo in essere tutte le azioni previste dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144».*

---

**1.51**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), alle parole: «, introducendo» premettere le seguenti: «, nonché in coerenza con i principi europei del Green Deal nei sistemi di trasporto».*

---

**1.52**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), alle parole: «, introducendo» premettere le seguenti: «, nonché in coerenza con la comunicazione della Commissione europea COM (2021) 811».*

---

**1.53**

IRTO, BASSO, FINA

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: «adeguando la normativa al trattato internazionale della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale in relazione alla nozione di veicolo abilitato per il sistema di guida autonoma, e introducendo »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 4, lettera f), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: «processi di innovazione tecnica del settore» sono inserite le seguenti: «, anche al fine di introdurre tra i requisiti concernenti la nozione di veicolo, anche quello abilitato per il sistema di guida autonoma in conformità con quanto disposto dal trattato internazionale della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale,».

---

**1.54**

IRTO, BASSO, FINA

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: **«recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;**

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante l'analisi di incidentalità stradale e l'utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale";

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;"».

---

**1.55**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: **«recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche**

disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;

*b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) tutela rafforzata della sicurezza della circolazione stradale e della vita umana dove si verifica un mix naturale di utenti motorizzati e di utenti vulnerabili sulla strada, intervenendo sulla velocità quale prima causa degli scontri con esito mortale secondo le evidenze statistiche, in particolare mediante una nuova disciplina generale dei limiti massimi di velocità in ambito urbano;"

1-ter. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera z) è sostituita dalla seguente: "z) revisione della disciplina dei limiti massimi di velocità, con particolare riferimento all'introduzione del limite ordinario di velocità di 30 km/h sulle strade di quartiere di tipo E e strade locali di tipo F all'interno dei centri abitati;"».

---

## 1.56

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: «recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 2, lettera c), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: "in materia di viabilità" sono inserite le seguenti: ", mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,"».

---

## 1.57

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: «recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera c), è inserita

la seguente: "c-bis) mantenimento e conferma dei principi generali e degli obiettivi, ai quali le norme e i provvedimenti attuativi sono finalizzati, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del vigente codice della strada;"».

---

### 1.58

IRTO, BASSO, FINA

#### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: «recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) previsione che nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrino la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada e che nella medesima occasione gli edifici pubblici espongano la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada."».

---

### 1.59

IRTO, BASSO, FINA

#### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: «recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) previsione, anche in vista della nuova normativa europea denominata «direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni."».

---

### 1.60

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: «recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale."».*

---

**1.61**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: «recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera a), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: "nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade" sono inserite le seguenti: "in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,"».*

---

**1.62**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: «recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) per ragioni di chiarezza della legislazione, previsione di norme interpretative volte a chiarire il senso dei termini «omologazione ed*

approvazione» previsti dall'articolo 192 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;"».

### 1.63

IRTO, BASSO, FINA

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: «recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera b), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: "opportuni adeguamenti terminologici" sono inserite le seguenti: "tesi a superare il termine «incidente» con «scontro», "»».

### 1.64

IRTO, BASSO, FINA

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «, introducendo» con le seguenti: «recepando gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera f), numero 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche disponendo che le condotte di cui all'articolo 173, comma 2, del codice della strada siano contemplate tra le circostanze aggravanti dei reati delineati agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale"».

### 1.65

IRTO, BASSO, FINA

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;

*b) alla lettera c), dopo le parole: «al quarto periodo» inserire le seguenti: "le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni»" e sostituire le parole: «centocinquanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

---

### **1.66**

IRTO, BASSO, FINA

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera e), della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole da: "revisione della disciplina" fino a: "proporzionalità" sono sostituite dalle seguenti: "incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada."».*

---

### **1.67**

IRTO, BASSO, FINA

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono soppresse le lettere i), l), t) e z).».*

---

### **1.68**

IRTO, BASSO, FINA

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo anche, in modo distinto tra loro, i velocipedi e i dispositivi di micro-mobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali;"».*

---

## 1.69

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micro-mobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale;"».*

---

## 1.70

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera i) è inserita la seguente: "i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni, con l'esclusione per quel che riguarda gli istruttori autorizzati delle scuole guida;"».*

---

## 1.71

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera i) è inserita la seguente: "i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni;"».*

---

## 1.72

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, le lettere l) e t) sono soppresse.».*

---

## 1.73

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva, da attuare anche attraverso:*

1) *la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;*

2) *l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili;*

3) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

4) la definizione di criteri orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);"».

---

## 1.74

IRTO, BASSO, FINA

### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

2) la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di linee guida di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);"».

---

## 1.75

IRTO, BASSO, FINA

### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente: "r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano possibile impostare automaticamente il non superamento dei limiti di velocità dei veicoli, tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;"».*

---

### 1.76

IRTO, BASSO, FINA

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente: "r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;"».*

---

### 1.77

IRTO, BASSO, FINA

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente: "r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'introduzione di dispositivi automatici di controllo della velocità all'interno degli autoveicoli, anche utilizzando incentivi volti a favorire l'installazione di detti meccanismi nei veicoli già circolanti;"».*

---

### 1.78

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente: "r-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;"».

**1.79**

IRTO, BASSO, FINA

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera t), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle «Città a 15 minuti»;

2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;

3) promozione delle «Zone 30», aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;

4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;

5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per smartphone che forniscono

informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;

6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micromobilità;

7) regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;

8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all'eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi «avanzati» rispetto agli spazi di sosta;"».

---

## 1.80

IRTO, BASSO, FINA

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono aggiunte, in fine, le parole: "comunicando in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa."».

---

## 1.81

IRTO, BASSO, FINA

### Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera aa), è inserita la seguente: "aa-bis) previsione di misure di monitoraggio sui costi a carico degli utenti per l'ottenimento della patente di guida con particolare riferimento ai territori che hanno subito i maggiori incrementi nell'ultimo biennio, al fine di evitare ingiustificati aumenti dei costi soprattutto in merito alle fasce più deboli della popolazione;"».

---

## 1.0.1

FREGOLENT, PAITA

**Improponibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 25 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato.».

---

**1.0.2**

FREGOLENT, PAITA

**Improponibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è abrogato.».

---

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 2.**

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1917 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1826 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.11, 1.12, 1.17, 1.20, 1.21, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.36, 1.37, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45, 1.58, 1.59, 1.60, 1.69, 1.73, 1.75, 1.76, 1.78, 1.79, 1.0.1, 1.32 e 1.77.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

| VOTAZIONE |      | OGGETTO                                         | RISULTATO |     |     |     |      |      | ESITO |
|-----------|------|-------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num.      | Tipo |                                                 | Pre       | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg |       |
| <u>1</u>  | Nom. | Disegno di legge n. 1917. Em. 2.12, Lopreiato   | 144       | 143 | 000 | 061 | 082  | 072  | RESP. |
| <u>2</u>  | Nom. | DDL n. 1917. Em. 2.15, Lopreiato                | 143       | 142 | 000 | 060 | 082  | 072  | RESP. |
| <u>3</u>  | Nom. | DDL n. 1917. Em. 2.20, Lopreiato                | 148       | 147 | 000 | 064 | 083  | 074  | RESP. |
| <u>4</u>  | Nom. | DDL n. 1917. Em. 2.30, Lopreiato                | 149       | 148 | 000 | 063 | 085  | 075  | RESP. |
| <u>5</u>  | Nom. | DDL n. 1917. Em. 2.45, Lopreiato                | 146       | 145 | 000 | 063 | 082  | 073  | RESP. |
| <u>6</u>  | Nom. | DDL n. 1917. Em. 2.61, Lopreiato                | 147       | 146 | 000 | 062 | 084  | 074  | RESP. |
| <u>7</u>  | Nom. | DDL n. 1917. Em. 2.64, Lopreiato                | 152       | 150 | 000 | 063 | 087  | 076  | RESP. |
| <u>8</u>  | Nom. | DDL n. 1917. Votazione finale                   | 134       | 133 | 019 | 114 | 000  | 058  | APPR. |
| <u>9</u>  | Nom. | Disegno di legge n. 1826. Em. 1.9, Irto e altri | 149       | 148 | 000 | 062 | 086  | 075  | RESP. |
| <u>10</u> | Nom. | DDL n. 1826. Em. 1.36, Irto e altri             | 148       | 147 | 000 | 062 | 085  | 074  | RESP. |
| <u>11</u> | Nom. | DDL n. 1826. Votazione finale                   | 132       | 131 | 000 | 083 | 048  | 066  | APPR. |

[illegible]

440ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Luglio 2026

| (F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante<br>(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Nominativo                                                                                                                                                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Campione Susanna Donatella                                                                                                                                                    | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Camusso Susanna Lina Giulia                                                                                                                                                   | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  |    |
| Cantalamessa Gianluca                                                                                                                                                         | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Cantù Maria Cristina                                                                                                                                                          | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Casini Pier Ferdinando                                                                                                                                                        | F | F | F | F | F | F | F |   | F | F  | C  |
| Castelli Guido                                                                                                                                                                | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Castellone Maria Domenica                                                                                                                                                     | P | P | P | P | P | P | P |   |   |    | C  |
| Cataldi Roberto                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F |   | F | F  | C  |
| Cattaneo Elena                                                                                                                                                                | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Centinaio Gian Marco                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Ciriani Luca                                                                                                                                                                  | M | M | M | M | M | M | M | M | C | C  | M  |
| Cosenza Giulia                                                                                                                                                                | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Craxi Stefania Gabriella Anast                                                                                                                                                |   | C | C | C | C | C | C |   |   |    | F  |
| Crisanti Andrea                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F | A |   | F  | C  |
| Croatti Marco                                                                                                                                                                 | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  | C  |
| Cucchi Ilaria                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | F | F  |    |
| Damante Concetta                                                                                                                                                              | F | F | F | F | F | F | R |   | F |    | C  |
| Damiani Dario                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| De Carlo Luca                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| De Cristofaro Peppe                                                                                                                                                           | F | F | F | F | F | F | F | F |   |    |    |
| De Poli Antonio                                                                                                                                                               | M | M | M | M | M | M | M | M | C | C  |    |
| De Priamo Andrea                                                                                                                                                              | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| De Rosa Raffaele                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   | C |   |   | C | C  | F  |
| D'Elia Cecilia                                                                                                                                                                | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Della Porta Costanzo                                                                                                                                                          | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Delrio Graziano                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  |    |
| Di Girolamo Gabriella                                                                                                                                                         | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  | C  |
| Dreosto Marco                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Durigon Claudio                                                                                                                                                               | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Durnwalder Meinhard                                                                                                                                                           | F | F | F | F | F | F | F |   |   |    |    |
| Fallucchi Anna Maria                                                                                                                                                          | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Farolfi Marta                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Fazzolari Giovanbattista                                                                                                                                                      | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Fazzone Claudio                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Fina Michele                                                                                                                                                                  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  |    |
| Floridia Aurora                                                                                                                                                               |   |   |   |   | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Floridia Barbara                                                                                                                                                              | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  |    |
| Franceschelli Silvio                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Franceschini Dario                                                                                                                                                            |   |   | F | F | C | F | C | F | F | F  |    |
| Fregolent Silvia                                                                                                                                                              | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Furlan Annamaria                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Galliani Adriano                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | F | C | C  | F  |
| Garavaglia Massimo                                                                                                                                                            | M | M | M | M | M | M | M | M | C | C  | F  |
| Garnero Santanchè Daniela                                                                                                                                                     | C | C |   | C | C | C | C |   | C | C  |    |
| Gasparri Maurizio                                                                                                                                                             | C |   | C | C | C | C | C |   | C | C  | F  |
| Gaudiano Felicia                                                                                                                                                              | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  | C  |
| Gelmetti Matteo                                                                                                                                                               | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |

440ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Luglio 2026

| (F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante<br>(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Nominativo                                                                                                                                                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gelmini Mariastella                                                                                                                                                           | C | C | C | C | C | F | C | F | C | C  | F  |
| Germanà Antonino Salvatore                                                                                                                                                    |   |   | C | C | C | C | C |   | C | C  |    |
| Giacobbe Francesco                                                                                                                                                            | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Giorgis Andrea                                                                                                                                                                | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Guidi Antonio                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Guidolin Barbara                                                                                                                                                              | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  | C  |
| Iannone Antonio                                                                                                                                                               | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Irto Nicola                                                                                                                                                                   | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| La Marca Francesca                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | F | F  | C  |
| La Pietra Patrizio Giacomo                                                                                                                                                    | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| La Russa Ignazio Benito Maria                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Leonardi Elena                                                                                                                                                                | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Licheri Ettore Antonio                                                                                                                                                        | F | F | F | F | F | F | F |   | F | F  |    |
| Licheri Sabrina                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  | C  |
| Liris Guido Quintino                                                                                                                                                          | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Lisei Marco                                                                                                                                                                   |   |   | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Lombardo Marco                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | F | F  | C  |
| Lopreiato Ada                                                                                                                                                                 | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  |    |
| Lorefice Pietro                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  | C  |
| Lorenzin Beatrice                                                                                                                                                             | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Losacco Alberto                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | F | F  | C  |
| Lotito Claudio                                                                                                                                                                | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Maffoni Gianpietro                                                                                                                                                            |   | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Magni Celestino                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Maiorino Alessandra                                                                                                                                                           | F | F | F | F | F | F | F | A |   |    |    |
| Malan Lucio                                                                                                                                                                   | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Malpezzi Simona Flavia                                                                                                                                                        | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Manca Daniele                                                                                                                                                                 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  |    |
| Mancini Paola                                                                                                                                                                 | C | C |   | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Marcheschi Paolo                                                                                                                                                              | C | C | C | C |   | C | C | F |   |    |    |
| Martella Andrea                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Marti Roberto                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | F  |
| Marton Bruno                                                                                                                                                                  | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  |    |
| Matera Domenico                                                                                                                                                               | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Mazzella Orfeo                                                                                                                                                                | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  |    |
| Melchiorre Filippo                                                                                                                                                            | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Meloni Marco                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | F |   |    |    |
| Menia Roberto                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Mennuni Lavinia                                                                                                                                                               | C | C | C | C |   |   | C |   | C | C  | F  |
| Mieli Ester                                                                                                                                                                   | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Minasi Clotilde                                                                                                                                                               | C | C | C | C |   | C | C | F | C | C  | F  |
| Mirabelli Franco                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Misiani Antonio                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Monti Mario                                                                                                                                                                   | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Morelli Alessandro                                                                                                                                                            | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Murelli Elena                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Musolino Dafne                                                                                                                                                                | F | F | F | F | F |   | F | F | F | F  | C  |

440ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Luglio 2026

| (F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante<br>(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Nominativo                                                                                                                                                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Musumeci Sebastiano                                                                                                                                                           | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Nastri Gaetano                                                                                                                                                                | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Naturale Gisella                                                                                                                                                              | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  | C  |
| Nave Luigi                                                                                                                                                                    | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  |    |
| Nicita Antonio                                                                                                                                                                | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Nocco Vita Maria                                                                                                                                                              | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Occhiuto Mario                                                                                                                                                                | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Orsomaso Fausto                                                                                                                                                               | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Ostellari Andrea                                                                                                                                                              | C | C | C | C | C | C | C | F |   |    |    |
| Paganella Andrea                                                                                                                                                              | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  |    |
| Paita Raffaella                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   | F | F | F | F  |    |
| Paroli Adriano                                                                                                                                                                | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Parrini Dario                                                                                                                                                                 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Patton Pietro                                                                                                                                                                 | F | F | F | F | F | F | F | F |   |    |    |
| Patuanelli Stefano                                                                                                                                                            | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  | C  |
| Pellegrino Cinzia                                                                                                                                                             | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Pera Marcello                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F |   |    |    |
| Petrea Giovanna                                                                                                                                                               | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Petrucchi Simona                                                                                                                                                              | C |   | C | C | C | C | C |   | C | C  | F  |
| Piano Renzo                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Pirondini Luca                                                                                                                                                                | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  |    |
| Pirovano Daisy                                                                                                                                                                | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Pirro Elisa                                                                                                                                                                   | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F  | C  |
| Pogliese Salvatore Domenico An                                                                                                                                                | M | M | M | M | M | C | C | F | C | C  | F  |
| Potenti Manfredi                                                                                                                                                              | C | C | C | C |   | C | C |   | C | C  | F  |
| Pucciarelli Stefania                                                                                                                                                          | C | C | C | C | C | C | C |   | C | C  | F  |
| Rando Vincenza                                                                                                                                                                | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Rapani Ernesto                                                                                                                                                                | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Rastrelli Sergio                                                                                                                                                              | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Rauti Isabella                                                                                                                                                                | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Renzi Matteo                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Rojc Tatiana                                                                                                                                                                  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Romeo Massimiliano                                                                                                                                                            | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Ronzulli Licia                                                                                                                                                                | C | C | C | C | C | C | C | P |   |    | F  |
| Rosa Gianni                                                                                                                                                                   | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Rosso Roberto                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C |   | C | C  | F  |
| Rossomando Anna                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F | F | P | P  | P  |
| Rubbia Carlo                                                                                                                                                                  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Russo Raoul                                                                                                                                                                   | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  |    |
| Sallemi Salvatore                                                                                                                                                             | C | C | C | C | C | C | C |   | C | C  | F  |
| Salvini Matteo                                                                                                                                                                | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Salvitti Giorgio                                                                                                                                                              | C | C | C | C | C | C | C | F | C |    | F  |
| Satta Giovanni                                                                                                                                                                | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Sbrollini Daniela                                                                                                                                                             | F |   | F | F | F |   | F | F | F | F  | C  |
| Scalfarotto Ivan                                                                                                                                                              | F | F | F | F | F |   | F | F | F | F  | C  |
| Scarpinato Roberto Maria Ferdi                                                                                                                                                | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Scurria Marco                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |

440ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Luglio 2026

| (F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante<br>(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Nominativo                                                                                                                                                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Segre Liliana                                                                                                                                                                 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Sensi Filippo                                                                                                                                                                 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Sigismondi Etelwardo                                                                                                                                                          | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Silvestro Francesco                                                                                                                                                           | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Silvestroni Marco                                                                                                                                                             | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Sironi Elena                                                                                                                                                                  | F | F | F | F | F | F | F |   | F | F  | C  |
| Sisler Sandro                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Sisto Francesco Paolo                                                                                                                                                         | C | C | C | C | C | C | C | F |   |    |    |
| Spagnolli Luigi                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F |   | F | F  | C  |
| Spelgatti Nicoletta                                                                                                                                                           | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Speranzon Raffaele                                                                                                                                                            | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Spinelli Domenica                                                                                                                                                             | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Stefani Erika                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Tajani Cristina                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Ternullo Daniela                                                                                                                                                              | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Terzi Di Sant'Agata Giuliomari                                                                                                                                                | C | C | C |   |   |   | C | F | C | C  | F  |
| Testor Elena                                                                                                                                                                  | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Tosato Paolo                                                                                                                                                                  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Trevisi Antonio Salvatore                                                                                                                                                     | C | C | C | C | C | C | C |   | C | C  | F  |
| Tubetti Francesca                                                                                                                                                             | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Turco Mario                                                                                                                                                                   | F | F | F | F | F | F | F |   |   |    |    |
| Unterberger Juliane                                                                                                                                                           | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Urso Adolfo                                                                                                                                                                   | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Valente Valeria                                                                                                                                                               | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  |    |
| Verducci Francesco                                                                                                                                                            | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Verini Walter                                                                                                                                                                 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Versace Giuseppina                                                                                                                                                            | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Zaffini Francesco                                                                                                                                                             | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Zambito Ylenia                                                                                                                                                                | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Zampa Sandra                                                                                                                                                                  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F  | C  |
| Zanettin Pierantonio                                                                                                                                                          | C | C | C | C | C |   |   | F | C | C  | F  |
| Zangrillo Paolo                                                                                                                                                               | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M  | M  |
| Zedda Antonella                                                                                                                                                               | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |
| Zullo Ignazio                                                                                                                                                                 | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C  | F  |

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Bizzotto, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fallucchi, Fazzolari, Garavaglia, Gasparri, Iannone, La Pietra, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Pera, Pogliese, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Speranzon, Tosato e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

### **Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 il deputato Galeazzo Bignami in sostituzione della deputata Augusta Montaruli, dimissionaria.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Silvestroni;

10ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Silvestroni.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Cantù Maria Cristina

Misure per il riordino delle specializzazioni, in rete "università, IRCCS, strutture ospedaliere e territoriali di formazione", in linea con il PNRR Missione 6 e il principio di Salute Unica (1974)  
(presentato in data 22/07/2026).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 22/07/2026 la 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Disposizioni in materia di protezione civile" (1779)  
(presentato in data 30/01/2026).

### **Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione**

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 17 luglio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio delle seguenti procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 15 luglio 2026 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

procedura di infrazione n. 2026/0410, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 dell'11 aprile 2024 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») – alla 2ª e alla 4ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 81);

procedura di infrazione n. 2026/0411, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia – alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 82);

procedura di infrazione n. 2026/0412, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno – alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 83);

procedura di infrazione n. 2026/0413, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati

compensate a livello centrale - alla 4ª e alla 6ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 84).

### **Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Costantino Fiorillo, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento**

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 14 luglio 2026, le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Ordinanza del Presidente della Corte del 19 giugno 2026, causa C-51/26, Netflix International BV, Netflix Services Italy Srl contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato. Mercato unico digitale – Servizi di media audiovisivi a richiesta (*video on demand*) – Finanziamento dell'autorità nazionale di regolazione – Contributo imposto ai fornitori di servizi VOD – Assoggettamento al contributo indipendentemente dall'intensità delle attività di regolazione e monitoraggio svolte – Compatibilità con il diritto dell'Unione – Interpretazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Ordinanza di cancellazione dal ruolo a seguito del ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale) – alla 2ª, alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 123);

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 giugno 2026, causa C-386/24, Centro Petroli Roma Srl contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti di IP Industrial SpA, Eni SpA. Domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato. Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 267 TFUE – Obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Responsabilità individuale dei giudici – Fiscalità – Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Deposito fiscale – Apertura ed esercizio – Autorizzazione – Presupposti – Fissazione da parte della normativa nazionale – Distinzione in base alla capacità di stoccaggio dei depositi – Criterio relativo all'esistenza di “effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto” per tutti i depositi

– Criterio supplementare relativo alla fornitura di una quantità minima di prodotti su un periodo di riferimento o alla dipendenza da un altro deposito fiscale per i depositi di capacità ridotte – Giustificazione – Principio di proporzionalità – alla 1ª, alla 2ª, alla 4ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 124*);

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 giugno 2026, causa C-860/24, HJ contro Ministero dell'istruzione e del merito. Domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Libera circolazione dei lavoratori – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diritto di esercitare la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro ospitante – Titolo di formazione rilasciato nello Stato membro d'origine – Titolo che non abilita all'esercizio della professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro d'origine – Riconoscimento nello Stato membro ospitante (Ordinanza ex art. 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla pregressa giurisprudenza) – alla 2ª, alla 4ª, alla 7ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 125*);

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 giugno 2026, causa C-65/25, IFIS NPL INVESTING SpA contro JM, OT, VR, CL. Domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Brindisi. Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Requisiti comuni riguardanti i gestori di crediti e gli acquirenti di crediti – Direttiva (UE) 2021/2167 – Articolo 10 – Contratto di cessione in blocco di crediti deteriorati – Normativa nazionale che non prevede la forma scritta per questo tipo di contratto né l'assoggettamento del cessionario a vigilanza prudenziale – alla 2ª, alla 4ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 126*);

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2026, causa C-522/24, BG contro Ministero della difesa, con l'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 1 – Oggetto – Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) – Divieto di discriminazione basata sulle convinzioni personali – Normativa nazionale che obbliga i militari a farsi vaccinare contro il virus SARS-CoV-2 – Differenza di trattamento fondata sull'appartenenza a una categoria professionale – Nozione di “convinzioni personali” – alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª, alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 127*);

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 giugno 2026, causa C-907/24, Egenergy Srl, già Orefice Generators Srl, in liquidazione, contro MZ, AV, VR, AL, RI, VO, PA, MG. Domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte d'appello di Napoli. Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Nozione di “licenziamento” – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento del luogo di lavoro – Risoluzione del contratto di lavoro a causa del rifiuto del lavoratore di ottemperare alla decisione di trasferimento del luogo di lavoro – Procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori – alla 2ª, alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 128*);

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 giugno 2026, causa C-214/25, Your personal driver Soc. coop. contro Roma Capitale, con l'intervento dell'Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile (AIMS), Uber BV. Domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Roma. Servizio di noleggio con conducente – Obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico in cui vengono riportati anche i dati del fruitore del servizio – Interpretazione dell'articolo 5.4 del TUE, nonché l'articolo 5, comma 1, lettere b), c) ed e), e l'articolo 6 del regolamento 679/2016, Regolamento generale sulla protezione dei dati (Ordinanza di irricevibilità manifesta – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito della presentazione del contesto di fatto e di diritto del procedimento principale nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Assenza di precisazioni sufficienti) – alla 1ª, alla 2ª, alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 129).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 132 del 20 maggio 2026, depositata il successivo 21 luglio 2026, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. (*Doc. VII*, n. 188) – alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente;

sentenza n. 133 dell'8 giugno 2026, depositata il successivo 21 luglio 2026, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167), nella parte in cui ha introdotto l'art. 49-*septies*, comma 21, lettere c), e i), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) (*Doc. VII*, n. 189) – alla 1ª, alla 2ª, alla 7ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente.

**Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 9 luglio 2026, ha trasmesso il testo di 28 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 15 al 18 giugno 2026, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America, alla 3ª, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 837*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci, alla 3ª, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 838*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA), alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 839*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 840*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 2003/76/CE, alla 4ª, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 841*);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche, e ai prodotti da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 842*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio, alla 1ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 843*);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione), alla 4ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 844*);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati, alla 4ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 845*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione, alla 4ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 846*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 847*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2019/1020 e (UE) 2023/1542 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE, alla 4ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 848*);

risoluzione “Contrastare la repressione transnazionale: verso una strategia dell'UE per proteggere la sovranità e i valori democratici dell'Europa”, alla 1ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 849*);

risoluzione sul ruolo del commercio nel rafforzamento della sicurezza economica dell'UE, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 850*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3ª, alla 4ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 851*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea, alla 3ª, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 852*);

risoluzione non legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati

importati nell'Unione europea, alla 3ª, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 853);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Capo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 2ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 854);

risoluzione sulla relazione 2025 della Commissione sul Montenegro, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 855);

risoluzione sulla relazione 2025 della Commissione sull'Albania, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 856);

risoluzione sulla relazione 2025 della Commissione sulla Macedonia del Nord, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 857);

risoluzione sulla relazione 2025 della Commissione sul Kosovo, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 858);

risoluzione sulla relazione 2025 della Commissione sulla Georgia, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 859);

risoluzione sull'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento dei medicinali, alla 4ª alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 860);

risoluzione sulla repressione politica e la situazione umanitaria a Cuba, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 861);

risoluzione sul reclutamento di minori da parte della criminalità organizzata, alla 2ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 862);

risoluzione sulle inaccettabili azioni provocatorie e incursioni di droni da parte della Russia in Romania, nei paesi baltici e in Finlandia, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 863);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa al finanziamento del piano d'azione annuale a favore della Repubblica unita della Tanzania per il 2026, alla 3ª, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 864).

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Bergesio ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00187 *p.a.* della senatrice La Marca ed altri.

## Interrogazioni

GELMINI, BIANCOFIORE - *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.* - Premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta uno dei principali strumenti per sostenere la modernizzazione del Paese, rafforzarne la competitività e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

l'attuazione del piano è ormai entrata nella sua fase conclusiva e richiede un'azione particolarmente intensa e coordinata tra Governo, amministrazioni centrali, Regioni, enti locali e soggetti attuatori, al fine di completare gli investimenti e conseguire tutti i traguardi e gli obiettivi previsti entro le scadenze europee;

i dati ufficiali della Commissione europea attestano che, con il nono pagamento, le risorse complessivamente erogate all'Italia hanno raggiunto circa 166 miliardi di euro, pari all'85 per cento della dotazione del piano, e che risulta conseguito il 72 per cento dei traguardi e degli obiettivi; trattandosi di un meccanismo fondato sui risultati, tali dati certificano l'effettivo avanzamento delle riforme e degli investimenti;

tale *performance* costituisce un risultato politico e amministrativo di particolare rilievo dell'azione del Governo Meloni, che ha condotto il PNRR dalla programmazione all'effettiva "messa a terra" delle risorse, assicurando continuità nell'attuazione, interlocuzione con le istituzioni europee e presidio delle criticità, affinché i finanziamenti si traducessero in opere, servizi e crescita dei territori;

un ruolo decisivo è svolto da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, soggetti attuatori più vicini ai cittadini: il Country report 2026 della Commissione europea rileva che gli investimenti nella digitalizzazione delle amministrazioni centrali e locali hanno rafforzato la capacità amministrativa e i servizi pubblici, contribuendo alla semplificazione o digitalizzazione di oltre 260 procedure; il coordinamento e il sostegno agli enti territoriali sono pertanto essenziali per rispettare le scadenze e rendere gli interventi concretamente fruibili dalle comunità;

il 4 giugno 2026 l'Italia ha ricevuto il pagamento della nona e penultima rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, connessa al conseguimento di 50 obiettivi, suddivisi in 34 *target* e 16 *milestone*, confermando il positivo avanzamento del nostro Paese nell'attuazione del piano;

la fase attuale è pertanto concentrata sul conseguimento degli obiettivi collegati alla decima e ultima rata e sulla conclusione degli interventi ancora in corso, tenuto conto che il termine previsto dalla disciplina europea per il completamento dei traguardi e degli obiettivi è fissato al 31 agosto 2026;

tra gli ambiti maggiormente strategici del piano assume particolare rilievo la transizione digitale, alla quale sono destinate misure volte alla migrazione delle pubbliche amministrazioni verso infrastrutture *cloud* sicure,

all'interoperabilità delle banche dati pubbliche, alla diffusione di servizi digitali accessibili e di semplice utilizzo, al rafforzamento della sicurezza informatica e all'incremento delle competenze digitali dei cittadini e dei dipendenti pubblici;

tali interventi devono consentire non soltanto l'acquisizione di nuove tecnologie, ma una concreta semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, assicurando che i servizi realizzati siano effettivamente utilizzabili, interoperabili e omogenei sull'intero territorio nazionale;

un ruolo altrettanto rilevante è assunto dalla missione 6 “Salute”, che mira a rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale, la prossimità delle cure e la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, attraverso la realizzazione delle case della comunità, il funzionamento delle centrali operative territoriali, lo sviluppo della telemedicina e il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico;

in particolare, il portale “Italia Domani” individua tra gli obiettivi della missione la realizzazione di almeno 1.038 case della comunità, la diffusione delle centrali operative territoriali e dei servizi di telemedicina, nonché l'adozione e l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico in tutte le Regioni;

la piena operatività di tali strumenti costituisce una condizione essenziale per migliorare la presa in carico dei pazienti, favorire l'assistenza domiciliare, ridurre il ricorso improprio alle strutture ospedaliere e garantire una maggiore continuità tra medicina territoriale, medici di medicina generale, pediatri, specialisti e ospedali;

appare pertanto necessario assicurare che, oltre al conseguimento formale dei *target* europei, gli investimenti realizzati producano risultati concreti e duraturi, riducendo i divari territoriali e garantendo la sostenibilità organizzativa, finanziaria e tecnologica dei nuovi servizi anche dopo la conclusione del PNRR,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento della fase conclusiva del PNRR e quali iniziative il Governo intenda adottare per assicurare il conseguimento degli obiettivi residui entro le scadenze europee, con particolare riferimento alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e del servizio sanitario nazionale, alla piena operatività del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina, delle case della comunità e delle centrali operative territoriali, garantendo servizi omogenei e accessibili su tutto il territorio nazionale.

(3-02722)

CRISANTI - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il Ministero dell'università e della ricerca ha promosso, attraverso il fondo italiano per la scienza (FIS), procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale ad elevato contenuto scientifico,

ispirate al modello dell'European research council, con l'obiettivo di sostenere l'eccellenza scientifica e rafforzare la competitività del sistema nazionale della ricerca;

il fondo italiano per la scienza sostiene ricercatrici e ricercatori indipendenti attraverso differenti schemi di finanziamento, tra cui *starting grant*, *consolidator grant* e *advanced grant*, prevedendo una selezione fondata sulla qualità scientifica, sull'originalità e sull'impatto delle proposte progettuali;

nell'ambito della procedura FIS3, la procedura selettiva risulta articolata in tre fasi successive: una prima valutazione tecnico-scientifica preliminare da parte del comitato di valutazione, con attribuzione di un punteggio da 0 a 20 e accesso alla fase successiva per le proposte con punteggio almeno pari a 18 ventesimi entro il limite di tre volte il numero dei progetti finanziabili a *budget* massimo, una seconda valutazione tecnico-scientifica progettuale, anche mediante revisori esterni, con accesso alla fase conclusiva per un numero di proposte non superiore al doppio dei progetti finanziabili e una terza fase relativa alla verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità, alla valutazione di congruità della proposta e alla definizione del finanziamento;

considerato che:

la verifica definitiva dei requisiti di ammissibilità amministrativa avviene dunque nella fase conclusiva della selezione, quando il numero delle proposte progettuali risulta già fortemente ridotto a seguito delle precedenti valutazioni scientifiche;

questo meccanismo, in assenza di strumenti di raccordo tra le diverse fasi della procedura, rischia di determinare situazioni nelle quali la sopravvenuta inammissibilità amministrativa delle proposte ammesse alla fase finale impedisca l'effettiva assegnazione delle risorse disponibili, anche in presenza di ulteriori progetti già positivamente valutati nelle fasi precedenti;

nel caso del settore LS6 consolidator, il numero di progetti finanziabili a *budget* massimo era pari a uno; di conseguenza l'accesso alla fase 2 è stato limitato a tre proposte progettuali, mentre l'accesso alla fase 3 è stato limitato a due proposte progettuali;

dalla documentazione pervenuta all'interrogante risulta che entrambe le proposte ammesse alla fase conclusiva sono risultate successivamente non ammissibili a seguito della verifica istruttoria e che, non essendo previsto alcun meccanismo di continuità o scorrimento, la procedura si è sostanzialmente interrotta senza l'identificazione di progetti finanziabili, nonostante la presenza di ulteriori proposte che avevano positivamente superato le fasi tecnico-scientifiche;

tenuto conto che:

l'esito così determinatosi nel settore LS6 consolidator non è stato oggetto di una pubblicazione formale da parte del Ministero, non risultando alcuna graduatoria relativa al settore, e la vicenda è stata ricostruita attraverso una procedura di accesso agli atti;

la questione trascende il singolo caso e investe la robustezza complessiva del meccanismo procedurale, soprattutto alla luce della possibile riproposizione del medesimo impianto nei bandi PRIN in corso e nei futuri bandi FIS;

l'allocazione di risorse pubbliche destinate alla ricerca scientifica deve garantire non solo il rispetto dei requisiti amministrativi, ma anche la piena valorizzazione del merito scientifico, la trasparenza degli esiti e l'effettivo utilizzo dei fondi stanziati;

l'assenza di meccanismi correttivi rischia di produrre una perdita di opportunità per l'intero sistema nazionale della ricerca e di indebolire la fiducia della comunità scientifica nelle procedure competitive promosse dal Ministero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità esposte relative alla procedura FIS3 e, in particolare, dell'esito della selezione relativa al settore LS6 consolidator grant;

se non ritenga opportuno fornire chiarimenti circa le ragioni per cui la procedura non abbia condotto all'assegnazione di finanziamenti, pur in presenza di proposte che avevano positivamente superato le fasi di valutazione tecnico-scientifica;

se intenda valutare misure correttive idonee a consentire la conclusione effettiva della procedura relativa al settore LS6 consolidator o, qualora ciò non fosse ritenuto praticabile, a pubblicare formalmente l'esito conclusivo della procedura, chiarendo le ragioni della mancata assegnazione di finanziamenti nel settore;

se non ritenga necessario adottare, per i bandi PRIN in corso e per i futuri bandi FIS, misure correttive o interpretative volte a prevenire situazioni analoghe, anche attraverso meccanismi di continuità o scorrimento in caso di sopravvenuta inammissibilità delle proposte ammesse alla fase conclusiva, ovvero mediante l'anticipazione della verifica di ammissibilità ad una fase nella quale il numero delle proposte risulti già significativamente ridotto, al fine di scongiurare il mancato utilizzo di risorse pubbliche già destinate alla ricerca scientifica.

(3-02723)

SIRONI, LICHERI Sabrina, MARTON, DI GIROLAMO, PIRRO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, PATUANELLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

la fondazione Milano Cortina 2026, costituita nel dicembre 2019 quale comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali, pur operando in forma di fondazione di diritto privato, è partecipata da enti pubblici, tra cui il CONI, il Comitato italiano paralimpico, le Regioni Lombardia e Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni di Milano e

Cortina d'Ampezzo, ed è stata incaricata dello svolgimento di funzioni di interesse pubblico;

con l'articolo 11 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica volta ad escludere la fondazione dall'ambito di applicazione della disciplina pubblicistica, qualificandola come soggetto operante secondo criteri privatistici, disposizione tuttora oggetto di rilievi e di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Milano;

nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2025, celebrato il 16 luglio 2026, la Corte dei conti ha dedicato uno specifico approfondimento all'andamento della fondazione;

dalla sintesi della relazione di accompagnamento della sezione regionale di controllo emerge che la fondazione ha registrato, nel 2025, una perdita netta pari a 39.094.782 euro, che, sommata ai risultati negativi degli esercizi precedenti, determina un *deficit* patrimoniale di 176.455.559 euro;

la relazione evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è fondato sul documento denominato "Lifetime budget G+1", approvato dal consiglio di amministrazione il 9 aprile 2026, ma non trasmesso alla Regione Veneto nell'ambito dell'istruttoria, con la conseguenza che non è stato possibile svolgere una compiuta valutazione delle prospettive economico-finanziarie della fondazione per l'esercizio 2026;

la Corte dei conti rileva, inoltre, che la situazione di deficitarietà della fondazione si è progressivamente aggravata, che lo statuto prevede la sua messa in liquidazione al termine dei giochi e che gli enti territoriali partecipanti hanno reiterato il proprio impegno a coprire, ciascuno per la quota di competenza, l'eventuale *deficit* della fase liquidatoria, richiamando, altresì, i rischi di liquidità connessi alla fase conclusiva del progetto;

la sezione regionale di controllo conclude richiamando la necessità di un costante monitoraggio della realizzazione degli interventi e dei relativi costi, riservandosi ulteriori verifiche e chiedendo l'invio della relazione semestrale di bilancio 2026 della fondazione;

secondo quanto riportato da fonti di stampa in relazione alla requisitoria svolta dal procuratore regionale della Corte dei conti del Veneto, nel corso della medesima udienza pubblica del 16 luglio 2026, dal bilancio 2025 della fondazione risulterebbe inoltre un'esposizione debitoria superiore a un miliardo di euro, con il rischio che gli oneri eventualmente insoddisfatti possano ricadere sullo Stato e sugli enti territoriali partecipanti una volta avviata la liquidazione dell'ente (secondo un articolo de "il Fatto Quotidiano", 16 luglio);

considerato che, anche alla luce delle recenti modifiche normative, il commissario straordinario è autorizzato a disporre ulteriori trasferimenti e anticipazioni di cassa in favore della fondazione Milano Cortina 2026, con l'impiego di risorse pubbliche di rilevante entità, appare necessario chiarire il

quadro complessivo dei finanziamenti pubblici destinati alla fondazione e il loro impatto sul suo fabbisogno finanziario,

si chiede di sapere:

se il Governo sia in possesso del bilancio d'esercizio 2025 della fondazione Milano Cortina 2026, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del documento denominato "Lifetime budget G+1" e se intenda fornire ogni utile elemento al Parlamento in merito a tali documenti unitamente a una relazione aggiornata sulla situazione economico-finanziaria della fondazione e sull'esposizione delle amministrazioni pubbliche coinvolte;

quale sia l'effettiva composizione dell'esposizione debitoria della fondazione, con l'indicazione delle principali voci di debito, delle relative scadenze, dell'ammontare aggiornato dei crediti, distinguendo quelli già riscossi da quelli ancora da riscuotere e il relativo grado di esigibilità, nonché quale sia la previsione aggiornata del risultato economico, patrimoniale e finanziario alla conclusione delle attività della fondazione;

quale sia l'ammontare complessivo delle risorse pubbliche già impegnate o trasferite, direttamente o indirettamente, anche per il tramite del commissario straordinario per i giochi olimpici e paralimpici, a favore della fondazione Milano Cortina 2026 o per attività da essa svolte, a quale titolo siano state erogate, se abbiano inciso o possano incidere sull'equilibrio economico-finanziario della fondazione e quale sia il loro effetto sulla stima dell'eventuale disavanzo finale;

quali garanzie, lettere di *patronage* o altri impegni giuridicamente vincolanti siano stati assunti dallo Stato e dagli altri enti pubblici partecipanti, quali siano i criteri di riparto e la massima esposizione potenziale di ciascun soggetto pubblico nell'ipotesi di un *deficit* finale e se il Governo intenda escludere il ricorso a ulteriori risorse pubbliche per la copertura di eventuali perdite della fondazione, oltre agli impegni già formalmente assunti.

(3-02724)

DI GIROLAMO, PIRONDINI, BEVILACQUA, DAMANTE, LICHERI Sabrina, LOPREIATO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il proprio mandato negoziale sul nuovo programma "Connecting Europe facility" (CEF), che finanzierà le reti strategiche dei trasporti e dell'energia per il periodo 2028-2034, e nel cui allegato relativo alle opere prioritarie non figura il collegamento stabile sullo stretto di Messina, a differenza di altri interventi caratterizzati dall'attraversamento del territorio di due o più Stati membri, inclusa l'Italia;

pur trattandosi, per espressa previsione, di un elenco a carattere indicativo, che non preclude in via di principio un futuro cofinanziamento, al momento l'opera resta iscritta unicamente tra gli interventi del nuovo piano di lavoro del corridoio scandinavo-mediterraneo, da finalizzare entro la fine del

2026: atto di natura programmatica, privo di dotazione finanziaria certa, ben diverso dall'inserimento in un programma di finanziamento effettivo quale il CEF, sul quale il Ministro in indirizzo aveva invece più volte pubblicamente fatto affidamento;

a complicare ulteriormente il quadro finanziario dell'opera risulta che la società Stretto di Messina S.p.A. ha dovuto chiedere, nel marzo 2026, la risoluzione anticipata del *grant agreement* sottoscritto nell'ottobre 2024 con l'agenzia esecutiva della Commissione europea Cinea nell'ambito del bando CEF-T 2023, a causa dello sfioramento dei termini massimi. Ora la società è tenuta a restituire l'anticipo di 12,375 milioni di euro, incassato nel dicembre 2024 a valere sul contributo complessivo di 25 milioni destinato a coprire il 50 per cento dei costi di progettazione esecutiva della componente ferroviaria dell'opera. L'amministratore delegato della società ha definito "momentanea" tale restituzione, sostenendo che la risoluzione anticipata del *grant agreement* consentirebbe all'azienda di ripresentare la propria candidatura ai futuri bandi CEF per il finanziamento europeo della progettazione;

il costo complessivo dell'opera resta stimato in circa 13,5 miliardi di euro e le uniche risorse pubbliche sin qui effettivamente reperite constano di 1,6 miliardi di euro provenienti dai fondi per lo sviluppo e la coesione di Sicilia e Calabria, sottratti ad altre priorità infrastrutturali e sociali, e di ulteriori 6,1 miliardi di euro stanziati dalla legge di bilancio per il 2025 a valere sui fondi di coesione europea 2021-2027, per un totale comunque insufficiente. Le ulteriori fonti di finanziamento oggi genericamente ipotizzate dal Governo restano allo stato meramente eventuali e prive di certezza contabile e temporale;

considerato che:

mentre il Governo continua a cercare, senza successo, la copertura finanziaria per tale opera, la rete ferroviaria ordinaria italiana versa in una condizione di conclamata sofferenza. Numerosi sono gli esempi, anche degli ultimi giorni, di tale sofferenza: tra il 17 e il 18 luglio 2026 il treno Intercity notte 1963 partito da Milano e diretto a Palermo ha accumulato un ritardo di quasi 10 ore, con il convoglio fermo in successione in più stazioni e scali del Lazio, prima della ripartenza solo intorno a mezzogiorno del giorno successivo alla partenza, con centinaia di passeggeri a bordo privi di qualunque comunicazione ufficiale sulle cause del blocco. Inoltre, in una fase successiva del viaggio, sono stati spenti anche gli impianti di climatizzazione, determinando temperature interne insostenibili. Nella medesima notte l'Intercity partito da Roma Termini alle ore 23:50 e diretto a Milazzo (Messina), a causa di un guasto alla linea, è stato addirittura fatto tornare indietro, tanto che i passeggeri si sarebbero ritrovati, senza preavviso o annuncio ufficiale a bordo, nuovamente nella stazione di partenza, per poi essere indirizzati agli sportelli di assistenza per l'emissione di nuovi biglietti, con gravi ripercussioni sulle successive coincidenze, incluse quelle per il raggiungimento delle isole minori. Un analogo episodio ha riguardato, nella stessa notte, un altro convoglio Roma Termini-Siracusa, anch'esso rientrato verso il punto di partenza, i cui

passaggeri sono stati lasciati per ore sulla banchina sotto il caldo estivo, prima di essere indirizzati a più treni sostitutivi con ulteriori ritardi;

tali disservizi si inseriscono in un contesto più ampio di rallentamento strutturale della circolazione ferroviaria, aggravato dai cantieri per l'ammmodernamento del nodo di Firenze e della direttissima Firenze-Roma, a causa di deviazioni sulle linee storiche tirrenica e adriatica, con tempi di percorrenza tra Milano e Roma pressoché raddoppiati rispetto all'ordinario;

il Ministro in indirizzo, rispondendo in Aula a più interrogazioni, anche durante sedute di *question time* sul tema, ha attribuito buona parte dei disservizi a fattori esterni, quali furti di rame, atti vandalici ed eventi meteorologici eccezionali e all'aumento del numero di passeggeri e di cantieri, senza riconoscere responsabilità dirette in capo al proprio dicastero e alle società da esso vigilate e ha più volte rivendicato la crescita degli investimenti di Rete ferroviaria italiana, passati dai 7,8 miliardi di euro del 2023 agli 11,4 miliardi previsti per il 2026, e l'aumento del numero dei cantieri attivi, saliti da 1.000 a circa 1.300;

tuttavia, all'incremento della spesa non appare corrispondere un miglioramento percepibile della qualità del servizio da parte dell'utenza, come dimostrano gli episodi richiamati,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza per sopperire, senza ulteriori distrazioni di risorse già destinate ad altre priorità infrastrutturali e sociali del Mezzogiorno, alla mancata contabilizzazione dei fondi europei del programma CEF per il ponte sullo stretto di Messina e quali siano, allo stato, le fonti di finanziamento certe e già disponibili individuate per colmare il divario tra il costo complessivo dell'opera e le risorse effettivamente stanziare;

se, alla luce di quanto esposto, non ritenga più utile e urgente rinunciare definitivamente al progetto del ponte sullo stretto di Messina, destinando le risorse pubbliche nazionali ed europee già stanziare o programmate per l'opera al potenziamento, alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della rete ferroviaria ordinaria, con particolare riguardo alle linee del Mezzogiorno, al fine di porre concretamente rimedio ai gravi e reiterati disservizi, che quotidianamente colpiscono pendolari e viaggiatori.

(3-02725)

LORENZIN, BOCCIA, IRTO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

in queste settimane si stanno registrando rilevanti disagi sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riferimento ai collegamenti dell'alta velocità e della lunga percorrenza lungo l'asse Roma-Firenze-Bologna-Milano, a causa dei lavori programmati presso il nodo ferroviario di Firenze e, in particolare, nel tratto tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il cantiere relativo alla sostituzione del ponte al Pino comporta la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali; ulteriori lavori risultano previsti da domenica 26 luglio a giovedì 30 luglio 2026, con possibili ripercussioni sulla mobilità ferroviaria nazionale. Gli interventi stanno determinando cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso, modifiche di orario, anticipi, modifiche di fermata e allungamenti dei tempi di percorrenza per numerosi treni dell'alta velocità, Intercity, EuroCity e regionali;

per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo tramite autobus navetta, con conseguente frazionamento del viaggio e necessità per i passeggeri di effettuare cambi aggiuntivi, trasbordi e attese. Per i treni Roma-Milano deviati sulla via tirrenica sono stati registrati aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti; inoltre, per i collegamenti con navetta bus, gli allungamenti risultano già inseriti nei sistemi di vendita al momento della prenotazione e dell'acquisto;

dalle simulazioni di acquisto effettuate sul sito di Trenitalia per la tratta Roma Termini-Bologna centrale emergono criticità non solo in termini di tempi di percorrenza, cambi aggiuntivi e minore disponibilità di posti, ma anche sotto il profilo tariffario. In particolare, la tariffa "base business" ordinaria della relazione Roma Termini-Bologna centrale risulta pari a 87 euro. Dalle schermate di acquisto relative alla medesima tratta emerge, tuttavia, che una soluzione indicata come diretta, senza cambi, con tempo di percorrenza pari a 4 ore e 38 minuti, viene proposta in ambiente "business combinato base" al prezzo di 104 euro, con un aggravio di 17 euro rispetto alla tariffa base business ordinaria;

emerge, inoltre, un ulteriore profilo critico relativo alle soluzioni frazionate proposte dal sistema di vendita durante l'interruzione del nodo fiorentino: per la tratta Roma Termini-Bologna centrale, il viaggio viene articolato nei segmenti Roma Termini-Firenze Campo di Marte, bus Campo di Marte-Santa Maria Novella, e Firenze Santa Maria Novella-Bologna centrale. Una di tali soluzioni comporta un costo complessivo pari a 124,90 euro, derivante dalla somma di 77 euro per la tratta Roma Termini-Firenze Campo di Marte, 2,90 euro per il bus sostitutivo e 45 euro per la tratta Firenze Santa Maria Novella-Bologna centrale. Ne deriva un aggravio certo e documentato di 37,90 euro per passeggero rispetto alla tariffa base business ordinaria della relazione Roma Termini-Bologna centrale;

i maggiori costi non appaiono riconducibili a una libera scelta dell'utente, bensì alla necessità di acquistare soluzioni rimodulate, allungate o frazionate in conseguenza di lavori infrastrutturali programmati e alla mancanza di treni diretti. L'utente, dunque, oltre a subire un peggioramento del servizio in termini di tempi di percorrenza, cambi, trasbordi e disponibilità di posti, viene altresì gravato da un costo superiore rispetto alla tariffa normalmente applicabile alla medesima tratta ferroviaria;

il trasporto ferroviario lungo la dorsale nazionale costituisce un servizio essenziale per la mobilità del Paese e deve essere garantito secondo criteri

di continuità, trasparenza tariffaria, proporzionalità, accessibilità e tutela effettiva dell'utenza; la necessità di realizzare interventi di manutenzione e potenziamento della rete ferroviaria non può esonerare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie dall'obbligo di programmare e governare adeguatamente le conseguenze dei cantieri, assicurando informazioni tempestive, assistenza ai passeggeri, servizi sostitutivi adeguati e misure tariffarie proporzionate al servizio effettivamente offerto,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se l'aggravio dei costi di acquisto dei biglietti ferroviari sia conseguenza dei disagi in corso sulla tratta Roma-Firenze-Bologna e, più in generale, lungo l'asse ferroviario interessato dai lavori al nodo di Firenze;

se, ai fini della scelta del mese di luglio 2026 per effettuare importanti lavori sull'infrastruttura ferroviaria, siano state effettuate simulazioni preventive, analisi dei flussi di traffico ferroviario e valutazioni comparative con altri periodi dell'anno; più in particolare, quali dati abbiano giustificato tale programmazione e per quali ragioni non sia stato individuato un diverso periodo potenzialmente in grado di produrre minori disagi per l'utenza;

quali misure siano state predisposte per assicurare ai passeggeri informazioni preventive, complete e facilmente accessibili su cancellazioni, deviazioni, cambi di stazione, servizi sostitutivi e tempi effettivi di percorrenza, nonché un'adeguata assistenza nelle stazioni interessate, con particolare riguardo alle persone con disabilità o mobilità ridotta, agli anziani e alle famiglie con minori;

quali misure specifiche, in vista dell'ulteriore finestra di lavori previsti per l'ultima settimana di luglio, abbia predisposto, al fine di evitare il ripetersi di disagi e aggravii tariffari a carico dei passeggeri; in particolare, se intenda garantire l'applicazione di una tariffa unica di relazione, tale da garantire che il passeggero paghi il prezzo ordinario della tratta originaria e non la somma dei singoli segmenti nei quali il viaggio viene suddiviso per esigenze organizzative del gestore;

se non ritenga altresì necessario prevedere una riduzione automatica e proporzionata del prezzo nei casi in cui, per effetto di lavori programmati, il tempo di percorrenza previsto aumenti in misura rilevante, fino all'applicazione di una riduzione del 50 per cento quando la durata del viaggio risulti sostanzialmente raddoppiata;

se intenda verificare con urgenza presso Trenitalia, Rete ferroviaria italiana e il gruppo Ferrovie dello Stato per quale ragione una soluzione diretta Roma Termini-Bologna centrale, con tempo di percorrenza pari a 4 ore e 38 minuti, venga proposta al prezzo di 104 euro, a fronte di una tariffa base business ordinaria pari a 87 euro;

se intenda altresì verificare per quale ragione una soluzione frazionata della medesima relazione, articolata nei segmenti Roma Termini-Firenze

Campo di Marte, bus Campo di Marte-Santa Maria Novella e Firenze Santa Maria Novella-Bologna centrale, venga proposta al prezzo complessivo di 118,90 euro, con un aggravio pari a 31,90 euro rispetto alla tariffa ordinaria;

se siano previsti rimborsi, indennizzi automatici o compensazioni specifiche per i passeggeri che abbiano acquistato biglietti a prezzo maggiorato a causa della rimodulazione del servizio.

(3-02726)

MINASI, ROMEO, POTENTI, GERMANÀ, CANTÙ - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

per molti anni la normativa sugli autovelox, nonché la disciplina relativa all'omologazione, all'approvazione e alla verifica dei dispositivi di rilevazione della velocità, è stata oggetto di interpretazioni divergenti, incertezze normative, comportando numerosi contenziosi giudiziari e reiterate contestazioni da parte degli automobilisti;

diverse pronunce della Corte di cassazione, da ultimo, le ordinanze n. 10505 del 18 aprile 2024 e n. 26521 del 1° ottobre 2025, hanno ribadito che, ai fini della validità degli accertamenti per eccesso di velocità, non è sufficiente l'approvazione dei dispositivi autovelox, ma è necessaria la loro omologazione ministeriale;

secondo i dati diffusi da Assoutenti sulla base della piattaforma nazionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circa il 71 per cento degli autovelox installati sul territorio nazionale risulterebbe privo della prescritta omologazione;

considerato che:

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, entrato in vigore il 12 luglio 2026, detto “decreto autovelox”, ha introdotto una disciplina organica delle procedure di omologazione, taratura e verifica, iniziali e periodiche, dei dispositivi e delle apparecchiature utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;

il decreto ha delineato un quadro regolatorio certo e omogeneo in grado di superare le criticità emerse negli anni e di garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti;

la nuova disciplina rappresenta, inoltre, un intervento necessario al fine di eliminare le ambiguità applicative della disciplina preesistente e di assicurare un equilibrio tra l'esigenza di rafforzare la sicurezza stradale e quella di garantire ai cittadini accertamenti fondati su strumenti tecnicamente affidabili, con conseguenti benefici in termini di tutela dei diritti degli automobilisti,

si chiede di sapere:

quali siano le principali iniziative che il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire il monitoraggio dell'applicazione della nuova normativa

e supportare gli enti locali nell'attuazione uniforme delle procedure di omologazione, taratura e verifica degli autovelox previste dal decreto;

quali siano le valutazioni in merito agli effetti attesi dall'attuazione del decreto in termini di sicurezza stradale, affidabilità degli accertamenti, tutela dei diritti degli utenti della strada e riduzione dei contenziosi.

(3-02727)

FLORIDIA Aurora - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nel corso del mese di luglio l'area del lago di Garda è stata teatro di raduni automobilistici illegali e corse clandestine che hanno coinvolto centinaia di veicoli e migliaia di persone, con gravissimi rischi per la sicurezza di residenti e turisti e della circolazione;

gli episodi verificatisi a Peschiera del Garda, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha provocato un violento incidente, e a Caprino Veronese, con il ferimento di due carabinieri a seguito dello speronamento di una pattuglia, hanno destato allarme tra le cittadine e i cittadini gardesani, evidenziando come questi fenomeni rappresentino una minaccia concreta per l'incolumità degli utenti della strada e non;

la Gardesana è, peraltro, interessata quotidianamente da un intenso flusso di mezzi di trasporto pubblico e privato, veicoli commerciali e per il trasporto merci, *camper* e motocicli, nonché dalla contemporanea presenza di residenti, turisti, ciclisti e motociclisti; del resto, essa costituisce una delle principali arterie viarie del Nord Italia e rappresenta certamente la principale infrastruttura strategica per la mobilità del territorio gardesano;

tuttavia, le sue caratteristiche plano-altimetriche, la conformazione del tracciato e la ricorrente esposizione a fenomeni franosi ne fanno una viabilità particolarmente vulnerabile sotto il profilo della sicurezza stradale, come dimostrato dai numerosi incidenti, anche mortali, che con frequenza si verificano lungo l'arteria. Questa criticità è, inoltre, ulteriormente aggravata dalla forte dipendenza del territorio dalla mobilità su gomma, a fronte di un'offerta di trasporto pubblico e di soluzioni di mobilità sostenibile ancora insufficiente a soddisfare le esigenze di residenti e turisti;

si tratta, quindi, di un contesto territoriale già estremamente complesso, nel quale lo svolgimento di raduni automobilistici illegali e di corse clandestine determina un ulteriore e inaccettabile aggravamento del rischio di incidentalità, mettendo in pericolo l'incolumità delle comunità locali;

considerato che la sicurezza della circolazione lungo la Gardesana non può che rappresentare, ad avviso dell'interrogante, una priorità assoluta per il Governo,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per rafforzare la sicurezza su questa arteria e quali risorse economiche intenda destinare a una strategia di lungo periodo per il lago di

Garda, capace di coniugare sicurezza stradale, mobilità sostenibile e intermodalità, anche attraverso il potenziamento della navigazione lacustre, nell'interesse delle comunità locali e di un sistema turistico che costituisce un patrimonio economico fondamentale per il Paese.

(3-02728)

PAITA, RENZI, FREGOLENT, BORGHI Enrico, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

a fronte dell'attenzione prestata dal Ministro in indirizzo sui recenti fatti di cronaca, il sistema di trasporto ferroviario permane prossimo al collasso, con disagi, ritardi, guasti e cancellazioni all'ordine del giorno;

tra i diversi disagi ferroviari avvenuti nei giorni scorsi, si è registrato un guasto di un convoglio sull'alta velocità tra Firenze e Roma, il quale ha causato il fermo di almeno altri dieci treni e ritardi di 90 minuti sulla linea;

si è verificato un guasto alla linea di alimentazione elettrica tra Bressana e Voghera, che ha rallentato la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Genova, provocando forti ritardi;

lo scorso 14 luglio, la linea ferroviaria faentina (tratta Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza) e l'intera rete di collegamento tra il Mugello e il capoluogo toscano sono state paralizzate da gravissimi disservizi, culminati nella cancellazione o limitazione di numerose corse e nell'attivazione d'emergenza di autobus sostitutivi, con pesanti ripercussioni sulla quotidianità di lavoratori, studenti e pendolari;

forti ritardi sono avvenuti anche sulla linea adriatica Pescara-Foggia-Bari, dove si sono registrati cancellazioni e ritardi fino a 130 minuti;

i dati mostrano che nel periodo di permanenza in carica dell'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si è raggiunto il *record* di treni a media o lunga percorrenza con ritardi superiori ai 60 minuti, giungendo al 2,1 per cento nel 2025, mentre nel 2015 erano meno dell'1 per cento;

durante il Governo Renzi, inoltre, i treni venivano ritenuti in ritardo se arrivavano a destinazione con un ritardo superiore ai 15 minuti: i dati del 2015 indicano che il 96,8 per cento dei treni arrivava a destinazione con una differenza massima sull'orario di arrivo di 15 minuti;

da quando si è insediato il Ministro in indirizzo, nelle ultime relazioni la fascia dei ritardi entro i 15 minuti non è più riportata, e vengono considerati in ritardo solo i treni che giungono a destinazione dopo 60 minuti (97,6 per cento di puntualità): la decisione di eliminare i dati dei ritardi entro i 15 minuti appare evidentemente un *escamotage* per nascondere i disagi e i ritardi che si verificano quotidianamente sulle linee ferroviarie;

in questo grave contesto, nei giorni scorsi, il Ministro, invece di assumersi le proprie responsabilità, ha concordato con l'amministratore delegato di FS Donnarumma le dimissioni di quest'ultimo;

nell'ultima settimana, il Ministro, invece di occuparsi dei costanti disservizi ferroviari, che da anni provocano disagi ai cittadini, pare essersi occupato esclusivamente di tematiche non afferenti al proprio dicastero,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo si ritenga soddisfatto dell'attuale situazione dei trasporti nel nostro Paese.

(3-02729)

ROSA, MALAN, FALLUCCHI, MELCHIORRE, NOCCO, ZULLO  
- *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.* - Premesso che:

la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026, rappresenta un evento sportivo internazionale di particolare rilievo e una significativa occasione di sviluppo, riqualificazione urbana e valorizzazione del territorio;

il programma delle opere infrastrutturali connesse alla manifestazione comprende interventi essenziali per lo svolgimento delle competizioni, nonché opere connesse e di contesto destinate a migliorare l'accessibilità, la funzionalità degli impianti e la complessiva dotazione infrastrutturale dei territori interessati;

il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha autorizzato un'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per la realizzazione degli interventi relativi ai giochi, a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, destinandone 6,5 milioni a opere connesse o di contesto da realizzare nel territorio del comune di Taranto entro il 31 dicembre 2026;

la dotazione finanziaria complessiva del programma degli interventi infrastrutturali è stata, quindi, elevata dagli originari 275 milioni a 281,5 milioni di euro, consentendo di sostenere anche opere funzionali alla viabilità, all'accessibilità e all'accoglienza della città;

gli investimenti programmati sono destinati non soltanto ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, ma anche a dotare Taranto e gli altri territori coinvolti di impianti e infrastrutture moderni, efficienti e pienamente fruibili, capaci di produrre benefici durevoli oltre la conclusione dell'evento;

considerato che l'edizione di quest'anno si prepara ad essere la più grande di sempre, considerati i 4.000 atleti iscritti, le 33 discipline sportive, i 286 eventi di gara, le 282 cerimonie di premiazione, con circa 2.500 medaglie assegnate e nello stesso periodo il territorio ospiterà circa 60 iniziative tra concerti, mostre, spettacoli, stimandosi un afflusso complessivo di oltre 200.000 persone,

si chiede di sapere quale risulti essere lo stato di attuazione del programma delle opere infrastrutturali connesse ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse

assegnate, il completamento degli interventi previsti e la realizzazione di un patrimonio infrastrutturale destinato a produrre ricadute durature per la città di Taranto e per i territori coinvolti.

(3-02730)

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, MALPEZZI, ALFIERI, CAMUSSO, DELRIO, GIACOBBE, NICITA, SENSI, ROJC, VALENTE - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

da quanto si apprende dagli organi di stampa, l'ufficio scolastico regionale del Lazio ha avviato un'indagine ispettiva avente ad oggetto le azioni di un docente del liceo classico "Vivona" di Roma;

oggetto dell'indagine è stata una lettera inviata, dopo la fine dell'anno scolastico, dal docente ai suoi ex studenti, ormai diplomati, in cui raccomanda loro di restare umani, di non dimenticare gli atroci accadimenti di Gaza avvenuti mentre erano liceali, anche in riferimento alle posizioni di responsabilità che nel futuro potrebbero occupare, augurando loro un futuro felice;

sull'accaduto l'USR del Lazio ha convocato gli studenti destinatari della lettera e i loro docenti;

molti docenti e studenti del liceo hanno scritto delle lettere aperte di solidarietà al docente di latino e greco, rivendicando la libertà e autonomia di pensiero e di insegnamento e denunciando anche il carattere intimidatorio dell'intervento dell'USR;

è stata pubblicata una petizione sulla piattaforma "charge.org" in cui si esprime solidarietà al docente contro ogni forma di limite alla libertà di espressione e di pensiero, che in pochissimo tempo ha raccolto oltre 6.000 firme,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga doveroso fare chiarezza sulle motivazioni che hanno portato l'USR del Lazio ad avviare una simile ispezione che, di fatto, lungi dall'essere uno strumento di chiarezza, si è rivelata uno strumento di intimidazione e di compressione della libera espressione di un cittadino, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione.

(3-02731)

ZULLO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'incontinenza urinaria interessa in Italia oltre 6 milioni di persone in tutte le fasce d'età, con una prevalenza maggiore tra le donne, colpendo non soltanto la popolazione anziana, nella quale l'incidenza può raggiungere una persona su due, bensì anche donne in gravidanza e nel periodo *post-partum*;

nonostante l'elevata diffusione, solo una minoranza delle persone colpite si rivolge tempestivamente a un medico, spesso per vergogna o per la convinzione che si tratti di una conseguenza inevitabile dell'età. Lo stigma sociale associato alla condizione genera isolamento, ansia e depressione, con ricadute sull'autonomia personale e sulla qualità della vita;

una comunicazione pubblica chiara e accessibile rappresenta pertanto un vero e proprio strumento di promozione della salute, indispensabile per abbattere pregiudizi e orientare i cittadini verso soluzioni appropriate;

gli ausili assorbenti per l'incontinenza rappresentano una risposta efficace e consolidata a questa condizione: si tratta di prodotti di largo consumo, acquistabili liberamente senza prescrizione medica, privi di effetti terapeutici o farmacologici e destinati esclusivamente all'uso esterno, assimilabili per natura e modalità d'uso a pannolini e assorbenti femminili, per i quali la comunicazione commerciale è libera da vincoli autorizzativi;

ciononostante, in quanto classificati come dispositivi medici, i dispositivi assorbenti sono soggetti al regime autorizzativo previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 137 del 2022, che impone la preventiva autorizzazione del Ministero della salute per ogni messaggio pubblicitario rivolto al pubblico. Tale regime genera incertezza interpretativa, complessità di pianificazione e un rallentamento strutturale delle campagne educative e di sensibilizzazione;

a differenza di altre categorie di dispositivi medici, per i prodotti assorbenti per l'incontinenza non sussistono rischi derivanti da abuso o uso scorretto che giustifichino ragioni di tutela della salute pubblica o un controllo preventivo da parte del Ministero;

l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 137 del 2022 prevede che, con decreto del Ministro della salute, vengano individuate alcune categorie di dispositivi medici esenti dall'obbligo di autorizzazione pubblicitaria, come già previsto per i profilattici, dal decreto ministeriale 26 gennaio 2023,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare iniziative per estendere agli ausili assorbenti per l'incontinenza urinaria l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione ministeriale ai fini pubblicitari, al fine di favorire una comunicazione più efficace e responsabile, volta a ridurre lo stigma sociale che circonda l'incontinenza e a sostenere pazienti e *caregiver* nella scelta consapevole di soluzioni appropriate.

(3-02732) (già 4-02881)

LOMBARDO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il trasporto ferroviario nazionale continua a essere caratterizzato da ritardi, cancellazioni e modifiche della circolazione che compromettono l'affidabilità del servizio e incidono sulla vita personale e professionale di milioni di cittadini;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a fornire dati che testimonierebbero, contro l'esperienza quotidiana degli italiani, un costante miglioramento del servizio: ad esempio, nel giugno 2026 la puntualità delle "Freccie" sarebbe salita al 76 per cento, rispetto al 69 per cento del giugno 2025 e al 70 per cento del giugno 2024;

a giudizio dell'interrogante si tratta però di dati manipolati da soglie di tolleranza autodichiarate e da criteri di esclusione arbitrari; è infatti del tutto insensato ritenere puntuale un treno che arrivi a destinazione con un ritardo di 5 o 15 minuti rispetto all'orario previsto e non conteggiare i ritardi dovuti a problemi di rete, a lavori o a eventi esterni (incidenti, sabotaggi, manifestazioni);

secondo il *dossier* "Altra velocità", curato da Chiara Calore per "Europa Radicale", nel 2025, su 90.425 treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca di Trenitalia monitorati, 59.501, pari al 66 per cento, sono giunti a destinazione oltre l'orario programmato;

nel primo semestre, sempre secondo i *report* di "Altra velocità" del 2026, delle 45.208 corse monitorate, 29.521, pari al 65,3 per cento, sono arrivate in ritardo;

il 30 giugno 2026 Stefano Antonio Donnarumma ha rassegnato, con circa un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato, le dimissioni da amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato italiane e il 13 luglio 2026 è stato nominato al suo posto Gianpiero Strisciuglio;

l'avvicendamento al vertice, intervenuto in una fase di persistente criticità del servizio ferroviario e di attuazione di rilevanti investimenti sulla rete, rende necessario chiarire responsabilità, obiettivi e tempi del rilancio,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche nei confronti della nuova *governance* del gruppo FS, per ridurre strutturalmente ritardi e cancellazioni e se intenda istituire un sistema pubblico, unitario e verificabile di rilevazione della puntualità, distinto per operatore, linea e causa del disservizio, indicando obiettivi vincolanti, tempi di conseguimento e responsabilità in caso di mancato raggiungimento.

(3-02733)

LOMBARDO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il 19 luglio 2026, a Bologna, nel quartiere Pilastro, Abderrahim Fakir, cittadino marocchino da tempo residente in Italia, è deceduto nel corso di un intervento delle forze dell'ordine, mentre si trovava immobilizzato a terra e ammanettato;

l'accertamento delle eventuali responsabilità penali relative a quanto accaduto compete in via esclusiva all'autorità giudiziaria e ogni iniziativa di carattere parlamentare deve svolgersi nel pieno rispetto del potere riservato alla magistratura, senza invasioni o sovrapposizioni di campo;

ferma restando tale distinzione, appare necessario approfondire i profili generali connessi alle modalità operative adottate durante le operazioni di fermo, immobilizzazione e contenimento, al fine di verificare se le garanzie attualmente previste siano adeguate a evitare che interventi di questa natura possano risolversi nella perdita di vite umane;

il caso del signor Fakir non costituisce un episodio isolato, essendosi verificati, anche in tempi relativamente recenti, altri decessi di persone fermate o immobilizzate dalle forze di polizia durante manovre di contenimento, talvolta in condizioni di particolare fragilità o sofferenza psichica;

tra i precedenti possono ricordarsi quelli di Federico Aldrovandi, deceduto a Ferrara nel 2005; Michele Ferrulli, deceduto a Milano nel 2011; Riccardo Magherini, deceduto a Firenze nel 2014; e Andrea Soldi, deceduto a Torino nel 2015;

il ripetersi di esiti mortali in circostanze caratterizzate dall'impiego di misure di immobilizzazione e contenzione rende opportuna una riflessione istituzionale che non si limiti all'esame dei singoli episodi, ma consideri i possibili profili di carattere strutturale riguardanti le procedure, i protocolli, la formazione degli operatori e il coordinamento con il personale sanitario;

in particolare, appare necessario approfondire: a) le tecniche di immobilizzazione e di contenimento adottate dalle forze di polizia e i rischi per la salute e la vita delle persone fermate, con specifico riguardo alle situazioni di compressione prolungata e al mantenimento della persona in posizione prona; b) i protocolli di intervento applicabili quando la persona fermata manifesti segni di crisi psichiatrica, agitazione psicomotoria, alterazione dello stato di coscienza o altre condizioni di vulnerabilità; c) le modalità di coordinamento tra gli operatori delle forze di polizia e il personale sanitario, sia durante l'intervento sia nella fase immediatamente successiva;

l'obiettivo degli approfondimenti dovrebbe essere quello di contribuire alla definizione di un quadro di garanzie condiviso, idoneo a proteggere la vita e la dignità delle persone sottoposte a fermo e, al contempo, la posizione e la sicurezza degli appartenenti alle forze di polizia,

si chiede di sapere:

se siano stati acquisiti e sottoposti a verifica i protocolli operativi applicati nel corso dell'intervento sul signor Abderrahim Fakir, con particolare riferimento alle tecniche di immobilizzazione utilizzate, alla durata e alle modalità della contenzione, al monitoraggio delle condizioni della persona fermata e al coinvolgimento del personale sanitario;

se il Ministro in indirizzo abbia svolto o intenda svolgere una ricognizione complessiva delle disposizioni, delle circolari e delle prassi operative vigenti in materia di fermo, immobilizzazione e contenimento, verificandone la conformità alle più aggiornate evidenze medico-scientifiche e agli *standard* di tutela dei diritti fondamentali;

se intenda verificare l'adeguatezza dei protocolli relativi agli interventi nei confronti di persone che manifestino condizioni di sofferenza

psichica, alterazione dello stato di coscienza o particolare vulnerabilità, nonché delle procedure di coordinamento tra forze di polizia e servizi sanitari;

se, alla luce del ripetersi di casi analoghi, intenda promuovere l'adozione o l'aggiornamento di linee guida uniformi a livello nazionale, volte a prevenire i rischi connessi alle manovre di contenimento e a tutelare, insieme, le persone fermate e gli operatori.

(3-02734)

RANDO, ALFIERI, CAMUSSO, DELRIO, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, NICITA, ROJC, VERDUCCI - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il comparto agricolo italiano sta attraversando una fase di particolare difficoltà, dovuta a fattori molteplici, dal moltiplicarsi di eventi climatici estremi che colpiscono le produzioni, all'incidenza di emergenze fitosanitarie, intensificatesi a loro volta a causa dell'andamento del clima, al forte incremento dei costi di produzione, in particolare i costi di energia elettrica, gas e gasolio agricolo, di fitofarmaci e fertilizzanti;

in particolare, la filiera della pera versa in una condizione di crisi strutturale che mette concretamente a rischio la sopravvivenza di una delle produzioni simbolo della frutticoltura nazionale;

nella sola provincia di Modena, negli ultimi 10 anni, la superficie coltivata a pera è passata da 7.003 ettari agli attuali 3.213, con l'abbattimento di circa 5 milioni di alberi e una drastica riduzione della capacità produttiva;

la contrazione ha avuto pesanti ricadute sul piano economico e sociale: sono numerose le imprese che hanno rinunciato agli investimenti, molte famiglie hanno abbandonato coltivazioni storiche e il territorio ha registrato una significativa perdita di occupazione, competenze e valore aggiunto;

considerato che la frutticoltura genera mediamente tra le 80 e le 100 giornate lavorative all'anno per ettaro, la riduzione delle superfici coltivate ha determinato la perdita di oltre 340.000 giornate lavorative annue, con evidenti ripercussioni sull'intero indotto;

considerato che:

le cause della crisi sono note e riconducibili agli effetti dei cambiamenti climatici, alle gelate tardive, alle grandinate, alla diffusione di fitopatie, tra cui la maculatura bruna, ai danni provocati dalla cimice asiatica, al forte incremento dei costi di produzione e, soprattutto, a una redditività ormai insufficiente, che non consente alle imprese agricole di programmare investimenti e continuità aziendale;

il decreto ministeriale 13 settembre 2024 ha previsto i criteri e le modalità di utilizzazione del "fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" per il sostegno alla filiera frutticola della pera, per risorse pari 15 milioni di euro per l'annualità 2024, prevedendo

che le eventuali economie fossero destinate a soddisfare le domande presentate per l'annualità 2023;

il trasferimento delle risorse non è stato tuttavia perfezionato a causa della scadenza, al 31 dicembre 2024, del regime di aiuti di Stato previsto dal "quadro temporaneo Ucraina", circostanza che ha impedito la liquidazione delle somme residue senza che ciò fosse in alcun modo imputabile alle imprese beneficiarie;

le organizzazioni di rappresentanza del settore, tra cui Confagricoltura Emilia-Romagna e Confagricoltura Modena, hanno evidenziato la necessità di procedere con urgenza alla riassegnazione delle risorse residue ai beneficiari dell'annualità 2023, sulla base, qualora necessario, del vigente regime *de minimis*, che consente un massimale di 50.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

considerato altresì che:

il decreto ha riconosciuto, in favore delle imprese agricole colpite da eventi calamitosi a decorrere dall'annualità 2021, gli aiuti a sostegno delle imprese danneggiate previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sotto forma di esonero contributivo, nel rispetto dei limiti previsti dal regime *de minimis*;

nonostante il provvedimento, le procedure operative risultano ancora ferme: le imprese interessate non hanno ricevuto alcuna comunicazione circa l'importo dello sgravio, né risultano adottati gli atti amministrativi necessari all'avvio del calcolo e della definizione delle singole istanze di esonero contributivo, determinando un ulteriore e ingiustificato ritardo nell'erogazione di misure attese da tempo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare con la massima urgenza tutte le iniziative necessarie a consentire la riassegnazione delle risorse residue previste dal decreto ministeriale 13 settembre 2024 ai beneficiari dell'annualità 2023, sulla base, ove necessario, del regime *de minimis*, al fine di evitare che risorse già destinate al comparto vadano definitivamente perdute;

quali iniziative intenda assumere affinché siano immediatamente avviate e concluse le procedure amministrative relative agli sgravi contributivi previsti dal decreto, assicurando la tempestiva comunicazione alle imprese beneficiarie della capienza disponibile nell'ambito del regime *de minimis* e la rapida definizione delle singole istanze di esonero;

se non ritenga altresì necessario promuovere un piano straordinario di rilancio della pericoltura italiana, con particolare riferimento ai territori maggiormente colpiti, finalizzato in particolare a sostenere il rinnovo degli impianti, la ricerca sulle fitopatie, gli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici e il recupero della redditività delle imprese, al fine di salvaguardare una produzione strategica per il sistema agroalimentare nazionale.

(3-02735)

TURCO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, ha affermato che il Governo avrebbe mantenuto una posizione di neutralità rispetto alle operazioni di consolidamento del settore bancario;

nelle ultime settimane si sono intensificate le operazioni di aggregazione tra i principali istituti di credito italiani, con rilevanti implicazioni per l'assetto del sistema bancario nazionale;

secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, in particolare da "Milano Finanza" del 22 luglio 2026, sarebbero in corso valutazioni per una possibile operazione alternativa tra banca Monte dei Paschi di Siena e banco BPM, nella quale assumerebbe un ruolo determinante Crédit agricole, primo azionista di banco BPM con una partecipazione superiore al 29 per cento;

le medesime ricostruzioni giornalistiche ipotizzano che il consenso del gruppo francese potrebbe essere favorito mediante il rafforzamento delle *partnership* industriali già esistenti, mediante l'ampliamento e potenziamento del raggio di azione sul territorio nazionale di alcune società di gestione patrimoniale e finanziaria direttamente controllate dal Crédit agricole, come Amundi e Agos, e mediante ulteriori operazioni di riorganizzazione della rete distributiva;

considerato che:

qualora tali scenari trovassero conferma, il risultato potrebbe tradursi in un significativo rafforzamento della presenza di Crédit agricole nel sistema bancario italiano, con effetti rilevanti sugli equilibri proprietari e competitivi del settore e sulla tutela del risparmio italiano;

questa evoluzione si inserisce nel contesto delle operazioni avviate a seguito della cessione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Monte dei Paschi di Siena, operazione sulla quale sono stati formulati rilievi in merito alle modalità di svolgimento e ai suoi effetti sul mercato,

si chiede di sapere:

se il Governo confermi la posizione di assoluta neutralità già dichiarata rispetto alle operazioni di consolidamento del settore bancario;

se abbia avuto interlocuzioni, dirette o indirette, con Monte dei Paschi di Siena, banco BPM, Crédit agricole o altri soggetti coinvolti nelle operazioni di aggregazione attualmente prospettate;

se ritenga coerente con l'interesse nazionale e con la tutela del risparmio costituzionalmente garantita un eventuale rafforzamento della presenza di Crédit agricole nel mercato bancario italiano derivante dalle operazioni in corso;

quali iniziative intenda assumere affinché i processi di consolidamento del sistema bancario tutelino la sicurezza nazionale, il risparmio

italiano, i posti di lavoro, il pluralismo competitivo, il radicamento nazionale degli intermediari e l'interesse strategico del Paese;

se ritenga che gli effetti prodotti dalla dismissione della partecipazione pubblica in Monte dei Paschi di Siena, e l'annuncio di ulteriori dismissioni di pacchetti del Ministero nella stessa banca, siano coerenti con gli obiettivi di tutela dei posti di lavoro, di rafforzamento del sistema bancario italiano e di tutela dell'interesse nazionale, della sicurezza nazionale e del risparmio.

(3-02736)

NATURALE, LICHERI Sabrina, ALOISIO, GAUDIANO, MAZZELLA, DI GIROLAMO, PIRRO, LOREFICE, DAMANTE, BILOTTI - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che, secondo quanto diffuso dal portale “scienzainrete.it” il 10 luglio 2026, “in una lettera aperta un gruppo di ricercatori, fra i quali il Nobel Giorgio Parisi, Elena Cattaneo e Paola Bonfante, esprime la preoccupazione per le nuove nomine di direttori del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), l'ente nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Alcune nomine sembrano infatti ‘trascurare l'attinenza fra la carriera scientifica dei prescelti come direttori e le aree di ricerca dei centri’”. Il CREA, si legge ancora, “deve essere guidato da figure scientificamente riconosciute nei settori che sono chiamate a rappresentare”;

considerato che:

il comparto primario nazionale si trova ad affrontare una stagione di profonde trasformazioni, che richiedono una guida scientifica solida, autorevole e capace di orientare il sistema verso gli obiettivi di competitività, sostenibilità e sicurezza alimentare. In questo contesto, le filiere cerealicole del grano duro, del grano tenero, del mais e del riso, tra le più rappresentative del *made in Italy* agroalimentare, stanno attraversando una grave crisi strutturale, che rende ancora più necessario garantire continuità a una ricerca pubblica qualificata e riconosciuta a livello internazionale;

per i centri del CREA la competenza scientifica specifica nel settore di riferimento dovrebbe costituire un requisito prioritario rispetto alla mera capacità manageriale, e non viceversa. Questo principio non costituisce solo un'esigenza di opportunità, ma un vero e proprio requisito statutario, atteso che lo statuto del CREA richiede espressamente, all'articolo 19, comma 7, che i direttori dei centri di ricerca possiedano un “alto profilo scientifico nelle materie oggetto di attività del centro”. Ciò appare tanto più rilevante alla luce del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA, approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 49 del 28 aprile 2026, che ha concentrato presso la sede centrale gran parte della gestione amministrativa dei centri di ricerca, con l'obiettivo dichiarato di alleggerire i direttori da compiti burocratici e consentire loro di concentrarsi sulla funzione di indirizzo scientifico. In questa stessa direzione si colloca, sempre nel medesimo regolamento, la nuova disciplina della figura del responsabile amministrativo

del centro (articolo 7, comma 9): un ruolo già esistente, ma la cui nomina era in precedenza rimessa al direttore del centro e che oggi viene invece attribuita al direttore generale, assumendo così in capo a sé gran parte delle funzioni gestionali-amministrative in precedenza attribuite al direttore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda adottare rispetto alle preoccupazioni manifestate circa la coerenza tra i profili scientifici dei soggetti nominati e la missione dei rispettivi centri di ricerca, con particolare riferimento al Centro di ricerca cereali-coltura e colture industriali;

quali siano stati i criteri scientifici, le modalità di valutazione comparativa e gli elementi oggettivi che hanno condotto alle nomine e se tali procedure garantiscano pienamente il rispetto dei principi di trasparenza, merito, competenza e adeguatezza rispetto alle specifiche aree disciplinari di riferimento;

se non ritenga che, proprio alla luce dello statuto del CREA e del nuovo assetto organizzativo introdotto dal regolamento, che ha spostato in capo alla sede centrale e al responsabile amministrativo del centro gran parte degli oneri gestionali, la competenza scientifica specifica debba costituire il criterio prioritario nella selezione dei direttori dei centri di ricerca, essendo la funzione manageriale ormai in larga parte assorbita da altre figure previste dal medesimo regolamento;

se ritenga opportuno assicurare che gli incarichi di direzione del CREA siano conferiti sulla base di comprovata autorevolezza scientifica e di un'effettiva attinenza tra il percorso accademico e di ricerca dei candidati e le relative attività dei centri di riferimento, al fine di preservare il prestigio e la credibilità dell'ente stesso.

(3-02737)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MENIA - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

all'interrogante è stata sottoposta la vicenda riguardante la gestione patrimoniale e personale della signora S.D.R., affetta da gravi patologie neurologiche e psichiatriche e beneficiaria di una misura di amministrazione di sostegno disposta dal Tribunale di Lagonegro (Potenza) in data 22 febbraio 2007;

nel corso degli anni, una delle due sorelle della beneficiaria ha presentato, nel migliore interesse della propria congiunta in condizioni di minorata difesa, al fine di tutelarne il patrimonio e la dignità, prevenendo eventuali abusi o raggiri, molteplici esposti e segnalazioni all'autorità giudiziaria competente, lamentando presunte e gravi irregolarità nella gestione del patrimonio

immobiliare e personale della beneficiaria da parte dell'amministratore, tra cui l'alienazione di beni;

a seguito del decesso della beneficiaria, avvenuto in data 14 febbraio 2021, è emerso un testamento olografo che istituiva quale erede universale l'altra sorella, moglie dell'amministratore di sostegno *pro tempore*;

in data 19 maggio 2021 veniva, dunque, depositata dall'esponente una denuncia presso la Procura della Repubblica di Lagonegro, finalizzata a verificare la piena capacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione dell'atto e la regolarità della scheda testamentaria;

il relativo procedimento penale (già R.G.N.R. n. 860/2021, poi R.G.N.R. n. 1158/2024) ha avuto un *iter* complessivo di circa 5 anni e si è concluso in data 9 aprile 2026 con l'archiviazione;

l'esponente lamenta che una siffatta dilatazione dei tempi processuali, caratterizzata da prolungati periodi di stasi procedimentale e dal mutamento del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, abbia gravemente pregiudicato la tempestività del riscontro giudiziario, ingenerando il fondato dubbio di severe criticità organizzative interne agli uffici giudiziari coinvolti;

considerato che:

l'articolo 110 della Costituzione attribuisce al Ministro della giustizia la competenza esclusiva in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'articolo 111, comma primo, della Costituzione ("Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"), e presidiato dall'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge 24 marzo 2001, n. 89 ("Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità"), individua in 3 anni il termine massimo oltre il quale il primo grado di giudizio si presume di durata irragionevole;

il medesimo comma 2-*bis* della legge ancora l'inizio del computo del processo penale all'assunzione della qualità di imputato o alla legale conoscenza della chiusura delle indagini, creando un potenziale *deficit* di tutela indennitaria per le persone offese laddove la fase investigativa si protragga per anni in assenza di formale deposito a garanzia e della conoscenza formale degli atti;

il protrarsi per 5 anni della fase antecedente al giudizio, in relazione a verifiche documentali e raccolte testimoniali, configura una potenziale anomalia gestionale dell'ufficio giudiziario, la cui analisi rientra appieno nelle prerogative di vigilanza del Ministero della giustizia, fermo restando il rispetto dell'autonomia delle decisioni giurisdizionali;

la piena fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia esige che i flussi di lavoro, la trasmissione degli atti e la continuità delle iscrizioni

procedurali rispondano a criteri di massima efficienza, trasparenza e tempestività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda acquisire elementi informativi in merito alla gestione dei flussi di lavoro e delle tempistiche di definizione dei procedimenti presso la Procura della Repubblica e il Tribunale di Lagonegro;

se il procedimento R.G.N.R. n. 1158/2024 tragga origine da provvedimenti di stralcio o, in alternativa, da una seconda denuncia o integrazione concernente il medesimo fatto storico già iscritto nel procedimento R.G.N.R. n. 860/2021;

in occasione di seconda denuncia per il medesimo fatto, per quali ragioni organizzative o procedurali non si sia provveduto alla tempestiva riunione dei fascicoli e se tale dinamica abbia comportato l'effetto di eludere i termini perentori di durata massima delle indagini preliminari stabiliti dal codice di procedura penale;

se non ritenga doveroso disporre, nell'esercizio dei poteri ispettivi e di vigilanza di legge, un accertamento mirato presso gli uffici giudiziari di Lagonegro, volto a verificare eventuali criticità nella loro gestione, con riflessi sul rispetto dei termini procedurali, sulla regolarità dei servizi di cancelleria e sull'eventuale esistenza di anomalie o ritardi ingiustificati nella gestione dei fascicoli;

quali iniziative di carattere strutturale e organizzativo intenda adottare per monitorare e potenziare la funzionalità degli uffici giudiziari di ridotte dimensioni, affinché carenze di organico o criticità logistiche non si traducano in una compressione dei diritti delle persone offese.

(4-03230)

MAIORINO, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, NAVE, BILOTTI  
- *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

in data 15 luglio 2026 è stata pubblicata sulla testata giornalistica *online* “Fanpage.it” l’inchiesta realizzata dalla redazione in collaborazione da LAV e fondazione Franz Weber, basata su immagini registrate nel corso di quattro mesi di infiltrazione presso il circo “Medini”, tra gennaio e maggio 2026, e ricevute in forma anonima. A seguito di tali evidenze, LAV e fondazione hanno inoltre effettuato un monitoraggio su 19 circhi attualmente attivi in Italia filmati durante le *tournées* in 9 regioni, documentando quanto avviene prima, durante e dopo gli spettacoli dal vivo;

l’inchiesta mostra abusi e violenze sugli animali, nonché lo sfruttamento dei lavoratori;

la legge 22 novembre 2017, n. 175, aveva già previsto il graduale superamento dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti, senza tuttavia trovare concreta attuazione;

la legge 15 luglio 2022, n. 106, ha nuovamente delegato il Governo al riordino della materia dello spettacolo, prevedendo, tra l'altro, la dismissione dell'uso degli animali nei circhi;

il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato entro 9 mesi, è stato più volte prorogato, dapprima al 18 agosto 2024 e successivamente al 18 agosto 2025;

con ulteriore intervento legislativo il termine è stato infine differito al 31 dicembre 2026, rinviando ancora l'adozione dei decreti attuativi;

considerato che:

i dati SIAE 2025 confermano il progressivo calo di interesse del pubblico per tali spettacoli e, secondo il rapporto Eurispes 2026, l'80,5 per cento degli italiani si dichiara contrario all'utilizzo degli animali nei circhi;

oltre 20 Paesi europei, così come numerosi altri nel mondo, hanno già introdotto divieti o limitazioni all'impiego di animali nei circhi;

valutato infine che se anche la scadenza del 31 dicembre 2026 venisse mancata o se il decreto attuativo fosse approvato in forma attenuata rispetto alle intenzioni originarie, com'è stato osservato, il principio della tutela costituzionale degli animali, introdotto con la riforma dell'articolo 9, continuerebbe ad essere ancora solo un principio,

si chiede di sapere se si intenda assumere iniziative urgenti affinché sia data piena attuazione alla legge n. 106 del 2022, procedendo alla definitiva dismissione dell'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, nel rispetto del mandato della delega, dei principi costituzionali e della sensibilità espressa dalla maggioranza dei cittadini.

(4-03231)

TERNULLO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il nuovo piano nazionale di governo delle liste d'attesa (PNGLA 2026-2028) è il documento del Ministero della salute che regola i tempi massimi di accesso a visite, esami e ricoveri, con l'obiettivo di favorire una maggiore interconnessione dei sistemi sanitari regionali e delle strutture, attraverso la piattaforma nazionale delle liste di attesa;

dal bollettino trimestrale elaborato da AGENAS sull'andamento delle liste d'attesa, emerge che sulla base della nuova piattaforma nazionale di monitoraggio, che incrocia mese per mese e regione per regione i tempi di attesa di 14 tipologie di prime visite e 22 accertamenti diagnostici, le liste di attesa migliorano nella maggior parte delle regioni d'Italia;

gli stessi dati evidenziano un *trend* negativo relativo alla Regione Siciliana;

il monitoraggio mostra che la Regione si colloca significativamente al di sotto della soglia di garanzia nazionale, considerato che nel primo semestre 2026 è stato erogato il 71,9 per cento degli esami diagnostici rispetto al 75,9

per cento dello stesso periodo dell'anno precedente e che il 79,7 per cento delle prime visite rispetto al 87,2 per cento dello stesso periodo dell'anno precedente,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere e quali strumenti intenda attivare per supportare le Regioni in ritardo, come la Sicilia, nell'attuazione del nuovo piano nazionale di governo delle liste d'attesa 2026-2028.

(4-03232)

FLORIDIA Aurora, SPAGNOLLI, PATTON - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il progetto della ciclovia del Garda prevede la realizzazione di un itinerario ciclopedonale ad anello di circa 160 chilometri lungo le sponde del lago di Garda, interessando i territori della regione Veneto, della regione Lombardia e della provincia autonoma di Trento;

sin dalla fase progettuale l'opera ha suscitato diffuse perplessità sotto il profilo della sostenibilità economica, della sicurezza geologica, della tutela paesaggistica e della coerenza con i principi della mobilità sostenibile, anche in ragione della particolare fragilità ambientale e geomorfologica dei territori attraversati;

la Corte dei conti, con deliberazione n. 64/2024/G, ha rilevato come il costo medio dell'infrastruttura, stimato in circa 1,6 milioni di euro per chilometro, risulti particolarmente elevato rispetto agli *standard* generalmente riscontrabili per opere analoghe;

gran parte dei tratti interessati dall'opera, in particolare nell'area dell'alto Garda, ricade in contesti caratterizzati da elevata pericolosità geomorfologica, con versanti rocciosi instabili, fenomeni franosi ricorrenti e classificazioni di rischio molto elevato;

considerato che:

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha già sottoposto all'attenzione del Governo le medesime criticità mediante le interrogazioni 4-00647 del 5 settembre 2023, 4-01100 del 19 marzo 2024, 4-01432 del 17 settembre 2024, 4-01679 del 17 dicembre 2024, 4-02355 del 10 settembre 2025 e 4-02774 dell'11 febbraio 2026;

nonostante la rilevanza delle questioni prospettate, concernenti profili di sicurezza pubblica, tutela ambientale e corretto impiego di risorse pubbliche, la quasi totalità di tali atti risulta ancora priva di risposta;

l'unico riscontro finora fornito dal Governo, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-01395 del 10 ottobre 2024, non ha affrontato in maniera puntuale le problematiche evidenziate né ha indicato specifici cronoprogrammi o misure concrete per la riduzione dei rischi segnalati;

il protrarsi della mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo appare lesivo delle prerogative parlamentari e del principio di leale collaborazione tra Governo e Parlamento, tanto più in presenza di questioni che incidono direttamente sull'incolumità delle persone e sulla salvaguardia di un territorio di straordinario valore ambientale e paesaggistico;

ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo, ne è responsabile e mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri;

considerato, altresì, che:

la realizzazione di passerelle a sbalzo e di altre opere invasive lungo pareti rocciose e contesti naturalistici di particolare pregio determina impatti permanenti sul paesaggio gardesano;

la frammentazione dell'opera in numerosi lotti funzionali rischia di impedire una valutazione complessiva e cumulativa degli effetti ambientali, paesaggistici, economici e di sicurezza derivanti dall'intero progetto;

appare, inoltre, necessario verificare se l'attuale impostazione progettuale sia ancora compatibile con il principio di precauzione, con gli obiettivi della transizione ecologica e con i principi di buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione;

rilevato, in ultimo, che:

la gravità della situazione e i profili di rischio per la pubblica incolumità hanno indotto il coordinamento interregionale per la tutela del Garda, unitamente alle principali associazioni ambientaliste nazionali, tra cui Legambiente, Italia Nostra e WWF Italia, a presentare una serie articolata di esposti presso le autorità competenti;

in particolare si richiamano, tra gli altri: l'esposto alla Procura generale della Corte dei conti di Trento dell'11 agosto 2023, concernente la sostenibilità economica complessiva dell'opera e la congruità dell'impiego delle risorse pubbliche; l'esposto del 25 maggio 2025 trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ISPRA e alla Corte dei conti, relativo alle criticità geologiche e ai profili di pericolosità della tratta UF2 tra Limone sul Garda e Riva del Garda; gli esposti presentati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona in data 29 ottobre 2024 e 18 settembre 2025, finalizzati a sollecitare la sospensione dei lavori nel tratto Navenne-Torbole, in ragione dei rilevanti impatti ambientali e dei connessi profili di rischio per la sicurezza della circolazione stradale,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per garantire la sicurezza della strada statale 249 "Gardesana orientale" e della strada statale 45 bis "Gardesana occidentale";

se non ritenga necessario applicare rigorosamente il principio di precauzione sospendendo la realizzazione dei tratti ricadenti nelle aree a

maggiore rischio geomorfologico fino alla conclusione di verifiche tecniche indipendenti e aggiornate;

se intenda promuovere un tavolo istituzionale permanente tra Regione Lombardia, Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento finalizzato alla definizione di una strategia integrata di mobilità sostenibile fondata sull'intermodalità tra bicicletta, trasporto pubblico e navigazione lacustre;

per quali ragioni la maggior parte degli atti di sindacato ispettivo richiamati non abbia ancora ricevuto risposta e quali iniziative siano state assunte dai Ministri competenti per garantire il pieno rispetto delle prerogative parlamentari;

se siano state effettuate valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse alla realizzazione, apertura o promozione di tratti infrastrutturali che possano presentare condizioni di rischio per la sicurezza degli utenti;

se non ritenga opportuno sottoporre l'intero progetto della ciclovvia del Garda a una valutazione ambientale unitaria, comprensiva degli effetti cumulativi derivanti dai diversi lotti, attraverso procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale adeguate alla dimensione e alla natura complessiva dell'intervento;

se la Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle funzioni di coordinamento di cui all'art. 95 della Costituzione, intenda promuovere ogni opportuna iniziativa affinché i Ministri competenti affrontino le problematiche esposte e forniscano riscontro alle interrogazioni richiamate, anche al fine di assicurare un pieno e tempestivo confronto tra Governo e Parlamento.

(4-03233)

*CUCCHI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca. - Premesso che:*

il Tribunale di Torino, con sentenza del 10 giugno 2026, ha accolto il giudizio promosso da uno studente iraniano e dall'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo alle modalità di prenotazione degli appuntamenti per la presentazione delle domande di visto per motivi di studio presso l'ambasciata d'Italia a Teheran per l'anno accademico 2025/2026;

la prenotazione era consentita esclusivamente attraverso una piattaforma telematica, rimasta aperta soltanto per 8 giorni, dal 20 al 28 maggio 2025, senza alcun preavviso circa le date di apertura e di chiusura; secondo quanto dichiarato dallo stesso Ministero e ritenuto provato dal Tribunale, su 7.915 studenti iraniani preiscritti presso università italiane soltanto 4.500 riuscirono a richiedere un appuntamento, con la conseguente impossibilità per gli altri di presentare la domanda in tempo utile;

nella fase cautelare il Tribunale aveva ordinato al Ministero e, per suo tramite, all'ambasciata di fissare un appuntamento al ricorrente e agli altri studenti che avessero manifestato, tramite posta elettronica o con altra modalità idonea, la volontà di presentare la domanda di visto; a seguito del reclamo proposto dal Ministero, l'ordinanza è stata confermata e il sistema di prenotazione è stato riaperto per alcune ore;

il Tribunale ha inoltre accertato che, per gli studenti provenienti da altri Paesi, tra cui India, Turchia, Marocco ed Emirati arabi uniti, erano previste modalità di prenotazione più flessibili e prive di analoghi limiti temporali;

con la sentenza il Tribunale ha accertato il carattere discriminatorio della condotta del Ministero e lo ha condannato a corrispondere ad ASGI la somma di 7.500 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese del giudizio di merito e delle due fasi cautelari;

il Tribunale non ha disposto la pubblicazione della sentenza né l'adozione di un piano di rimozione degli effetti della discriminazione, rilevando che, a seguito del provvedimento cautelare, l'amministrazione aveva già parzialmente rimosso gli effetti e che, essendosi ormai concluso l'anno accademico, non risultavano possibili ulteriori interventi efficaci;

secondo quanto segnalato all'interrogante, l'ambasciata italiana avrebbe avviato le procedure per l'anno accademico 2026/2027 senza prevedere, allo stato, specifiche misure straordinarie volte ad evitare il ripetersi delle criticità accertate, mentre persistono per gli studenti iraniani rilevanti difficoltà di accesso alla rete *internet*, ai servizi amministrativi e ai sistemi di certificazione linguistica;

considerato che:

il diritto allo studio e il principio di parità di trattamento richiedono che le procedure siano organizzate secondo modalità trasparenti, ragionevoli e accessibili e l'utilizzo di piattaforme telematiche gestite da soggetti esterni non può tradursi in ostacoli sproporzionati o in forme di discriminazione, anche indiretta, fondate sulla nazionalità;

la mancata adozione, da parte del Tribunale, di ulteriori misure di rimozione degli effetti della discriminazione, dovuta alla parziale esecuzione del provvedimento cautelare e alla conclusione dell'anno accademico, non esime le amministrazioni competenti dal dovere di intervenire preventivamente sulle procedure successive;

appare pertanto necessario evitare che le criticità verificatesi nell'anno accademico 2025/2026 si ripetano anche nell'anno accademico 2026/2027,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state adottate per rimuovere le cause della condotta discriminatoria e per verificare le eventuali responsabilità amministrative e organizzative connesse alla gestione delle procedure;

quali modalità siano previste per l'anno accademico 2026/2027 con riferimento al numero degli appuntamenti disponibili, alla durata del periodo di prenotazione e al preavviso con cui saranno comunicate le date di apertura e di chiusura della piattaforma;

se sia garantita, in caso di malfunzionamenti della piattaforma, interruzioni della rete *internet* o esaurimento degli appuntamenti disponibili, la possibilità di manifestare la volontà di presentare la domanda mediante posta elettronica, accesso diretto agli uffici consolari o altri canali alternativi;

se siano previste misure straordinarie per incrementare la capacità di gestione delle domande presso l'ambasciata d'Italia a Teheran, anche attraverso il rafforzamento del personale e l'ampliamento del numero degli appuntamenti disponibili;

se siano state effettuate verifiche sul rispetto, da parte del soggetto esterno incaricato della gestione delle prenotazioni, dei principi di trasparenza, accessibilità e parità di trattamento;

se si intenda prevedere, d'intesa con le università italiane, modalità alternative o termini integrativi per la presentazione delle certificazioni e dei documenti che gli studenti non siano in grado di ottenere tempestivamente per cause oggettive e indipendenti dalla loro volontà;

se si intenda introdurre un sistema di monitoraggio delle domande di appuntamento, delle domande di visto presentate e dei relativi tempi di definizione, con dati distinti per sede consolare e nazionalità, al fine di individuare tempestivamente eventuali disparità di trattamento;

quali ulteriori iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire agli studenti iraniani procedure di accesso al visto per motivi di studio eque, trasparenti, non discriminatorie e concretamente accessibili.

(4-03234)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-02736 del senatore Turco, sulla posizione del Governo rispetto alle operazioni di consolidamento del settore bancario;

*7ª Commissione permanente* (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02731 della senatrice D’Elia ed altri, sull’iniziativa ispettiva disposta nei confronti di un professore di un liceo di Roma;

*9ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02735 della senatrice Rando ed altri, sulle misure di rilancio della pericoltura italiana;

3-02737 della senatrice Naturale ed altri, sul nuovo regolamento di organizzazione dei centri di ricerca del CREA;

*10ª Commissione permanente* (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02732 del senatore Zullo, sull’esenzione dall’obbligo di autorizzazione ministeriale ai fini pubblicitari per i prodotti per incontinenza urinaria.

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l’interrogazione 4-03216 della senatrice Aurora Floridia ed altri.